



Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto dell'esecuzione penale

**CLAN DEI CASALESI E L'APPLICAZIONE
DELL'ART 41 BIS ORD.PEN: TRA GIUSTIZIA E
STRATEGIA PREMIALE**

Chiar.ma Prof.ssa Paola Balducci

RELATORE

Chiar.mo Prof. Mitja Gialuz

CORRELATORE

Angela Ciccarelli

Matr. 164343

CANDIDATO

Anno Accademico 2023/2024

CLAN DEI CASALESI E L'APPLICAZIONE DELL'ART 41BIS ORD.PEN: TRA GIUSTIZIA E STRATEGIA PREMIALE.

Introduzione.....	3
-------------------	---

CAPITOLO I

L'ART. 41 BIS: L'ESIGENZA DI UN TRATTAMENTO PENITENZIARIO DIFFERENZIATO

1. L'introduzione del regime di carcere duro	7
1.1. Gli interventi di riforma degli anni Novanta	11
1.2. La progressiva istituzionalizzazione del regime di carcere duro	14
1.3. Il c.d. Pacchetto Sicurezza del 2009	16
1.4. L'art. 41 <i>bis</i> nella sua versione attuale	20
2. La natura giuridica dell'art. 41-bis o.p.....	23
3. Funzione rieducativa della pena e carcere duro: profili critici.....	27
4. La lotta alla criminalità organizzata espressione del secondo binario penitenziaria	32
5. I destinatari del provvedimento	35
6. Il procedimento applicativo	37
7. Il contenuto precettivo	39

CAPITOLO II

IL CLAN DEI CASALESI

1. Cenni storici sulla nascita della camorra.....	46
2. In principio fu Bardellino	53
2.1. Da Bardellino ai casalesi	60
2.1.1. I boss della camorra: Francesco Schiavone e Mario Iovine	65
2.2. L'applicazione dell'art. 41 bis o.p. al clan dei Casalesi	68

CAPITOLO III

LA STRATEGIA PREMIALE E LA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA: RIFLESSI SUL CARCERE DURO

1. La genesi storica della strategia premiale.....	77
2. Il ruolo dei c.d. pentiti.....	79
3. L'evoluzione normativa.....	83
4. Collaborazione con la giustizia e carcere duro.....	95
5. I c.d. falsi pentiti	102

5.1. Il caso di Sandokan Schiavone	111
Conclusioni.....	125
Bibliografia.....	127

Introduzione

L'annunciata volontà di Francesco Schiavone, noto come "Sandokan", di iniziare una collaborazione con la giustizia, poi revocata perché le sue dichiarazioni sono state giudicate poco utili, rappresenta un episodio recente nel più ampio contesto del fenomeno della collaborazione con la giustizia, comunemente descritto come "pentitismo".

Occorre precisare che, nella storia giudiziaria italiana, sono rarissimi i casi in cui la decisione di collaborare derivi da motivazioni di ordine morale o spirituale. Generalmente, la decisione di diventare un collaboratore di giustizia è dettata da calcoli pragmatici, risultando da un negoziato con lo Stato che prevede uno scambio di informazioni vitali per attenuazioni della pena.

Il collaboratore di giustizia emerge così come una figura di grande complessità. Con la scelta di collaborare, il criminale altera irrevocabilmente il suo stile di vita e inevitabilmente le esistenze di chi lo circonda, dall'ambito familiare fino ai membri del suo clan, esponendoli a possibili ritorsioni. Questa pratica si è rivelata un'arma fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata, con un punto di svolta rappresentato da Tommaso Buscetta. Dopo essere stato estradato in Italia nel 1984, Buscetta decise di collaborare con il giudice Giovanni Falcone, offrendo una testimonianza che per oltre quattro decenni ha fornito dettagli cruciali su Cosa Nostra, diventando una risorsa inestimabile per Falcone e Borsellino.

Nel corso degli anni, diverse leggi hanno influenzato la gestione del pentitismo: la legge 15/1980, la legge 82/1991, e successivamente la legge 45/2001, che hanno introdotto importanti meccanismi e procedure per assicurare l'affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori e la trasparenza nella loro gestione. Importante è il verbale illustrativo, che dettaglia i contenuti della collaborazione. La legge 45/2001 ha inoltre istituito la figura del testimone di giustizia, segnando l'evoluzione di questi strumenti normativi che, in ultima analisi, rappresentano una rinuncia, totale o parziale, dello Stato all'esercizio pieno del potere punitivo, configurandosi come un vero e proprio premio per il collaboratore.

Il caso di Schiavone, tuttavia, solleva numerose problematiche legate al falso pentitismo, spesso utilizzato per sfuggire al c.d. carcere duro.

In alcuni casi, il pentito non si è rivelato un autentico collaboratore di giustizia, bensì un soggetto intenzionato a ostacolare le indagini, talvolta cercando anche di sminuire le testimonianze fornite da veri collaboratori. Esempi notevoli includono Oreste Basco e Pasquale Pagano, ex autisti del boss latitante Michele Zagaria, ora detenuti ma precedentemente utilizzati come testimoni in vari procedimenti giudiziari. Un caso ancor più eclatante è quello di Vincenzo Scarantino, il falso pentito della Strage di Via D'Amelio, noto per aver depistato le indagini, descritto come un "collaboratore fabbricato ad arte".

Al di là di questi episodi, esistono esempi di collaborazioni di alto profilo che hanno prodotto risultati concreti. Inoltre, non si può tralasciare Tommaso Buscetta, soprannominato il boss dei due mondi, le cui testimonianze hanno offerto una visione dettagliata della struttura di Cosa Nostra. Altri collaboratori significativi includono Gaspare Mutolo e Antonio Iovine, quest'ultimo tra i capi più influenti del clan dei Casalesi, e Oreste Spagnuolo, killer associato agli episodi più efferati del gruppo.

Questi casi dimostrano che, indipendentemente dalle valutazioni morali, il pentitismo e la successiva collaborazione rappresentano strumenti indispensabili per le autorità investigative nel loro impegno contro la criminalità organizzata.

Il presente studio si propone di analizzare in maniera dettagliata le implicazioni dell'articolo 41-bis o.p., partendo dalle sue origini storiche e normative, esaminando le modifiche legislative che ne hanno segnato l'evoluzione e valutandone l'applicazione specifica al caso del clan dei Casalesi, una delle organizzazioni criminali più note e temute sul territorio italiano. Si intenderà, inoltre, riflettere sui profili critici del trattamento penitenziario differenziato, mettendo in luce le tensioni tra la necessità di garantire sicurezza pubblica e il rispetto dei diritti fondamentali del detenuto.

Attraverso l'analisi di questi aspetti, il lavoro mira a fornire un quadro comprensivo delle dinamiche legali e delle sfide etiche poste dall'art. 41-bis o.p., esplorando in particolare come esso influenzi la lotta alla criminalità organizzata e il delicato equilibrio tra giustizia e diritti individuali. Si esplorerà, infine, l'interazione tra il regime di carcere duro e la strategia premiale di collaborazione con la giustizia, concentrandosi sui riflessi di tale sinergia sul sistema penitenziario e sulla società nel suo complesso.

CAPITOLO I

L'ART. 41 *BIS*: L'ESIGENZA DI UN TRATTAMENTO PENITENZIARIO DIFFERENZIATO

Sommario: 1. L'introduzione del regime di carcere duro; 1.1. Gli interventi di riforma degli anni Novanta; 1.2. La progressiva istituzionalizzazione del regime di carcere duro; 1.3. Il c.d. Pacchetto Sicurezza del 2009; 1.4. L'art. 41-*bis* nella sua versione attuale; 2. La natura giuridica dell'art. 41-*bis* o.p.; 3. Funzione rieducativa della pena e carcere duro: profili critici; 4. La lotta alla criminalità organizzata espressione del secondo binario penitenziario; 5. I destinatari del provvedimento; 6. Il procedimento applicativo; 7. Il contenuto precettivo

1. L'introduzione del regime di carcere duro

L'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, del codice penitenziario, risponde all'esigenza di un trattamento legislativo distinto per individui condannati per delitti di eccezionale gravità, comprendendo crimini come terrorismo, tentativi di sovvertire l'ordine costituzionale e attività di criminalità organizzata. Questo articolo è espressione di un approccio individualizzato verso i detenuti coinvolti in reati di massima allerta¹.

La riforma del sistema penitenziario del 1975 ha segnato un cambio di paradigma, spostando l'accento dalla mera custodia e punizione dei detenuti a una prospettiva più orientata al loro reinserimento sociale. Questo approccio era in linea con i principi espressi dalla Costituzione, in particolare l'art. 27, comma 3, che valorizza la finalità rieducativa della pena. Tuttavia, l'attuazione di questa visione risocializzante si è trovata a confrontarsi con la realtà di detenuti non ricettivi al trattamento rieducativo e potenzialmente pericolosi sia per la comunità carceraria che per la sicurezza pubblica.

¹ G. Chiola, *Il sistema carcerario italiano*, Milano, 2020, p. 177 ss.

Nel corso dei c.d. "anni di piombo", caratterizzati da un incremento delle evasioni carcerarie e della violenza sia tra i detenuti che verso il personale penitenziario, si è resa evidente la necessità di un regime carcerario differenziato. La risposta a queste problematiche di sicurezza, aggravate dal terrorismo e dalla criminalità politica, fu l'istituzione di un sistema di carceri di "massima sicurezza".

Inoltre, l'articolo 90 della stessa legge concedeva al Ministero di Grazia e Giustizia il potere di sospendere temporaneamente le norme di trattamento penitenziario ordinario e altre disposizioni *ad hoc* in specifici istituti di pena, qualora emergessero gravi e straordinarie circostanze di ordine e sicurezza. Questo permetteva un adattamento flessibile delle regole carcerarie a seconda delle esigenze di sicurezza, mantenendo l'ordine nelle strutture più esposte a rischi².

La disposizione in questione rappresentava un evidente passo indietro rispetto alla direzione garantista promossa dalla riforma penitenziaria. Infatti, concedeva al Ministro della Giustizia, una figura politica piuttosto che giurisdizionale, l'autorità di sospendere completamente le norme ordinarie del trattamento carcerario, anziché limitarsi a modificarle.

Tale norma sollevava notevoli perplessità, soprattutto per il suo ampio raggio d'azione che permetteva di applicare un regime speciale a tutti i detenuti di un determinato istituto, senza distinzioni interne, basato esclusivamente sulla loro presenza in tale struttura. Questo approccio rischiava di generalizzare ingiustamente il trattamento punitivo³.

Inoltre, i detenuti colpiti da tali misure non disponevano di alcun mezzo di ricorso presso il magistrato di sorveglianza, esponendo la norma a potenziali abusi per fini repressivi, specialmente nel contesto della lotta al terrorismo politico dell'epoca. L'articolo 90 peccava di indeterminatezza, mancando di

² F. Giunta, *Opinioni a confronto. Il "carcere duro" tra efficacia e legittimità. Nota introduttiva*, in *Discrimen*, 2009, p. 272 ss.

³ A. Gallina, *Il 41 bis e il diritto alla speranza: tra declinazione collettiva e declinazione individuale*, in *Questione giustizia*, 2020.

criteri chiari e definiti per l'applicazione delle misure restrittive, lasciando un'ampia discrezionalità all'amministrazione penitenziaria nella gestione della detenzione speciale.

La mancanza di una definizione precisa sia dei presupposti applicativi che delle modalità di attuazione delle restrizioni poteva risultare in una contraddizione con i principi di determinatezza e legalità previsti dagli artt. 13, comma 2, e 25, comma 2, Cost., che richiedono che le misure restrittive della libertà personale siano stabilite con chiarezza e precisione dalla legge⁴.

Emerse infine la necessità di una maggiore supervisione giurisdizionale, data la possibilità di abusi nella definizione e applicazione del regime secondo l'articolo 90, in mancanza di un controllo giudiziario adeguato. Questa situazione spinse alcuni magistrati di sorveglianza a promuovere una riforma, concretizzatasi nella legge del 10 ottobre 1986, nota come legge Gozzini. Questa normativa mirava a bilanciare le necessità di sicurezza con quelle di un trattamento penitenziario personalizzato e estendibile oltre le mura del carcere. Per assicurare sicurezza e ordine all'interno degli istituti e favorire una gestione personalizzata dei detenuti, fu introdotto con l'art. 14-bis un regime di sorveglianza speciale personalizzato. L'intento era di contenere la pericolosità di alcuni detenuti, considerata una minaccia per la convivenza pacifica all'interno delle istituzioni penitenziarie⁵.

L'art. 90 venne poi sostituito dall'art. 41-bis, il quale stabiliva che in situazioni eccezionali, come rivolte o altre gravi emergenze, il Ministro della Giustizia potesse sospendere temporaneamente le regole ordinarie di trattamento penitenziario nell'istituto o in parte di esso. Questa sospensione doveva essere giustificata dalla necessità di ristabilire l'ordine e la sicurezza e limitata alla durata strettamente necessaria per raggiungere tale scopo.

Nonostante la nuova formulazione fosse molto simile alla precedente, con essa si cercava di delineare con maggiore precisione i presupposti per la sua

⁴ G. Chiola, *Il sistema carcerario italiano*, cit., p. 181 ss.

⁵ A. Della Bella, *Carcere duro [art. 41 bis]*, in *Diritto online*, 2018.

applicazione e l'ambito operativo, definendo così in modo più chiaro i confini dell'autorità del Ministro della Giustizia.

Mentre l'art. 90 del codice penitenziario era orientato a rispondere a "gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza", il successivo art. 41-*bis* si proponeva di regolamentare situazioni specifiche, come "casi eccezionali di rivolta o altre gravi emergenze". Questa formulazione sembrava più aderente allo scopo originale dell'art. 90, ossia reagire a eventi improvvisi e difficilmente gestibili. L'ambito di applicazione della sospensione si concentrava sulle "normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati", eliminando qualsiasi riferimento agli "istituti" propriamente detti⁶.

Un aspetto rilevante della modifica introdotta riguardava il diverso ambito di applicazione: l'art. 90 poteva essere implementato in modo indistinto su uno o più istituti, mentre l'art. 41-*bis* limitava la sua applicazione a specifiche aree dell'istituto interessato o a parti di esso. Inoltre, una differenza significativa stava nella collocazione normativa: mentre l'art. 90 era situato tra le "Disposizioni finali e transitorie", indicando un carattere eccezionale e temporaneo, l'art. 41-*bis* era inserito nella sezione riguardante il "Regime penitenziario", subito dopo la normativa sui "Mezzi coercitivi". Questa nuova ubicazione sembrava suggerire una minore portata innovativa della norma, proponendo un approccio più standardizzato per garantire ordine e sicurezza tra la popolazione carceraria, in particolare in quelle strutture di massima sicurezza dove non era possibile un intervento individualizzato. Invece, un trattamento più personalizzato veniva garantito dal regime di sorveglianza speciale⁷.

La riforma del 1986 aprì la strada a una duplice modalità di gestione penitenziaria, c.d. doppio binario, che si basava su una differenziazione legata alla natura del reato commesso. Questa impostazione era chiaramente finalizzata a diversificare non solo le modalità di trattamento dei detenuti, ma

⁶ A. Della Bella, *Carcere duro [art. 41 bis]*, cit.

⁷ L. Cesaris, *Commento all'art. 41 bis*, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2015, p. 445.

anche i criteri probatori necessari per l'accesso a varie misure rieducative o premiali.

1.1. Gli interventi di riforma degli anni Novanta

Con riferimento ad panorama criminale in evoluzione, segnato dagli atti eversivi degli anni '90 che hanno rappresentato una minaccia diretta alle strutture statali, si è resa necessaria una revisione delle norme penitenziarie per potenziare la sicurezza collettiva. In questa direzione, la legge n. 55 del 19 marzo 1990 ha riformato l'articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario, fissando criteri più rigorosi per l'assegnazione di permessi premio a detenuti condannati per reati di natura eversiva o associati alla criminalità organizzata. Si prevedeva che la concessione di tali permessi fosse subordinata alla verifica dell'assenza di collegamenti attivi del detenuto con qualsiasi rete criminale, al fine di minimizzare il rischio che i permessi fossero utilizzati per perpetrare ulteriori atti illeciti⁸.

Successivamente, la legge del 12 luglio 1991, n. 203, ha introdotto un regime penitenziario specifico teso a sfruttare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Questa strategia si è rivelata essenziale per combattere forme di criminalità che tradizionalmente si avvalevano della cultura dell'omertà per sfuggire alla sanzione statale. Grazie alle rivelazioni dei cosiddetti pentiti, che offrono informazioni fondamentali e difficilmente sostituibili sugli aspetti interni delle organizzazioni criminali, è stato possibile infliggere danni significativi a tali gruppi⁹.

La novella ha trasformato in maniera sostanziale l'approccio del sistema penale, spostandosi il focus dell'ordinamento penitenziario e dell'esecuzione delle pene dalla consacrata dottrina del diritto al silenzio, un pilastro del

⁸ P. Corvi, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Padova, 2010, p. 33 ss.

⁹ M. Palma, *Il regime del 41 bis visto da Strasburgo e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura*, in F. Corleone, A. Pugiotto, (a cura di), *Volte e maschere della pena*, Napoli, 2013, p. 171 ss.

procedimento penale, verso una dinamica che tende a favorire la cooperazione attiva durante l'esecuzione della pena. I cosiddetti collaboratori di giustizia sono stimolati, tramite incentivi significativi, a contribuire attivamente al contrasto della criminalità organizzata, favorendo contemporaneamente il proprio percorso di rieducazione e di reintegrazione nella società¹⁰.

Con l'introduzione di un regime penitenziario differenziato, si è creato un sistema di classificazione dei detenuti basato sulla gravità dei reati commessi in ambito di criminalità organizzata. I reati di "prima fascia", direttamente legati a tali attività illecite, limitavano l'accesso ai programmi rieducativi esclusivamente a coloro che dimostravano di non mantenere legami attivi con le organizzazioni criminali. D'altra parte, i detenuti condannati per reati di "seconda fascia", meno direttamente connessi a tali dinamiche criminali, conservavano il diritto a tali misure rieducative a meno che non venissero fornite prove incontrovertibili del loro coinvolgimento con reti criminali.

Il nuovo articolo 4-*bis* stabilisce una netta distinzione all'interno della vita carceraria, promuovendo da una parte percorsi di rieducazione e dall'altra applicando un approccio più severo, soprattutto nei confronti di chi è implicato nei crimini più gravi¹¹.

In seguito agli attentati del 1992, che causarono la morte dei giudici Falcone e Borsellino, furono introdotte misure ancora più rigide: per i detenuti di "prima fascia", il diritto a benefici rieducativi venne condizionato alla loro collaborazione con le autorità giudiziarie.

In questo contesto, il legislatore ha introdotto una presunzione legale di coinvolgimento nella criminalità organizzata per i condannati per certi tipi di reati gravi, negando loro l'accesso a trattamenti rieducativi salvo la scelta di cooperare attivamente con la giustizia, stabilendo così un collegamento diretto tra il sostegno agli inquirenti e le opportunità di reinserimento rieducativo. In questo contesto, come risposta al movimento stragista dei primi anni '90, si

¹⁰ P. Corvi, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, cit., p. 71 ss.

¹¹ L. Cesaris, *Commento all'art. 41 bis*, cit., p. 447 ss.

inserisce anche l'art. 41-*bis* del codice penitenziario, che instaura un regime carcerario estremamente severo, noto come regime di carcere “duro”, destinato agli individui condannati per crimini legati alla criminalità organizzata, quando risulta evidente la persistenza di legami con le organizzazioni criminali di appartenenza.

Questo regime è stato introdotto nel sistema giuridico italiano subito dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio, mediante il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, successivamente convertito in legge il 7 agosto 1992, n. 356. L'introduzione di tale misura è stata una risposta diretta all'inefficacia del normale svolgimento della pena detentiva nel precludere le attività criminali dei detenuti che, nonostante l'incarcerazione, continuavano a mantenere una posizione di comando all'interno delle loro reti, impartendo ordini e direttive ai membri esterni all'istituto penitenziario¹².

Il regime di detenzione speciale previsto dall'articolo 41-*bis* ha lo scopo di limitare drasticamente le possibilità di comunicazione del detenuto sia con l'esterno sia all'interno dello stesso ambiente carcerario. Tale restrizione è finalizzata a spezzare o quantomeno attenuare i legami con le strutture organizzative di appartenenza, garantendo così l'effettiva attuazione della funzione neutralizzante della detenzione.

Inizialmente concepito come provvedimento temporaneo di natura emergenziale, il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* del codice penitenziario era originariamente destinato a perdurare per un triennio, secondo l'art. 29 del d.l. n. 306/1992. Tuttavia, riconoscendone l'efficacia, il legislatore decise di estenderne la durata attraverso successive proroghe, finché non venne stabilita la sua permanenza nell'ordinamento con la legge n. 279 del 22 dicembre 2002¹³. Nelle sue caratteristiche iniziali, la norma presentava tratti decisamente restrittivi. L'autorità per emettere decreti di applicazione o di proroga del regime era affidata al Ministro della giustizia, organo apicale

¹² L. Tescaroli, *Le verità accertate sulle stragi di Capaci e di via Mariano D'Amelio*, in *Questione giustizia*, 2019.

¹³ L. Cesaris, *Commento all'art. 41 bis*, cit., p. 449 ss.

dell'esecutivo, consentendo così un intervento rapido. Questa natura emergenziale era accompagnata da una certa carenza di legalità, sia nei criteri di applicazione sia nei contenuti e nella durata della misura. Inoltre, non erano previsti mezzi adeguati per garantire al detenuto la possibilità di impugnare giurisdizionalmente il provvedimento amministrativo.

Le restrizioni inerenti al regime di "carcere duro" hanno subito un'attenuazione significativa grazie all'intervento della Corte costituzionale. Tra il 1993 e il 2002, la Corte è stata ripetutamente sollecitata a valutare la conformità di tale regime ai principi costituzionali, affrontando diverse questioni relative alla sua legittimità¹⁴. Le sentenze emesse in questo periodo non hanno mai invalidato la legittimità dell'articolo 41-bis, riconoscendone anzi l'importanza nel combattere la criminalità organizzata. La Corte ha tuttavia definito chiari limiti costituzionali entro i quali l'Amministrazione penitenziaria deve operare nell'attuare questa disposizione.

Questi principi dettati dalla Corte costituzionale sono stati integralmente incorporati nella legge del 23 dicembre 2002, n. 279. Questa nuova cornice normativa non solo ha confermato la permanenza del regime speciale nell'ordinamento giuridico, ma ha anche profondamente rinnovato la sua struttura, assegnandogli la configurazione pressoché attuale. Successivamente, con la legge 15 luglio 2009, n. 94, il legislatore ha modificato in senso restrittivo alcuni profili della disciplina dell'art. 41-bis¹⁵.

1.2. La progressiva istituzionalizzazione del regime di carcere duro

Con la promulgazione della legge 23 dicembre 2002, n. 279, il regime noto come "carcere duro" previsto dall'articolo 41-bis è stato formalmente istituzionalizzato, passando da una misura provvisoria a una disposizione

¹⁴ A. Della Bella, *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali*, Milano, 2016, p. 115.

¹⁵ L. Tescaroli, *Le verità accertate sulle stragi di Capaci e di via Mariano D'Amelio*, cit.

permanente all'interno dell'ordinamento giuridico. Sebbene la riforma non abbia modificato il primo comma dell'articolo in questione, ha comunque apportato significative modifiche ai successivi commi, espandendo il testo con l'aggiunta di quattro nuovi commi, dal 2-ter al 2-sexies.

La rielaborazione del secondo comma ha introdotto specifiche garanzie contro possibili eccessi dell'Amministrazione penitenziaria. Questo aggiornamento ha integrato le lezioni tratte dalla giurisprudenza precedente, definendo i criteri su cui si può basare la sospensione del regime ordinario di detenzione. Inoltre, ha fissato in maniera più dettagliata i contenuti del decreto di sospensione, delineando le procedure per la sua emissione e revoca, sia d'iniziativa dell'autorità sia su richiesta del detenuto, oltre ai meccanismi di reclamo¹⁶.

La nuova formulazione fa riferimento esclusivamente ai reati specificati nell'articolo 4-bis del codice penitenziario, limitando così l'applicazione del regime di "carcere duro" ai crimini commessi all'interno delle organizzazioni criminali. In aggiunta, il legislatore subordina l'applicazione di tale regime all'effettiva dimostrazione dei collegamenti del detenuto con le associazioni criminali, in linea con le direttive precedentemente espresse dalla Corte Costituzionale, assicurando che le misure adottate siano giustificate e proporzionate alla realtà dei fatti individuali¹⁷.

Inoltre, si stabilì che i provvedimenti avrebbero avuto una durata minima di un anno e massima di due anni, con la possibilità di estensioni successive per periodi non superiori ad un anno ciascuno. Originariamente concepito come misura temporanea in risposta a una grave crisi statale e inserito provvisoriamente nell'ordinamento con la legge n. 356 del 1992, il regime di "carcere duro" destinato ai detenuti e agli internati per i reati definiti dall'articolo 4-bis del codice penitenziario è stato infine reso più conforme ai principi costituzionali e stabilmente integrato nell'ordinamento giuridico.

¹⁶ P. Corvi, *La Corte costituzionale riafferma il diritto di difesa dei soggetti sottoposti al regime detentivo previsto dall' art. 41 bis o.p.*, in *Diritto penale e processo*, 10, 2013, p. 1189 ss.

¹⁷ S. Ardita, M. Pavarini, *Il "carcere duro" tra efficacia e legittimità*, in *Criminalia*, 2007, p. 249 ss.

1.3. Il c.d. Pacchetto Sicurezza del 2009

Con l'adozione del Pacchetto Sicurezza, per effetto della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", il legislatore ha inteso risolvere le lacune emerse dall'applicazione del regime detentivo speciale del 41-bis. L'obiettivo dichiarato di questa riforma era quello di intensificare la severità di tale regime. Ciò è stato motivato, in parte, dai risultati di alcuni procedimenti giudiziari che avevano evidenziato la capacità dei detenuti, nonostante il regime severo, di continuare a comunicare con le loro organizzazioni criminali, impartendo ordini e direttive. Un'altra ragione per il rafforzamento del regime era la necessità di restringere l'uso eccessivamente libero che i Tribunali di Sorveglianza facevano dei loro poteri di annullamento dei decreti ministeriali riguardanti l'applicazione del regime¹⁸. Più specificatamente, benché molti esponenti di alto rango delle maggiori organizzazioni mafiose fossero stati incarcerati, si osservava che il controllo strategico delle associazioni rimaneva significativamente nelle mani di coloro che erano detenuti. Questi capi, nonostante le severe restrizioni imposte, continuavano a influenzare e sostenere le decisioni operative ed economiche delle loro organizzazioni¹⁹.

Pertanto, superata la fase di stabilizzazione dell'emergenza, che era stata l'intenzione principale della riforma del 2002, la novità legislativa del 2009 segnava un indiscutibile inasprimento delle politiche governative, con una decisa inclinazione verso un approccio più rigorosamente custodialista nei confronti dei membri della criminalità organizzata. La riforma legislativa interveniva inizialmente modificando i criteri per l'applicazione della misura di rigore del 41-bis. Come precedentemente notato, l'applicabilità di tale regime si basava su due fattori: uno oggettivo, legato alla natura dei reati commessi dal

¹⁸ S. Ardita, M. Pavarini, *Il "carcere duro" tra efficacia e legittimità*, in cit., p. 251 ss.

¹⁹ C. Fiorio, *Il carcere "duro" tra giurisdizione ed amministrazione: ancora un intervento della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3, 2010, p. 2268 ss.

detenuto, e uno soggettivo, che considerava l'esistenza di legami tra il detenuto e un'organizzazione criminale²⁰.

In particolare, la riforma ha modificato il primo criterio, rielaborando significativamente l'articolo 4-*bis* del codice penitenziario. Sono stati inclusi tra i reati presupposto nuove categorie, quali il reato di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*bis*, comma 1, del codice penale), la pornografia minorile nelle forme specificate nei commi 1 e 2 dell'articolo 600-*ter* c.p., e la violenza sessuale di gruppo, come definita nell'articolo 609-*octies* c.p.

Un'altra significativa modifica riguardava l'inserimento del cosiddetto "cumulo dei titoli detentivi" nel testo dell'articolo 41-*bis*, comma 2. Tale disposizione permette ora l'applicazione del regime di rigore anche in caso di unificazione di pene o di concorrenza di più misure cautelari, a condizione che sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai reati specificati nell'articolo 4-*bis* del codice penitenziario. Questa disposizione rispetta il principio dell'unità della pena cumulata, espressamente previsto dall'art. 76 c.p., mentre evita l'applicazione del principio opposto dello scioglimento del cumulo, il quale avrebbe permesso di considerare separatamente i periodi di detenzione per i vari reati cumulati²¹.

Nonostante la riforma non abbia introdotto modifiche alla procedura di applicazione, che rimane di competenza del Ministro della Giustizia, si è aggiunta la possibilità per il Ministro dell'Interno di richiedere l'emissione del decreto ministeriale. Questo cambiamento ha segnato una decisa inclinazione verso una gestione più amministrativa del processo, allontanandosi dalle aspirazioni a una maggiore giurisdizionalizzazione del procedimento. Un altro cambiamento rilevante riguarda la durata della misura. Originariamente stabilita tra un minimo di un anno e un massimo di due anni, con proroghe

²⁰ S. Ardita, M. Pavarini, *Il "carcere duro" tra efficacia e legittimità*, in cit., p. 254 ss.

²¹ L. Trombetta, *Il carcere 'duro' e i diritti negati*, in *Antigone*, 3, 2013, p. 70 ss.

annuali, la durata è stata estesa significativamente nel nuovo comma 2-*bis* a quattro anni, con possibilità di ulteriori proroghe di due anni ciascuna.

Riguardo alla proroga della misura, il comma 2-*bis* è stato riformulato per stabilire che questa può avvenire se si dimostra che la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale, terroristica o sovversiva non è cessata. Questa nuova formulazione elimina le ambiguità della versione precedente, che potevano suscitare dubbi interpretativi e potenzialmente invertire l'onere della prova a carico del detenuto, stabilendo chiaramente un onere motivazionale per il ministro²².

Inoltre, la legge specificava i criteri per valutare la persistenza della capacità del detenuto di mantenere tali collegamenti, rafforzando l'obiettivo di un'applicazione più precisa e motivata della legge.

Un'ulteriore modifica importante è stata l'abolizione del comma 2-*ter*, che regolamentava la revoca ministeriale dei provvedimenti in caso di caduta delle condizioni che ne avevano giustificato l'adozione o la proroga.

Per quanto riguarda le strutture di detenzione per chi è soggetto al regime differenziato, il nuovo comma 2-*quater* prevede che questi detenuti siano allocati in istituti esclusivamente dedicati a loro, preferibilmente situati in aree insulari o, alternativamente, in sezioni speciali e logisticamente separate all'interno degli istituti, sorvegliati da reparti specializzati della polizia penitenziaria²³.

Le modifiche introdotte dall'art. 2-*quater* della legge n. 94/2009 si sono concentrate sull'inasprimento delle restrizioni imposte ai detenuti e sulla riduzione della discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria nella gestione delle prescrizioni del decreto di applicazione, al fine di garantire una maggiore uniformità nel trattamento dei detenuti soggetti al regime del 41-*bis*. In questa riforma, è stato specificato che i colloqui personali con i detenuti devono essere

²² C. Fiorio, *Il carcere "duro" tra giurisdizione ed amministrazione: ancora un intervento della Corte costituzionale*, cit., p. 2270 ss.

²³ A. Martufi, *Il "carcere duro" tra prevenzione e diritti: verso un nuovo statuto garantistico?*, in *Diritto penale e processo*, 2, 2019, p. 259 ss.

sempre registrati video e sono stati ridotti a un massimo di uno al mese. I colloqui telefonici sono permessi solamente nei mesi in cui non si sono tenuti colloqui personali. Inoltre, sono state introdotte restrizioni significative riguardo ai colloqui con i difensori: il detenuto può ora avere un massimo di tre colloqui o telefonate alla settimana con i propri avvocati, e questi devono durare quanto i colloqui familiari, senza alcuna possibilità di adattamento alle specifiche esigenze difensive del detenuto.

Il legislatore ha anche aggiunto una clausola che permette l'adozione di "tutte le necessarie misure di sicurezza", ivi compresi accorgimenti logistici nelle strutture di detenzione, per assicurare che sia completamente impedita la comunicazione tra detenuti di diversi gruppi sociali, lo scambio di oggetti o la preparazione di cibi. Data la generalità di questa disposizione, si interpreta che essa debba applicarsi principalmente a misure organizzative e logistiche delle strutture carcerarie, piuttosto che a cambiamenti nelle regole di trattamento penitenziario²⁴.

Il c.d. Pacchetto Sicurezza ha apportato modifiche significative anche in termini di reclamo, intervenendo specificamente sul comma 2-*quinquies*. Da un lato, ha esteso il termine per impugnare un provvedimento impositivo, passando da dieci a venti giorni; dall'altro, ha attribuito la competenza per decidere su tali reclami esclusivamente al Tribunale di Sorveglianza di Roma²⁵. Inoltre, il comma 2-*sexies* ha limitato le capacità di intervento del giudice competente per il reclamo, il quale ora può solo valutare l'esistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, senza più avere il potere di esaminare la congruità del suo contenuto. Questo significa che non sarà più possibile modificare o annullare singole prescrizioni del decreto ritenute inadeguate. In caso di accoglimento del reclamo, il ministro dovrà basare un

²⁴ A. Martufi, *Il "carcere duro" tra prevenzione e diritti: verso un nuovo statuto garantistico?*, cit., p. 262.

²⁵ E. Kalica, *Note dal regime detentivo speciale: il carcere duro e la realtà del 41 bis*, in *Antigone*, 2, 2017, p. 85 ss.

eventuale nuovo provvedimento su elementi nuovi o precedentemente non considerati.

Infine, con l'aggiunta del comma 2-septies, è stata introdotta la disposizione che permette al detenuto o internato sottoposto al regime detentivo speciale di partecipare a distanza alle udienze relative al procedimento di reclamo.

Queste modifiche rappresentano un significativo inasprimento delle condizioni per i detenuti sotto regime speciale, che vanno ad aggiungersi alle già esistenti restrizioni di carattere quotidiano imposte con discrezione dall'Amministrazione Penitenziaria. Queste limitazioni possono incidere su aspetti minimali della vita quotidiana, ma assumono un significato importante per i detenuti in isolamento, influenzando la loro dignità e personalità²⁶.

Ad esempio, attività quotidiane come la lettura di un giornale, la gestione della propria corrispondenza, la scelta dell'abbigliamento o la preparazione dei pasti possono avere un impatto notevole. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 12 ottobre 2018, n. 186, ha stabilito che il divieto di cucinare i propri pasti era costituzionalmente illegittimo, mostrando come queste piccole routine possano contribuire a mitigare l'effetto deumanizzante dell'isolamento²⁷.

1.4. L'art. 41 bis nella sua versione attuale

Il regime detentivo di carcere duro impone condizioni di isolamento per i prigionieri, che sono alloggiati in celle singole dotate essenzialmente di un letto, un tavolo e una sedia fissata al pavimento.

In questo contesto, la sorveglianza è continua, operativa 24 ore su 24, e ai detenuti non è permesso possedere oggetti personali. L'accesso a materiali di lettura come libri, riviste e giornali è fortemente regolato e soggetto a un

²⁶ A. Martufi, *Il "carcere duro" tra prevenzione e diritti: verso un nuovo statuto garantistico?*, cit., p. 264 ss.

²⁷ L. Parlato, *Privo di ragionevole giustificazione, incongruo e inutile: censurato dalla Consulta il divieto di cuocere cibi previsto per i detenuti sottoposti al regime del "carcere duro"*, in *Processo penale e Giustizia*, 2, 2019, p. 375 ss.

processo di approvazione complesso e prolungato. Inoltre, questo regime limita drasticamente ogni forma di comunicazione del detenuto, sia con l'esterno che con il personale penitenziario interno, inclusi i contatti con le guardie²⁸.

La sua implementazione risponde a situazioni di emergenza riconosciute, nelle quali è considerato necessario limitare severamente i diritti dei detenuti per ripristinare e mantenere la sicurezza. La finalità del 41-*bis* non è quindi punitiva, bensì precauzionale: mira a prevenire che detenuti particolarmente pericolosi possano continuare a esercitare influenze criminali dall'interno del carcere. Questo regime è quindi progettato per interrompere le attività illecite e garantire la protezione degli altri detenuti e del personale carcerario.

Inizialmente concepito come una soluzione temporanea alle emergenze carcerarie, il regime detentivo noto come 41-*bis* si è rivelato nel tempo una misura assai più severa di quanto previsto originariamente. Questo regime impone un isolamento totale del detenuto, senza alcun contatto esterno, per un periodo iniziale di quattro anni, estendibile per ulteriori due anni se persistono i rischi di comunicazione con il mondo esterno o all'interno del carcere stesso, in particolare se il detenuto mantiene legami attivi con organizzazioni criminali, terroristiche o eversive.

Lo scopo principale del 41-*bis* è quello di bloccare la trasmissione di ordini, informazioni o qualsiasi altro tipo di comunicazione tra i detenuti e le loro organizzazioni criminali, sventando così la continuazione delle attività illecite dal carcere. Il potere di applicare questa norma è detenuto dal governo, specificatamente dal Ministro di Grazia e Giustizia, e non dall'autorità giudiziaria.

Le decisioni del Ministro di Grazia e Giustizia sono guidate da criteri ben definiti: sono limitate nel contenuto, poiché possono comportare la sospensione totale o parziale delle normali regole di trattamento dei detenuti; sono mirate nel fine, ossia il ripristino dell'ordine e della sicurezza all'interno delle strutture

²⁸ S. Sturniolo, *Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es*". Cade il divieto di "cuocere cibi" per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-*bis* ord. pen. Riflessioni a seguito della sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale, in *dirittifondamentali.it*, 1, 2019, p. 35 s.

penitenziarie; sono vincolate nel tempo, limitate alla durata strettamente necessaria per gestire l'emergenza; e sono obbligate nella forma, dovendo essere motivate adeguatamente.

Per giustificare la decisione di mantenere la competenza del Ministro nel gestire l'applicazione, la proroga e la revoca del regime detentivo speciale del 41-bis, si è sottolineata la necessità di una gestione efficiente del sistema. La centralizzazione di tale autorità in un organo di vertice è stata vista come la soluzione più adeguata per assicurare decisioni rapide e per coordinare le informazioni essenziali²⁹.

Tuttavia, gli argomenti a favore del mantenimento della competenza ministeriale non sembrano decisivi. Al contrario, esistono motivazioni sostanziali che supportano una diversa assegnazione di tale potere, specificamente verso l'autorità giudiziaria. Questa prospettiva è supportata da recenti sviluppi, sia in termini di evoluzione della giurisprudenza costituzionale relativa all'esecuzione penale sia per i rischi di strumentalizzazione politica che tale scelta governativa comporta. Un esempio significativo di queste problematiche è il caso Cospito³⁰, che ha messo in luce le complessità e le controversie legate all'attuale configurazione del potere di gestione del 41-bis.

Il regime penitenziario più rigoroso è chiaramente destinato ai detenuti coinvolti in crimini legati al terrorismo, alla sovversione dell'ordine democratico o alla criminalità organizzata, come specificato nel primo comma dell'articolo 41-bis. Tuttavia, un'applicazione meno restrittiva della norma potrebbe inappropriatamente estendere la sua portata anche a reati non collegati direttamente agli scopi del regime, come nel caso di reati legati alla distribuzione di materiale pedopornografico. Le modifiche legislative apportate nel tempo hanno migliorato significativamente la struttura dell'articolo 41-bis, evidenziando alcuni aspetti chiave: l'integrazione delle decisioni della Corte

²⁹ A. Della Bella, *Carcere e 41 bis: tra poteri del Ministro della Giustizia e opportunità di affermare la riserva di giurisdizione. Note a margine del caso Cospito e di una recente decisione della Cassazione*, in *Sistema penale*, 20 marzo 2023.

³⁰ G.L. Gatta, *Estremismo ideologico dal carcere e 41 bis: dalla Cassazione nuovi spunti di riflessione sul caso Cospito*, in *Sistema penale*, 6 aprile 2023.

Costituzionale che hanno definito i limiti di applicazione del regime, sia nel contesto interno che esterno; la dettagliata descrizione del contenuto del regime derogatorio; l'istituzione di protezioni giurisdizionali contro i provvedimenti impositivi, compresa la definizione dell'autorità giudiziaria responsabile, l'ambito di questa revisione giudiziale e il processo per tale esame; la precisa definizione dei termini per la durata del decreto iniziale e delle eventuali proroghe³¹.

Attualmente, l'articolo 41-*bis* del codice penitenziario si articola in otto commi, risultato di molteplici interventi legislativi motivati dalla necessità di adattare il regime speciale alle fluttuanti esigenze di risposta all'intensificarsi della criminalità mafiosa e all'evoluzione del sistema giuridico penitenziario.

2. La natura giuridica dell'art. 41-bis o.p.

Tra gli studiosi esiste un dibattito circa la finalità e la natura giuridica del regime del 41-*bis*. L'obiettivo di questa misura non è tanto garantire la sicurezza interna del carcere, dove i detenuti considerati pericolosi sono confinati, quanto piuttosto assicurare la sicurezza pubblica al di fuori delle mura penitenziarie. Si sostiene³² che la norma sia volta a proteggere la società impedendo o limitando le connessioni dei detenuti con le organizzazioni criminali attive all'esterno.

La funzione principale del regime è quindi di natura preventiva, mirata a salvaguardare la sicurezza pubblica. La ragione sottostante si concentra sulla disgregazione delle strutture mafiose, impedendo agli esponenti di spicco di queste organizzazioni, una volta incarcerati per crimini gravi, di continuare a contribuire alle attività criminali, anche dal carcere ordinario. Ciò si basa sull'assunto, in qualche modo paradossale, che la detenzione convenzionale,

³¹ G.L. Gatta, *Estremismo ideologico dal carcere e 41 bis: dalla Cassazione nuovi spunti di riflessione sul caso Cospito*, cit.

³² P. Corvi, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, cit., p. 119.

sebbene restrittiva, non sia sufficiente a contenere o neutralizzare la minaccia rappresentata da alcuni individui, i cui livelli di pericolosità, come dimostrato da esperienze giudiziarie, potrebbero persino intensificarsi durante la reclusione ordinaria³³.

Il regime detentivo del 41-*bis* è stato introdotto nell'ordinamento giuridico con un obiettivo chiaro: affrontare esigenze specifiche di ordine e sicurezza derivanti dalla necessità di interrompere e prevenire le comunicazioni tra detenuti affiliati a organizzazioni criminali e tra questi e membri dell'organizzazione ancora in libertà. Il regime cerca di eliminare o limitare drasticamente i contatti che, come dimostrato dall'esperienza, potrebbero verificarsi attraverso le opportunità offerte dal normale regime carcerario, il quale, nel perseguire il reinserimento sociale, può involontariamente facilitare tali connessioni.

Il 41-*bis* si distacca dalla logica della detenzione tradizionale e dalle norme generali di contenimento stabilite dalla legge n. 354/1975. Riconoscendo le insufficienze di questi approcci nel contrastare forme particolarmente pericolose di criminalità organizzata, impone restrizioni molto severe e invasive sulla vita personale del detenuto, con l'intento dichiarato di rendere il carcere impermeabile alle influenze esterne, concentrandosi sulla neutralizzazione della minaccia rappresentata dal detenuto.

Tuttavia, come si è notato³⁴, l'obiettivo esplicito del regime risulta limitato e non sempre chiarisce in modo adeguato i suoi effetti. La sospensione di certe norme trattamentali non è sempre giustificabile con la loro effettiva capacità di prevenire legami pericolosi del detenuto con l'esterno. Di fatto, questo approccio può rendere l'esecuzione della pena più severa e accrescere significativamente la sofferenza dei detenuti, senza necessariamente

³³ V. Macrì, Art.41- *bis* 2° comma O.P. - Seminario di studi, 2-3 luglio 2007, in www.csm.it, 2008.

³⁴ F. Giunta, S. Ardita, M. Pavarini, *Il "carcere duro" tra efficacia e legittimità*, in *Criminalia*, 2007, p. 265.

raggiungere gli scopi di sicurezza proclamati. Pertanto, si è osservato³⁵ che la funzione del regime del 41-bis si estende ben oltre la semplice prevenzione, abbracciando aspetti di repressione. Con l'adozione di questo regime, l'esecuzione penale si trasforma in uno strumento attivo dello Stato nella lotta contro la criminalità organizzata, in particolare quella mafiosa. Si introduce così una sorta di "sottosistema autonomo o un modello di disciplina differenziata", che si configura da un lato con l'intensificazione delle condizioni carcerarie che rendono la vita in prigione particolarmente rigida e punitiva, mirando a una severa neutralizzazione della pericolosità individuale del detenuto.

Dall'altro lato, il sistema prevede forti incentivi, come la riduzione delle pene e l'accesso facilitato a misure alternative come l'affidamento in prova oltre il limite di tre anni e altri benefici, come permessi premio per i detenuti che entrano in programmi di protezione come pentiti o collaboratori di giustizia.

Questo sistema di estreme ricompense e condizioni carcerarie severe è visto come essenziale per facilitare una "soave inquisizione" che possa incentivare i detenuti a cooperare, fondato sull'idea, più o meno esplicita e riconosciuta a vari livelli, che la detenzione ordinaria non interrompa di per sé i legami associativi esistenti.

Inoltre, al regime del 41-bis sono attribuite anche funzioni deterrenti verso membri delle organizzazioni criminali che non sono ancora stati catturati, nonché obiettivi di rieducazione, benché questi ultimi siano spesso messi in ombra dalle pratiche più punitive del regime³⁶.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza costituzionale³⁷, l'applicazione del regime del 41-bis, in particolare del comma 2, non deve annullare né interrompere le attività di osservazione e trattamento individualizzato che sono previste dall'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario. Analogamente, non deve precludere la partecipazione dei detenuti a iniziative culturali, ricreative,

³⁵ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale, parte generale*, 2014, p. 762

³⁶ M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2010, p. 185.

³⁷ Corte Cost. n.376/1997.

sportive e di altro tipo, che contribuiscono allo sviluppo della personalità, ai sensi dell'art. 27 del medesimo ordinamento. Queste attività, per i detenuti sottoposti a tale regime, devono essere organizzate in modo da evitare connessioni e contatti rischiosi che il regime mira a limitare. Pertanto, il 41-*bis* non è concepito come una misura che incrementa la penalizzazione dei detenuti o che ha la sola funzione di contenere in maniera afflittiva.

Il regime del 41-*bis* incorpora le funzioni tradizionalmente assegnate alla pena, quali retribuzione, prevenzione generale e prevenzione speciale. Non è una pena diversa o aggiuntiva rispetto a quelle già previste dal nostro sistema penale. Piuttosto, è una modalità di esecuzione delle pene di reclusione o ergastolo, riaffermando le funzioni convenzionali attribuite alla pena nel nostro ordinamento giuridico³⁸. È rilevante ricordare che, secondo la prevalente interpretazione della Corte Costituzionale, si propende verso una visione polifunzionale della pena, che bilancia la retribuzione, la prevenzione generale e gli obiettivi rieducativi. La legge, influenzata dall'orientamento politico del legislatore, deve considerare equamente queste tre funzioni. In caso di valorizzazione di una funzione rispetto alle altre, ciò deve essere fatto in modo razionale e nei limiti della ragionevolezza.

Benché la rieducazione sia un precetto costituzionale, la legittimità della pena persiste anche quando le condizioni per realizzare tale finalità siano minime o assenti. Ciò sottolinea che, oltre alla rieducazione, dissuasione, prevenzione e difesa sociale sono fondamenti essenziali della pena³⁹.

Parte della dottrina⁴⁰ critica la visione polifunzionale della pena, considerandola una sorta di "rotonda stradale" che, pur orientando in molteplici direzioni, rischia di disorientare e di far perdere di vista la direzione primaria indicata dalla Costituzione: la rieducazione del condannato. Quest'ultima è

³⁸ A. Pugiotto, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in www.penalecontemporaneo.it, 2014.

³⁹ V. Manca, S. Bulighin, *Il difficile equilibrio nel giudizio di bilanciamento tra contrapposte esigenze di rango costituzionale: la disciplina dei colloqui visivi per i detenuti in regime di "carcere duro"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 2023, p. 1207 ss.

⁴⁰ A. Pugiotto, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, cit.

infatti l'unica finalità esplicitamente menzionata nell'art. 27, comma 3, Cost. Secondo questa visione, il principio della rieducazione dovrebbe avere un carattere universale e non prevedere distinzioni tra i diversi reati o tra i condannati, né tantomeno giustificare differenziazioni nel regime penitenziario basate sul tipo di reato o sull'autore del reato.

Tuttavia, con l'adozione di regimi come quello del 41-*bis*, il sistema carcerario rischia di trasformarsi in uno strumento di pressione usato per ottenere informazioni, agendo come una sorta di "protesi aguzzina"⁴¹ dell'attività investigativa. In questo senso, le restrizioni imposte spesso nel regime di carcere duro, che sono state intensificate e possono apparire vessatorie, non corrisponderebbero alla necessità dichiarata di prevenire la comunicazione tra i capi delle organizzazioni criminali incarcerati e i loro complici all'esterno, ma piuttosto servirebbero a scopi occulti.

Inoltre, ogni atto che infligge intenzionalmente a una persona grave dolore o sofferenza fisica o mentale per ottenere informazioni o confessioni è definito come tortura dall'articolo 1 della Convenzione ONU contro la Tortura del 1984, un termine che non si esita a richiamare per descrivere le condizioni del 41-*bis*. Inteso in questi termini, l'art. 41-*bis* è strumentale soprattutto a fini di "polizia preventiva", risultando così estraneo agli obiettivi di esecuzione penale che dovrebbero principalmente mirare al recupero e alla rieducazione del detenuto, piuttosto che alla mera estrazione di collaborazioni con la giustizia⁴².

3. Funzione rieducativa della pena e carcere duro: profili critici

L'art. 27, comma 3, Cost. stabilisce che le pene non devono consistere in trattamenti disumani e devono mirare alla rieducazione del condannato, sottolineando l'importanza di un approccio umanitario alla sanzione penale.

⁴¹ S. Romice, *Brevi note sull'art. 41 bis O.P.*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 12, 2017, p. 22.

⁴² F. Fiorentin, *Appunti in tema di riforma degli artt. 4 bis e 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354*, in *Giust. Pen.*, 3, 2003, p. 439.

Sebbene la legge sull'ordinamento penitenziario del 1975 abbia subito adottato i principi di rieducazione e risocializzazione, l'attenzione legislativa dell'epoca si concentrava principalmente sulle misure alternative alla detenzione, trascurando gli aspetti legati ai diritti dei detenuti. Ci sono principalmente due ragioni per questa lacuna.

In primo luogo, il contesto sociale dell'epoca giocava un ruolo decisivo. Dopo il 1975, l'Italia ha visto un aumento della legislazione emergenziale, risposta dello Stato alla crescente criminalità politica e comune che generava un allarme sociale diffuso. Questo ha portato a una predominanza delle politiche repressive come mezzo principale per contenere il crimine.

In secondo luogo, persistevano dubbi sulla reale efficacia rieducativa della pena, dovuti in parte all'obsolescenza delle strutture carcerarie e alla staticità dell'amministrazione giudiziaria. Questo ha reso il sistema penitenziario italiano relativamente insensibile all'entusiasmo per il trattamento rieducativo che si stava sviluppando in altri contesti⁴³.

La situazione inizia a cambiare solo con l'introduzione del cosiddetto "doppio binario penitenziario", che legittima approcci differenziati al trattamento dei detenuti, a seconda del tipo di crimine commesso. A partire da questo momento, attraverso gli interventi continui della Corte Costituzionale, si è cercato di definire un nucleo irriducibile di diritti umani che nemmeno il carcere di massimo rigore può limitare, stabilendo così garanzie fondamentali per la tutela dei diritti individuali dei detenuti⁴⁴.

Il concetto di esecuzione della pena si deve coniugare con l'obiettivo di non aggravare ulteriormente la condizione del detenuto oltre la reclusione stessa, ma piuttosto facilitare le condizioni per un suo efficace reinserimento nella società. Benché la privazione della libertà sia una componente intrinseca della pena, questo stato non dovrebbe compromettere diritti umani fondamentali, come quelli legati allo sviluppo personale e affettivo-sessuale del detenuto.

⁴³ M. Rampioni, *Il carcere «duro»: una condanna alla solitudine*, in *Processo penale e giustizia*, 4, 2021.

⁴⁴ A. Pugiotto, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, cit.

È importante notare che, nonostante la legislazione non lo specifichi esplicitamente, la condizione di chi è sottoposto al regime del 41-bis implica una notevole riduzione delle attività rieducative e di trattamento previste dagli articoli 13 e 27 dell'ordinamento penitenziario. Questo avviene perché tali attività, che mirano a favorire la socializzazione e la risocializzazione dei detenuti, sono in contrasto con gli obiettivi del regime speciale, che è principalmente orientato a rafforzare l'aspetto custodiale del carcere limitando i contatti dei detenuti sia tra loro sia con l'esterno⁴⁵.

Tuttavia, anche in questo contesto, è essenziale affrontare la questione della compatibilità del regime detentivo speciale con il principio di umanità del trattamento. Detenzioni prolungate che si configurano come isolamento dal resto della comunità carceraria possono infatti ledere questo principio. Parallelamente, persiste l'obbligo dello Stato di perseguire il principio di rieducazione, sebbene attraverso modalità diverse da quelle tradizionali. Lo Stato deve quindi garantire la disponibilità di opportunità che incoraggino i detenuti a distaccarsi dalle organizzazioni criminali e a intraprendere un percorso di reintegrazione nella società⁴⁶.

La terminologia "carcere duro" riflette la severità delle restrizioni imposte ai detenuti, ma parallelamente alimenta la percezione che il carcere ordinario sia diventato meno intimidatorio di un tempo, un tempo in cui si credeva generasse un deterrente efficace contro la criminalità per il suo stesso ambiente terrificante.

Un secolo di ricerche scientifiche ha evidenziato le inefficaci concezioni della pena basate su questa paura. Nell'attuale clima sociale, caratterizzato da paure e frustrazioni, si rinnova l'attrazione verso un'immagine del carcere priva di indulgenze, mantenendo vive le aspre condizioni di detenzione. Tuttavia, si potrebbe dimostrare che per molti detenuti nelle sezioni comuni, le condizioni di vita carceraria non sono cambiate significativamente. Nonostante l'ideale che

⁴⁵ A. Pugiotto, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, cit.

⁴⁶ A. Della Bella, *Carcere duro [art. 41 bis]*, cit.

il carcere serva come luogo di riflessione e revisione critica dei propri reati, la realtà spesso smentisce questo scopo. I detenuti trascorrono il loro tempo inattivi, senza lavorare, studiare o partecipare ad attività costruttive, confinandosi spesso a riflettere sull'ingiustizia del sistema penale con i propri compagni di detenzione. Questo stallo, piuttosto che rieducare, tende a rafforzare atteggiamenti e comportamenti criminali, con la rigidità del carcere che ostacola l'accesso a stimoli ed esperienze che potrebbero favorire un cambiamento positivo nella percezione di sé e delle proprie azioni⁴⁷.

Il carcere duro, ormai non più limitato a situazioni straordinarie, è percepito sempre più come il "vero carcere", quello che non indulgente verso i detenuti ritenuti irrecuperabili. Questa è una questione significativa: il regime del 41-bis (insieme all'articolo 4-bis, che vieta i benefici penitenziari a chi ha commesso certi reati) ha superato le sue intenzioni originali trasformandosi in un modello penitenziario prevalente. Nonostante la Costituzione sottolinei l'obiettivo rieducativo delle pene, c'è chi vorrebbe modificarne l'articolo per cambiare questa visione, ribadendo che la prigione deve essere principalmente un luogo di sofferenza, privazione e segregazione. In questo modo, il sistema penale sembra perdere significato e efficacia senza un regime di carcere duro⁴⁸.

Proprio perché diventato un modello, il 41-bis è applicato in modo meno eccezionale, e le sue pratiche, che compromettono i diritti fondamentali, sono spesso arricchite di norme e prescrizioni lasciate alla discrezione dell'amministrazione penitenziaria. E poiché è un modello consolidato, ci si astiene dal riformarne la disciplina per renderla più rigorosa in termini di presupposti, obiettivi e modalità applicative. Il "carcere duro" è considerato essenziale per affrontare fenomeni criminali la cui gravità è amplificata dal senso di allarme che generano, poiché un carcere tradizionale non è più ritenuto sufficiente. Il regime detentivo del 41-bis funziona come una prigione

⁴⁷ A. Menghini, *Internati e 41-bis ord. penit.: tra duplicazione di pena e principio rieducativo*, in *Giurisprudenza italiana*, 3, 2022, p. 725 ss.

⁴⁸ R. Cornelli, *Una breve riflessione sull'applicazione del 41bis ad Alfredo Cospito*, in *Sistema penale*, 15 marzo 2023.

all'interno della prigione, distinguendosi per essere particolarmente oppressivo rispetto al carcere standard. Questo regime si caratterizza per un complesso sistema di isolamento, frequenti perquisizioni, censure, numerosi divieti e restrizioni su pacchi e visite, riducendo significativamente i diritti dei detenuti⁴⁹.

La giustificazione per l'attivazione del carcere duro risiede nella pericolosità sociale, la quale è determinata non dal comportamento del detenuto, ma dalle attività dell'organizzazione criminale a cui appartiene. Questa pericolosità, essendo legata a fattori esterni, è estremamente complicata da confutare.

I detenuti sotto il 41-*bis*, nel tentativo di revocare il regime, si trovano di fronte a una prova quasi impossibile. L'unica opzione concreta rimane la collaborazione con le autorità giudiziarie. Inoltre, il trattamento riservato a chi è sottoposto a questo regime difficilmente può essere considerato rieducativo, dato che il detenuto è spesso escluso dalla possibilità di lavorare o partecipare ad altre attività rieducative all'interno del carcere⁵⁰.

La gravità di questa situazione è accentuata dal fatto che anche i detenuti in custodia cautelare, che non sono stati ancora giudicati e potrebbero essere assolti, possono essere sottoposti al regime duro.

L'obiettivo principale di questa normativa è interrompere qualsiasi contatto tra il detenuto e l'organizzazione criminale di cui fa parte, assegnando al carcere un ruolo nella lotta contro la criminalità organizzata che va oltre le sue funzioni tradizionali.

Pertanto, il 41-*bis* è una misura nata principalmente per neutralizzare i mafiosi e potenzialmente per generare collaboratori di giustizia, ma non è affatto orientata alla rieducazione⁵¹. Se esiste un articolo dell'ordinamento penitenziario che potrebbe essere considerato incompatibile con i principi

⁴⁹ B. Bocchini, *Modi e tempi dei controlli sul "carcere duro"*, in *Giurisprudenza italiana*, 11, 2004, p. 2146 ss.

⁵⁰ S. Anastasia, V. Calderone, L. Manconi, *Abolire il "carcere duro". Legittimità e limiti del 41-bis alla luce della sua applicazione*, in *Criminalia*, 2016, p. 263 ss.

⁵¹ S. Anastasia, V. Calderone, L. Manconi, *Abolire il "carcere duro". Legittimità e limiti del 41-bis alla luce della sua applicazione*, cit., p. 267 ss.

costituzionali, è proprio l'articolo 41-*bis*. Di fronte a questa realtà, un governo impegnato a conformare il carcere ai dettami della Costituzione dovrebbe agire con urgenza per riformare tale norma⁵².

4. La lotta alla criminalità organizzata espressione del secondo binario penitenziario

Il dibattito politico spesso ruota intorno alle distinzioni tra sostenitori della "giustizia dura" e difensori dei diritti garantiti, focalizzandosi prevalentemente su riforme processuali, sulla prescrizione e sugli strumenti investigativi, ma tende a trascurare il sistema penitenziario. Questa sorta di confronto ha permesso che si sviluppasse, quasi indisturbato, un diritto penale scisso in due realtà nettamente distinte, ben oltre la tradizionale discussione sul "doppio binario" riservato ai reati di criminalità organizzata. Si è venuta a creare una grande divisione: da un lato un sistema per i reati di colletti bianchi, che continua ad attrarre grande attenzione politica e dibattiti sulla giustizia, e dall'altro un insieme di reati considerati socialmente allarmanti, per i quali l'unica risposta ritenuta adeguata sembra essere quella repressiva.

L'azione di sciopero della fame di Alfredo Cospito ha interrotto questo silenzio intenzionale, mostrando come il sistema penale, nel corso degli anni, si sia evoluto attorno a misure emergenziali che hanno finito per strutturare il suo funzionamento quotidiano. Questo ha portato alla creazione di un diritto penale "speciale", originariamente giustificato come necessario per affrontare situazioni di emergenza come il terrorismo e successivamente la criminalità organizzata. Questo sottosistema speciale si estende dalla definizione dei reati alla determinazione delle pene e all'esecuzione penale, fino al regime carcerario⁵³.

⁵² G. Esposito, *Carcere e Costituzione: i settant'anni dell'utopia rieducativa*, in *Altalex*, 1° giugno 2018.

⁵³ G. Amendola, *Tra carcere duro e pene fisse: il doppio binario del sistema penale autoritario*, in *Archivio penale*, 2023, p. 5.

Questo "ramo speciale", costruito per combattere le organizzazioni criminali, è diventato la norma all'interno del sistema penale, consolidando la funzione puramente repressiva del carcere e distaccandosi dalle aspirazioni rieducative delineate dalla Costituzione. Regimi esplicitamente repressivi come il "carcere duro" del 41-*bis* o l'ergastolo "ostativo", che impedisce l'accesso ai benefici penitenziari, sono esempi emblematici di questa problematica tendenza. Piuttosto che rappresentare eccezioni, queste misure indicano una direzione prevalente che necessita di una radicale inversione di rotta politica e culturale che coinvolga l'intera strategia di politica criminale.

Dal momento della sua implementazione con la legge del 26 luglio 1975, n. 354, conosciuta come ordinamento penitenziario, il sistema carcerario italiano ha dovuto affrontare diverse emergenze criminali, iniziando con il terrorismo e successivamente con la criminalità camorristica e mafiosa. La risposta a queste sfide è stata gestita giuridicamente mediante restrizioni, come quelle stabilite dagli articoli 4-*bis* e 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario, che limitano o posticipano l'accesso a misure alternative alla detenzione⁵⁴.

Dal punto di vista amministrativo, la sicurezza è stata inizialmente garantita attraverso l'istituzione di carceri di massima sicurezza e, successivamente, mediante l'adozione di vari circuiti di detenzione differenziati. Inoltre, il regime di sorveglianza speciale (articolo 14-*bis*) e la sospensione delle regole di trattamento, originariamente regolate dall'articolo 90 e ora sostanzialmente reincorporate nell'articolo 41-*bis*, funzionano come strumenti di contenimento. Questa configurazione ha spesso reso difficile l'accesso al giudice, a causa del carattere amministrativo degli interlocutori coinvolti, come la direzione del carcere, il PRAP, il DAP e il Ministro della Giustizia. Allo stesso tempo, le disposizioni dell'articolo 4-*bis*, così come le restrizioni automatiche dell'articolo 58-*quater*, introducono spesso presunzioni di pericolosità sociale difficili da confutare attraverso i normali strumenti processuali, e non sempre giustificate da reali necessità di sicurezza.

⁵⁴ G. Esposito, *Carcere e Costituzione: i settant'anni dell'utopia rieducativa*, cit.

A più di un quarto di secolo dall'introduzione di questa cornice penitenziaria, gli articoli 4-*bis* e 41-*bis*, sebbene abbiano subito numerosi interventi legislativi e siano stati oggetto di diverse sentenze costituzionali che ne hanno significativamente limitato l'ambito applicativo, rappresentano ancora oggi l'epicentro del doppio binario penitenziario⁵⁵.

È fondamentale riconoscere che una pena irrimediabilmente senza prospettiva di speranza è incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali. La percezione che il detenuto soggetto all'articolo 4-*bis* sia perennemente pericoloso è una visione che necessita di essere rivista. Nemmeno durante la pandemia, con l'introduzione del decreto legge ristori n. 137 del 2020 che replicava le disposizioni del decreto legge n. 18 del 2020, si è modificata questa tendenza, continuando a imporre barriere all'accesso dell'unica misura concepita per ridurre la popolazione carceraria per i detenuti condannati per crimini di tale natura, e persino quando questi sono mischiati a reati meno gravi, creando una situazione contraria ai dettami costituzionali e al diritto applicato⁵⁶.

L'adozione di un "doppio binario" appare come una soluzione ideale per soddisfare gli slogan politici su deterrenza e certezza della pena, dove emerge «la necessità di usare la fase esecutiva per eliminare qualsiasi chance di reinserimento sociale del condannato, come una forma di punizione definitiva che segue il termine del processo e trascende la pena stessa»⁵⁷.

In virtù di queste considerazioni, si argomenta che, pur riconoscendo l'esigenza di una riforma complessiva per rendere più razionale l'accesso ai benefici penitenziari, è essenziale una graduale attenuazione delle restrizioni, affidando ai giudici il compito di valutare le circostanze individuali di ciascun caso⁵⁸.

⁵⁵ G. Esposito, *Carcere e Costituzione: i settant'anni dell'utopia rieducativa*, cit.

⁵⁶ M. Pelissero, *Il percorso sospeso: la posta in gioco "radicale" dell'ergastolo ostativo*, in *Diritto penale e processo*, 8, 2021, p. 1001 ss.

⁵⁷ V. Manca, *Regime ostativo ai benefici penitenziari*, Milano, 2020, p. 84 ss.

⁵⁸ M. Pelissero, *Il percorso sospeso: la posta in gioco "radicale" dell'ergastolo ostativo*, cit., p. 1006 ss.

5. I destinatari del provvedimento

Il provvedimento di sospensione, estremamente personalizzato, si applica a singoli detenuti o internati riconosciuti colpevoli o imputati per reati specificati nella prima parte del comma 1 dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Questo contiene reati commessi per sfruttare o facilitare attività di associazioni mafiose, criminali, terroristiche o eversive, dove esistono indizi sufficienti per presumere connessioni con tali organizzazioni. Al 31 ottobre 2022, il numero di detenuti soggetti a questo regime era di 728, mostrando un incremento rispetto ai 473 del 1993 e ai 577 del 2005⁵⁹. Mettendo in relazione questi dati con quelli relativi ai provvedimenti ministeriali di applicazione del regime - 55 nel 1993, 9 nel 2015, e 16 nel 2022 - e considerando che le revocazioni sono notevolmente inferiori rispetto ai nuovi ingressi, si osserva un trend di costante aumento dei detenuti sottoposti a questo regime. Tra i 728 detenuti sotto il regime 41-bis a fine ottobre 2022, 242 erano associati alla camorra, 195 alla 'Ndrangheta e 232 a Cosa Nostra. Altri 55 erano detenuti per reati legati ad altre associazioni mafiose e quattro per reati di terrorismo nazionale e internazionale. Il numero delle donne detenute era di 12. Nonostante l'espansione dei reati inclusi nell'articolo 4-bis o.p. abbia allargato il potenziale campo di applicazione del decreto ministeriale, questo strumento viene prevalentemente impiegato per reati associati al crimine organizzato, al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico⁶⁰.

Quando un individuo è detenuto per più reati, alcuni dei quali rientrano nei casi impeditivi specificati dall'articolo 4-bis, comma 1° dell'ordinamento penitenziario, non si applica il principio giurisprudenziale dello "scioglimento del cumulo". Questo, a seguito della summenzionata modifica normativa introdotta nel 2009, permette che il regime restrittivo possa continuare ad

⁵⁹ M. Bortolato, *L'art. "41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti*, in *Questione giustizia*, 27 febbraio 2023.

⁶⁰ M. Bortolato, *L'art. "41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti*, cit.

essere applicato anche se la pena o la misura cautelare per i reati impeditivi è stata completata, basandosi sul principio di unicità della pena stabilito dall'articolo 76 del codice penale. In contrasto, il principio giurisprudenziale opposto sostiene che, una volta espiata la pena per uno dei reati impeditivi, il condannato dovrebbe riacquistare la libertà e la sua pericolosità sociale dovrebbe essere gestita con altri strumenti. In teoria, la persona potrebbe accedere ai benefici penitenziari se operasse lo "scioglimento", ma nella pratica il regime differenziato continua a essere applicato. Il decreto legge del 31 ottobre 2022 n. 162, convertito in legge il 30 dicembre 2022 n. 199, ha tentato di risolvere questa incongruenza.

Inoltre, il criterio per determinare i destinatari di questo regime, definito nel 2002, richiede che vi siano elementi concreti che indichino la persistenza di collegamenti con un'organizzazione criminale. Non è sufficiente la mera accusa di un reato, ma è necessaria una prova effettiva di tali collegamenti⁶¹.

La giurisprudenza costituzionale ha anche chiarito che le restrizioni imposte ai detenuti non devono essere considerate come una anticipazione della pena, ma piuttosto come misure cautelari. Pertanto, questo regime si applica anche agli imputati, rispettando il principio della presunzione di innocenza, così come agli internati, ovvero a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva come la casa lavoro e la colonia agricola. Attualmente, il numero di internati soggetti a questo regime è molto limitato, ammontando a solo cinque individui. Il decreto ministeriale che regola il regime carcerario speciale prevede inizialmente un periodo di applicazione di quattro anni, seguito da possibili proroghe biennali. Per legittimare ogni proroga, è necessaria una motivazione basata su elementi attuali che dimostrino che il detenuto ha mantenuto la capacità di collegarsi con l'organizzazione criminale di appartenenza. Questa valutazione considera vari fattori: il profilo criminale del detenuto, il suo ruolo all'interno dell'organizzazione, eventuali nuove accuse che non erano state

⁶¹ V. Manes, V. Napoleoni, *Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di carcere duro: nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali*, in *Dir. pen. cont.*, 3 luglio 2013.

valutate precedentemente, e le informazioni sul rischio sociale fornite dalle forze di polizia locali⁶².

Altresì rilevante è l'effettiva attività del gruppo criminale. Si esamina anche il tenore di vita dei familiari del detenuto, verificando se le loro entrate siano legittime, il che può indicare se il detenuto riceva ancora supporto dall'organizzazione criminale o se vi siano segnali di un continuo coinvolgimento negli affari illeciti del clan.

Un altro aspetto importante è l'efficacia del trattamento penitenziario, che per i detenuti sottoposti a questo regime rigoroso si scontra con la significativa restrizione delle opportunità di interazione con il personale e la partecipazione a attività di risocializzazione⁶³.

La normativa specifica che il semplice trascorrere del tempo non deve essere considerato un fattore influente sulla capacità del detenuto di mantenere contatti con l'organizzazione criminale, né può essere usato per attestare che l'organizzazione non sia più attiva.

6. Il procedimento applicativo

Il regime speciale noto come *41-bis* può essere attuato in due specifiche situazioni. Inizialmente, può essere impiegato in risposta a circostanze eccezionali, come rivolte carcerarie o altre gravi crisi di emergenza. In tali eventi, il Ministro della Giustizia ha la facoltà di interrompere temporaneamente l'applicazione delle norme standard di trattamento penitenziario, sia in tutto l'istituto che in parti specifiche di esso. Questa interruzione è giustificata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza

⁶² V. Manca, *Regime ostativo ai benefici penitenziari*, cit., p. 93 ss.

⁶³ M. Bortolato, *L'art. "41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti*, cit.

all'interno della struttura e viene mantenuta solo per il tempo strettamente necessario per raggiungere questo obiettivo⁶⁴.

La seconda situazione, che è più comune, si verifica quando esistono serie preoccupazioni legate all'ordine e alla sicurezza pubblica. Questo scenario è descritto nel secondo comma dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. In questa eventualità, le regole ordinarie di trattamento possono essere revocate per detenuti o internati riconosciuti colpevoli di specifiche categorie di reati. Questi includono reati commessi con l'intento di terrorismo, anche di natura internazionale, o di sovvertire l'ordine democratico attraverso atti di violenza, o qualsiasi crimine compiuto a supporto di un'associazione mafiosa, eversiva o terroristica.

In tali circostanze, il Ministro della Giustizia, anche su sollecitazione del Ministero dell'Interno, è autorizzato a sospendere, parzialmente o totalmente, l'applicazione delle normative di trattamento ordinarie specificamente per il detenuto in questione.

Il 41-bis, viene applicato in presenza di specifici reati indicati proprio dall'articolo della legge penitenziaria in questione. Si tratta, naturalmente, dei crimini considerati più gravi sotto il profilo dell'allarme sociale:

- aventi finalità di terrorismo;
- di associazione a delinquere di stampo mafioso;
- commessi per agevolare l'attività delle associazioni mafiose;
- di riduzione o mantenimento in schiavitù;
- di sfruttamento della prostituzione minorile;
- di tratta di persone;
- di acquisto o alienazioni di schiavi;
- di violenza sessuale di gruppo;
- di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- di associazione a delinquere per contrabbando di tabacchi lavorati all'estero;

⁶⁴ M. Bortolato, *L'art. "41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti*, cit.

- di associazione a delinquere per traffico di sostanze psicotrope o stupefacenti.
- In concreto, tale cornice normativa trova applicazione quasi esclusivamente per i c.d. mafiosi.

7. Il contenuto precettivo

Il provvedimento ministeriale prevede la sospensione, totale o parziale, delle norme di trattamento carcerario previste dall'ordinamento penitenziario, quando queste entrano in conflitto con le necessità di ordine e sicurezza. Questa sospensione consiste in restrizioni considerate "necessarie" per soddisfare tali esigenze e prevenire connessioni con organizzazioni criminali. La Corte Costituzionale ha messo in luce la necessità che esista una congruenza tra le misure adottate e le necessità che le giustificano; in caso contrario, tali misure si trasformerebbero in ingiustificate deroghe al regime ordinario con un impatto meramente punitivo⁶⁵.

Nel 2009, il legislatore ha modificato l'articolo 41-bis, introducendo un elenco dettagliato delle limitazioni. I detenuti soggetti a questo regime speciale sono collocati in sezioni o istituti carcerari preferibilmente situati in aree insulari, logisticamente separati dal resto delle strutture, e sono sottoposti a misure di alta sicurezza sia interna che esterna. L'obiettivo principale di tali misure è prevenire i contatti con le organizzazioni criminali di riferimento, evitare conflitti con gruppi rivali, e limitare interazioni con altri detenuti o internati collegati alle stesse reti criminali o alleate.

Nonostante le misure siano delineate dalla legge, l'amministrazione penitenziaria ha spesso elaborato ulteriori restrizioni, come emerge da una circolare del 2017⁶⁶ riguardante l'organizzazione del circuito detentivo

⁶⁵ M. Bortolato, *L'art. "41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti*, cit.

⁶⁶ Con la circolare del 2 ottobre 2017, n. 3676/616, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (d'ora in poi DAP) è intervenuto a disciplinare l'organizzazione del circuito detentivo speciale di cui all'art. 41-bis O.P., sulla base di un documento articolato in 37

speciale. La formulazione dell'articolo 41-*bis* introduce un'ampia genericità con l'uso dell'avverbio "principalmente", rendendo le limitazioni solo un obiettivo principale e non esclusivo, il che ha permesso l'applicazione di restrizioni che si sono rivelate esclusivamente vessatorie, non giustificate da reali esigenze di sicurezza. Questa "norma in bianco" permette all'amministrazione di adottare provvedimenti oltre a quelli esplicitamente indicati, rendendo l'elenco delle restrizioni del 2009 solo apparentemente definitivo e chiuso⁶⁷.

In regime di carcere duro, il detenuto ha il diritto di intrattenere un solo colloquio mensile con i familiari prossimi (coniuge, figli, genitori, fratelli) e conviventi. Questi incontri avvengono in ambienti appositamente allestiti per prevenire lo scambio di oggetti, generalmente separati da vetrate complete e dotati di microfoni. Dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, i colloqui possono essere sostituiti da telefonate di dieci minuti, nel caso in cui non sia possibile l'incontro visivo, mantenendo cadenze regolari per mitigare rischi di trasmissione rapida di informazioni.

Durante l'emergenza pandemica, la giurisprudenza ha evoluto permettendo ai detenuti soggetti a tale regime di sostituire i colloqui in presenza con comunicazioni audiovisive a distanza in caso di impossibilità di effettuare gli stessi fisicamente. Ai sensi di una specifica circolare, è consentito un colloquio senza la barriera di vetro soltanto con minori di dodici anni, legati al detenuto da vincoli di parentela diretta come figli o nipoti, mentre la presenza di altri familiari continua ad essere regolata dalla separazione fisica del vetro per l'intera durata dell'incontro.

La giurisprudenza ha altresì autorizzato i detenuti a comprare dolci e giocattoli di modesto valore da donare ai minori durante tali incontri esenti da

prescrizioni, ulteriormente suddivise in sottopunti, con l'aggiunta finale di una griglia applicativa (il c.d. Modello 72), contenente un'elencazione puntuale di generi alimentari, bevande, medicinali e articolari vari, concessi in regime di sopravvitto, ai detenuti sottoposti al regime.

⁶⁷ V. Manca, *Il DAP riorganizza il 41-bis o.p.: un difficile bilanciamento tra prevenzione sociale, omogeneità di trattamento ed umanità della pena. Brevi note a margine della circolare DAP n. 3676/616 del 2 ottobre 2017*, in *Dir. pen. cont.*, 6 novembre 2017.

barriere. Colloqui, chiamate e corrispondenza sono soggetti a controllo, autorizzato dall'autorità giudiziaria, ad eccezione dei dialoghi con i difensori che, per pronuncia costituzionale del 2013⁶⁸ e una successiva del 2022⁶⁹, sono esclusi da ascolto, registrazione o censura in virtù del diritto di difesa.

In casi eccezionali, stabiliti dal direttore dell'istituto, possono essere ammessi colloqui con terze parti. Le limitazioni si estendono anche ai beni ricevibili dall'esterno e agli acquisti in carcere, con l'obiettivo di precludere al detenuto di mantenere un'influenza criminale interna attraverso l'acquisizione di beni di lusso o abbigliamento di marca, nonché attraverso la ricezione di alimenti non standard come latte caldo a colazione o una dieta vegetariana. I detenuti in questo regime sono inoltre esclusi dalle rappresentanze dei detenuti. Il tempo concesso per la permanenza all'aperto è limitato a due ore giornaliere, e le attività devono svolgersi in piccoli gruppi di massimo quattro persone, strategicamente selezionate dall'amministrazione per evitare connessioni criminali intergruppo. Qualsiasi scambio di oggetti all'interno di questi gruppi è proibito, sebbene l'amministrazione possa imporre restrizioni specifiche sugli oggetti che potrebbero fungere da trasmettitori di messaggi.

Tuttavia, alcune di queste restrizioni, come il divieto di cucinare cibi e lo scambio di oggetti anche tra detenuti dello stesso gruppo, sono state considerate eccessivamente gravose e pertanto dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, rispettivamente, nel 2018⁷⁰ e nel 2020⁷¹. Queste decisioni valorizzano il principio di necessità e proporzionalità delle misure restrittive applicate ai detenuti.

La norma in bianco ex comma 2-*quater*, lettera a), del codice penitenziario consente all'amministrazione penitenziaria la facoltà di implementare misure

⁶⁸ Sentenza n. 143/2013. Cfr. M. Ruotolo, *Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis*, in *Consulta online*, 2013.

⁶⁹ Corte cost., sent. 24 gennaio 2022, n. 18. Cfr. F. Ligato, *La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che non escludeva i difensori dal novero dei corrispondenti di persone sottoposte al 41-bis per i quali è previsto il "visto" dell'autorità*, in *Sistema penale*, 2022.

⁷⁰ Corte costituzionale n. 186 del 2018.

⁷¹ Corte Costituzionale 22 maggio 2020, n. 97.

restrittive non esplicitamente previste dallo stesso comma né dalle ulteriori normative o regolamenti. Un esempio di queste misure sono le cosiddette "aree riservate"⁷², che, sebbene non delineate formalmente nella legislazione penitenziaria o nei relativi regolamenti e circolari, esistono de facto. Queste aree sono destinate alle figure di spicco dell'organizzazione criminale e sono caratterizzate da un livello di sicurezza potenziato, includendo celle singole, un'area per il passeggio e una sala per la socializzazione. Una peculiarità di queste zone è la presenza di uno o due detenuti, detti "dame di compagnia"⁷³, scelti tra coloro che sono sottoposti allo stesso regime differenziato ma di ranghi inferiori e appartenenti a gruppi criminali diversi, allo scopo di fornire un minimo di interazione sociale. Le restrizioni in queste aree speciali sono ancora più stringenti rispetto a quelle generali del regime 41-bis, con la formazione di piccoli gruppi non superiori a tre individui. Altre limitazioni riguardano l'accesso ai media, come il divieto di visualizzare canali televisivi che potrebbero permettere la ricezione di messaggi esterni tramite testi a scorrimento. Sebbene di recente sia stata consentita la visione di canali del digitale terrestre, questa rimane una misura cautelativa significativa. Inoltre, la sorveglianza tramite video in aree sensibili, come i bagni, è stata giudicata legittima dalla Corte di Cassazione⁷⁴, purché limitata all'ingresso e che le riprese non siano dettagliate. È inoltre prassi che un agente di polizia penitenziaria assista, da una posizione limitata e senza ascoltare, alle visite mediche per preservare la sicurezza senza violare il diritto alla privacy del detenuto⁷⁵.

Queste misure, benché severissime, sono soggette al controllo giurisdizionale da parte della magistratura di sorveglianza, la quale, mediante l'analisi dei reclami giurisdizionali previsti dall'articolo 35-bis o.p., valuta la loro

⁷² Cfr. C. Fiorio, *L'isola che non c'è: 'area riservata' e art. 41 bis o.p.*, in *Giur. it.*, 2014, p. 2862 ss.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ Corte di Cassazione, 11 maggio 2022, n. 18679.

⁷⁵ V. Manca, *41-bis: la videosorveglianza continua non viola i diritti fondamentali del detenuto, se ritenuto altamente pericoloso*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 11 ottobre 2018.

congruenza con gli obiettivi del regime restrittivo e la possibile violazione dei diritti dei detenuti. Tra i casi esaminati si registrano decisioni relative a perquisizioni invasive, l'uso di celle completamente spartane e la privazione di oggetti personali come specchi, tutte azioni ritenute necessarie per mitigare il rischio di comportamenti illeciti all'interno del carcere.

È importante sottolineare che le restrizioni discusse non precludono la realizzazione degli interventi trattamentali prescritti dalla normativa penitenziaria, in ossequio ai dettami della Corte Costituzionale. Quest'ultima ha infatti affermato che non possono essere interrotti o eliminati i programmi di osservazione e di trattamento personalizzato previsti dall'articolo 13 o. p., né le iniziative culturali, ricreative, sportive o di altro tipo orientate alla rieducazione del detenuto. Tuttavia, è evidente che tali programmi risultano quasi assenti per i detenuti sottoposti al regime speciale, dato che la loro organizzazione dovrebbe essere strutturata in modo tale da evitare quelle interazioni e quei collegamenti che il provvedimento ministeriale mira a limitare.

Questo argomento è strettamente connesso alle modifiche legislative recenti, specificamente al decreto legislativo del 31 ottobre 2022 n. 162, convertito nella legge del 30 dicembre 2022 n. 199, che ha riformulato il comma 2 dell'articolo 4-*bis* o. p. Questa norma ora stabilisce che i benefici penitenziari possono essere accordati a un detenuto o internato in regime speciale di detenzione, come quello previsto dall'articolo 41-*bis*, solo dopo che il regime speciale sia stato revocato o non rinnovato. Questa disposizione chiarisce l'incompatibilità tra la sottoposizione al regime differenziato e l'accesso ai benefici penitenziari, rendendo di fatto improbabile che richieste di permessi premio o misure alternative vengano accolte, poiché presupporrebbero una diminuzione della pericolosità sociale del detenuto. Di conseguenza, l'inammissibilità di tali richieste viene ora legata direttamente allo status amministrativo del regime differenziato, e non a un provvedimento

giurisdizionale, escludendola così dalle garanzie costituzionali stabilite dall'art. 13, comma 2, Cost⁷⁶.

Il controllo giurisdizionale del Tribunale di sorveglianza di Roma sulle decisioni relative all'imposizione del regime differenziato è circoscritto, per disposizione normativa del 2009, esclusivamente ai presupposti di applicazione del regime stesso, senza estendersi alla valutazione della proporzionalità delle restrizioni trattamentali rispetto agli scopi perseguiti. Tuttavia, è compito della giurisdizione capillare esercitata dai magistrati di sorveglianza nelle località dove si trovano gli istituti di detenzione, verificare che tali limitazioni, benché normativamente previste, non entrino in conflitto con i diritti fondamentali dei detenuti.

La Corte Costituzionale, attraverso una serie di pronunce, ha precisato che le restrizioni alle norme di trattamento devono essere esaminabili concretamente in termini di adeguatezza e congruenza con le finalità di sicurezza che giustificano l'applicazione del regime speciale. Infatti, secondo la Corte, le misure non possono eccedere il necessario per la tutela dell'ordine e della sicurezza. Qualsiasi misura che non si ricolleggi strettamente a queste esigenze, si trasformerebbe in una ingiustificata deviazione dal regime ordinario di detenzione, assumendo un carattere puramente punitivo non giustificato dalla funzione assegnata dalla legge al provvedimento ministeriale.

In questa cornice, è essenziale considerare anche gli input provenienti da organismi internazionali e nazionali che monitorano le condizioni detentive. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) periodicamente pubblica rapporti che valutano la congruità e l'umanità delle condizioni di detenzione, così come fanno a livello nazionale diverse entità. Tra questi, spiccano le raccomandazioni del Tavolo II degli Stati generali dell'esecuzione penale (aprile 2016), i rapporti della Commissione straordinaria per la tutela dei diritti umani del Senato, e quelli del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

⁷⁶ A. Della Bella, *Carcere duro* [art. 41 bis], cit., p. 88.

personale, oltre alle proposte di riforma della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario.

Tali fonti sono giudicate di grande rilevanza per una valutazione periodica sulla necessità di mantenere il regime speciale, nonché per assicurare che le restrizioni imposte non sfocino in mere afflizioni non giustificate da legittime esigenze di sicurezza e ordine.

CAPITOLO II

IL CLAN DEI CASALESI

Sommario: 2.1. Cenni storici sulla nascita della camorra; 2.2. In principio fu Bardellino; 2.3. Da Bardellino ai Casalesi; 2.3.1. I boss della camorra: Francesco Schiavone e Mario Iovine; 2.4. L'applicazione dell'art. 41 bis o.p. al clan dei Casalesi

1. Cenni storici sulla nascita della camorra

La Camorra, riconosciuta come associazione criminale, precede la formazione dell'unità italiana. Tale organizzazione ha le sue radici nel centro storico di Napoli, da dove ha iniziato a espandere la sua influenza verso le aree rurali circostanti. Ha storicamente funto da potere alternativo a fronte di un governo centrale spesso debole, agendo come una forma di autorità contrapposta con fondamenti e rappresentanza nelle classi sociali inferiori.

La Camorra, con una lunga tradizione alle spalle, si configura come analogamente comparabile alla mafia per quanto riguarda le metodologie e gli interessi perseguiti, sebbene si distingua per alcune significative peculiarità storiche e sociali che ne definiscono l'identità distinta⁷⁷.

Le prime documentazioni dell'uso del termine "camorra" con il significato che le è comunemente attribuito oggi risalgono al 1820, segnando così l'inizio del riconoscimento formale di tale organizzazione criminale⁷⁸. La camorra «nasce

⁷⁷ Sulla storia della camorra si v. F. Barbagallo, *Storia della camorra*, Roma-Bari, 2010, p. 1 ss.

⁷⁸ L'unico dato che sembra farne risalire la nascita a un periodo anteriore è dato dal nome che la setta si diede, "Bella società riformata", che lascia intendere l'esistenza di un'organizzazione precedente, di cui quella dell'Ottocento sarebbe solo una continuazione con "riforma". Sulle origini della camorra si v. C. Linguella, *Il Regno delle due Sicilie: storia di un regno maltrattato*, Napoli, 2013, p. 25 s., il quale si esprime in questi termini: «la Camorra fenomeno prettamente napoletano, era un'associazione di delinquenti comuni con statuto, gerarchia e giuramento. Sorta ai tempi del vicereame, ispirandosi alla confraternita del Monopodio, un'associazione di ladri operante a Siviglia, fin dal secolo XV, verso il 1820 si organizzò a setta. Pur avendo ancora fra le sue file piccoli delinquenti comuni, manovrando bene fra gli scandali di corte, gli appalti ed il racket sul commercio, divenne potente e temuta. Ognuno dei

come "setta segreta". Nel suo statuto domina l'elemento solidaristico e di mutua assistenza. I riti di iniziazione, basati sull'obbedienza, sembrano ricalcare quelli della massoneria. La plebe napoletana era fuori da qualsiasi organizzazione economica e politica: un "ceto senza rappresentanza", che faceva sentire la sua opinione unicamente con le sommosse e le rivolte che ciclicamente segnavano la vita della città. La camorra fu dunque una specie di partito politico o di "corporazione" della plebe napoletana, il "partito dei violenti". Questa setta, largamente studiata, ha proliferato con alterne vicende fino alla fine dell'Ottocento. Perciò se per c. si intende il tipo di organizzazione criminale che ha dominato la vita dei ceti popolari e plebei napoletani, si può dire tranquillamente che essa è iniziata e finita nell'Ottocento. Si è comunque continuato a parlare di c., facendo riferimento ad alcune caratteristiche comuni a forme criminali ricorrenti nella città di Napoli e in Campania»⁷⁹.

A differenza della mafia, che tende a essere associata con contesti rurali, la Camorra si origina e sviluppa principalmente in ambiente urbano, legata indissolubilmente alla città di Napoli e al suo territorio circostante. Tuttavia, con il tempo, ha esteso la sua influenza ben oltre i confini nazionali, marcando una presenza significativa anche a livello globale.

dodici quartieri di Napoli ebbe il suo capo camorra, mentre quello del quartiere della Vicaria era al vertice della gerarchia, là c'era il capo assoluto di tutta la camorra. Fra le sue fila appartenevano ovviamente malavitosi di ogni genere, ma anche degli insospettabili come i sensali di commercio, i rivenditori, i macellai e tutti quelli che con la forza dettavano i prezzi nei pubblici mercati. Il ruolo dei camorristi non si esauriva qui, spesso dirimevano grandi e piccole questioni sostituendosi alla giustizia ufficiale laddove questa non si curava di arrivare fino ai "bassi", aiutava qualche vedova e derelitto facendo in modo che si sapesse in modo da crearsi un'aurea alla Robin Hood. Per queste loro funzioni i capocamorra erano temuti, rispettati e perfino venerati. Un'idea concreta la fornisce il lavoro di Eduardo "Il sindaco di rione Sanità". Uomini senza cultura, ma svelti ed intelligenti, capaci di mobilitare con un semplice gesto migliaia di persone pronte a tutto senza badare al pericolo. Rubavano e assassinavano, ma avevano un culto speciale per la Madonna del Carmine. L'aspirante camorrista all'inizio della carriera era "guaglione 'e mala vita", dopo aver dato prova di zelo e di coraggio diventava "picciotto" e dopo ancora promosso camorrista di ruolo con una cerimonia quasi identica a quella della Carboneria, solo che qui c'era da sostenere un duello vero con un camorrista anziano e la cosa poteva finire addirittura prima di iniziare e per diventare invulnerabili erano soliti procurarsi una ferita sul braccio destro e poggiare su di essa un'ostia consacrata! C'è da dire che molte volte sia i patrioti, sia i reazionari non si fecero scrupolo di chiedere i servizi alla camorra».

⁷⁹ I. Sales, *Camorra*, in *Enciclopedia italiana*, V, Appendice, 1991, p. 258.

Il radicamento storico della Camorra nel tessuto sociale napoletano va oltre la semplice intimidazione; essa ha funzionato come un canale di mobilità sociale per la plebe, permettendo agli elementi più determinati e spesso violenti di elevarsi al di sopra delle condizioni di mera sopravvivenza.

Dal tardo Ottocento, il carattere originariamente plebeo della Camorra inizia a trasformarsi con l'espansione del corpo politico-amministrativo e l'ampliamento del suffragio. Questo periodo segna un'intensificazione delle interazioni tra la Camorra e le sfere politiche, influenzando così le dinamiche di potere sia a livello locale che più esteso.

Non è un caso se la legge Pica, del 1863⁸⁰, per la prima volta nella storia del nostro ordinamento giuridico introdusse il reato di "camorristo", oltre alle fattispecie criminose connesse alle altre organizzazioni criminali, tra le quali la mafia⁸¹.

Nell'ambito dello Stato liberale, era espressamente riconosciuta la prerogativa di utilizzare la forza contro avversari politici e sociali. Tuttavia, questo potere era contemporaneamente limitato dalle garanzie costituzionali e dal sistema di diritti fondamentali, pilastri storici della stessa entità statale. Pertanto, il regime liberale si trovava a navigare la complessa ricerca di un equilibrio tra la necessità di sicurezza e il rispetto dei diritti individuali, cercando di evitare gli estremi sia dell'assolutismo monarchico sia delle dittature di stampo rivoluzionario⁸².

Con l'avvento del Novecento e l'espansione dell'industrializzazione, emersero significative trasformazioni sociali quali la formazione di sindacati operai,

⁸⁰ Con legge 15 agosto 1863, n. 1409, recante "Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle Provincie infette", cd. legge Pica, fu introdotto, come misura di polizia di carattere eccezionale, il cd. domicilio coatto, il quale, indirettamente, contribuì alla creazione di colonie coatte insulari

⁸¹ Sul reato di camorristo si v. M. Marmo, *Quale ordine pubblico. Notizie e opinioni a Napoli tra il luglio '60 e la legge Pica*, in P. Macry (a cura di), *Quando crolla lo Stato. Studi sull'Italia preunitaria*, Napoli, 2003, p. 88 ss.; C. Fiore, *Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica*, in *Studi storici*, 29/2, 1988, p. 421 ss.; F. Barbagallo, *Storia della camorra*, cit., p. 41 ss.

⁸² Cfr., in tal senso, P. Bevilacqua, *Breve storia dell'Italia meridionale: dall'Ottocento a oggi*, Roma, 2005, p. 64.

l'intensificarsi delle migrazioni di massa e la ristrutturazione urbana delle aree più impoverite. In tale scenario, la Camorra vide un declino del suo controllo tradizionale, poiché non riuscì a adeguarsi alle rapide evoluzioni delle strutture sociali.

Il celebre processo Cuocolo, che risale al 1911⁸³, ebbe un impatto piuttosto forte sulla storia della camorra, che fu quasi relegata ai margini della società a seguito dell'arresto di tutti i suoi esponenti più significativi, che furono assegnati alla giustizia.

Secondo Barbagallo, il «maldestro tentativo della parte più elegante dei camorristi napoletani di interloquire troppo da vicino con l'alta società non poteva non produrre una reazione violenta e vincente»⁸⁴.

Nel corso del regime fascista, la Camorra fu pressoché sull'orlo dell'annichilimento, influenzata dall'instaurazione di un governo autoritario e pervasivo che impediva lo sviluppo di strutture criminali indipendenti all'interno del proprio dominio. Tuttavia, nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, la Camorra riacquistò una posizione di rilievo, reintroducendosi attivamente sia nella sfera politica locale di Napoli che in quella più ampia a livello nazionale.

Sales, in proposito, ha osservato che «in questo periodo cambia anche l'organizzazione del contrabbando per effetto della modifica del sistema dei pagamenti, con l'esazione in anticipo della metà del costo dell'intero carico, e del noleggio della nave, mentre lo sbarco viene garantito soltanto al limite delle acque territoriali; c'è quindi bisogno di cospicui capitali e di notevoli capacità organizzative, che vengono forniti dalla mafia siciliana. Nei primi anni Sessanta Napoli diventa così il centro del contrabbando, determinando uno scontro tra le cosche mafiose e i clan marsigliesi. Avvantaggiata dalla scelta di

⁸³ Il processo Cuocolo costituisce il primo procedimento giudiziario che vede come imputati numerosi esponenti della camorra napoletana. Svolto tra il 1911 e il 1912 a Viterbo per "legittima suspizione", il processo ebbe una larga risonanza mediatica e si concluse con numerose, pesanti condanne. Tuttavia, secondo numerosi analisti, fu viziato da numerose irregolarità e dalla manipolazione delle prove.

⁸⁴ F. Barbagallo, *Storia della camorra*, cit., p. 60.

Napoli come soggiorno obbligato per molti suoi esponenti di spicco, la mafia si preoccupa di organizzare stretti rapporti con alcuni esponenti della criminalità locale (Zaza, Nuvoletta, Bardellino, ecc.)»⁸⁵.

Durante il periodo fascista, le Commissioni parlamentari d'inchiesta focalizzavano la loro attenzione sulla mafia, trascurando invece il fenomeno della Camorra e la sua rinascita e espansione in Campania⁸⁶.

Negli anni Sessanta, a seguito della chiusura del porto franco di Tangeri, Napoli divenne un centro nevralgico per il contrabbando di tabacco, con un trasferimento delle operazioni clandestine verso le coste della Jugoslavia e dell'Albania. In quel periodo, il contrabbando di tabacco veniva ampiamente percepito come un'attività in una zona grigia tra la legalità e l'illegalità.

A Napoli, città con una cronica insufficienza di posti di lavoro per una popolazione eccessivamente numerosa, si manifestava una notevole tolleranza verso il contrabbando, vista la sua capacità di fornire impieghi ben remunerati agli strati sociali più marginalizzati e turbolenti. I contrabbandieri, spesso marinai a bordo dei rapidi "scafi blu", si occupavano dello sbarco delle casse di tabacco in mare aperto, vicino a Capri, mentre in città si diffondevano punti vendita. Le venditrici, numerose, rinnovavano continuamente le tecniche di vendita, talvolta utilizzando metodi audaci e provocatori per attrarre i clienti⁸⁷.

Nel frattempo, all'inizi degli anni Settanta, la decisione della magistratura di mandare molti capi della mafia in domicilio coatto nel Napoletano produrrà il superamento della storica incompatibilità, di atteggiamenti e comportamenti, tra mafiosi e camorristi⁸⁸.

Lo Stato pensava di allontanarli dai loro luoghi d'origine per renderli inoffensivi e invece i siciliani trovarono il modo di avviare nuovi affari illegali in Campania, partendo proprio dal tabacco⁸⁹. Nella seconda metà degli anni

⁸⁵ I. Sales, *Camorra*, cit., p. 261.

⁸⁶ F. Barbagallo, *Il potere della camorra*, Torino, 1999, p. 12.

⁸⁷ F. Barbagallo, *Storia della camorra*, cit., p. 108.

⁸⁸ F. Barbagallo, *Il potere della camorra*, cit., p. 12.

⁸⁹ G. Di Fiore, *L'impero. Traffici, storia e segreti dell'occulta e potente mafia dei Casalesi*, Bologna, 2008, p. 28.

Sessanta del secolo scorso, un periodo marcato da un significativo e deciso aumento del valore del dollaro, il contrabbando di sigarette subì una riduzione di rilevanza, incidendo negativamente su un'attività che aveva sostenuto economicamente decine di migliaia di famiglie. Questo cambiamento costrinse la Camorra a una necessaria riorganizzazione e alla ricerca di nuovi ambiti di mercato, portando all'ascesa del traffico di sostanze stupefacenti.

Il crescente coinvolgimento della Camorra nel commercio internazionale di droga divenne il catalizzatore principale per la sua affermazione come una delle organizzazioni criminali più potenti a livello globale, segnando una crescita senza precedenti nel panorama criminale. Un ulteriore impulso decisivo per il consolidamento del suo potere avvenne negli anni Ottanta, in seguito al terremoto che devastò la Campania. La necessità di ricostruzione mobilitò notevoli risorse finanziarie statali verso la regione, molte delle quali furono dirottate verso la Camorra, amplificando così il suo ruolo e la sua influenza, trasformandola da una realtà prevalentemente locale a un'entità criminale di rilievo internazionale⁹⁰.

Negli anni Ottanta, si assistette a una scissione all'interno della Camorra. Da un lato, Raffaele Cutolo guidò la Nuova Camorra Organizzata, progettando l'organizzazione come una "massa" aperta e inclusiva, offrendo opportunità di impiego a vasti settori della società e non operando distinzioni tra criminalità di tipo comune e quella imprenditoriale. Questo approccio, pur valorizzando il crimine, portò a una certa disorganizzazione, dipendente principalmente dalla figura carismatica di Cutolo e destinata a perdere coesione con il suo declino.

⁹⁰ Sulla connessione tra camorra e terremoto si v. M. Esposito, *Uomini di camorra: la costruzione sociale dell'identità deviante*, Milano, 2004, p. 82 ss. Si v. anche I. Sales, *Camorra*, cit., p. 264, il quale osserva che «l'intero processo di sviluppo della Campania, dopo la drastica riduzione del peso dell'industria causata dal disimpegno delle Partecipazioni Statali, è stato condizionato dall'erogazione di migliaia di miliardi per la ricostruzione. Mai prima si era concentrata nell'area campana una spesa pubblica così ingente. La camorra troverà "l'economia del terremoto" fortemente congeniale alla sua espansione imprenditoriale, capace di farle superare le sue due principali difficoltà storiche: un rapporto organico con l'economia legale, un rapporto non "mercenario" ma interno al potere politico-istituzionale».

Dall'altro lato, emerse la "Nuova Famiglia", che interpretava la Camorra più come un'impresa, con una struttura organizzativa e obiettivi ben definiti. Questa fazione era composta da famiglie che non condividevano la visione di Cutolo e aspiravano a un modello di criminalità più strutturato e meno visibile⁹¹.

La strategia di Cutolo, focalizzata sulla dimostrazione evidente della presenza camorristica, provocò inevitabilmente un maggiore intervento dello Stato e preparò il terreno per l'ascesa di una nuova forma di Camorra. Quest'ultima, guidata da figure come Antonio Bardellino, adottò una logica imprenditoriale, privilegiando l'intimidazione e le operazioni territoriali non tanto per ostentare potere quanto per consolidare una solida base di sostegno. Questo nuovo modello puntava a un'espansione dei propri affari oltre i confini tradizionali, mantenendo un profilo più riservato e strategicamente orientato.

⁹¹ Cfr., sul punto, I. Sales, *Camorra*, cit., p. 243, secondo cui «la caratteristica principale della banda di Cutolo è il superamento della distinzione tradizionale tra attività delinquenziali comuni e funzioni criminali superiori. Nella banda c'è di tutto e c'è posto per tutti. È considerata "nobile" qualsiasi attività delinquenziale. Proprio per questo la camorra cutoliana si configura insieme come organizzazione criminale centralizzata e gangsterismo urbano, come violenza giovanile e aspirazioni sociali, come criminalità-spettacolo e legame con il potere politico. Con Cutolo il crimine quasi si ideologizza, diventa occasione di veloce ricchezza e di promozione sociale per una enorme massa di giovani violenti dei grandi e medi agglomerati cresciuti attorno a Napoli come un'unica degradata periferia urbana. Per rispondere all'ambizione di controllare tutto il ciclo del delinquere Cutolo supera la struttura a base familiare e di cosca, tipica del modello mafioso, e crea un modello criminale a struttura "aperta". In questo modo Cutolo si è incontrato con la devianza giovanile, l'ha reclutata nei luoghi dove vive collettivamente (vicoli, periferie urbane, carceri), l'ha compattata e le ha dato la certezza che con la violenza non si è più un emarginato, ma "qualcuno". Proprio questo tipo di organizzazione "aperta" si è però dimostrata alla lunga più esposta allo sfaldamento, sia per i colpi inferti dagli avversari e da un numero consistente di "pentiti" (non riscontrabile in nessun'altra organizzazione criminale), sia per la repressione avvenuta con le massicce operazioni di polizia del 1983-84. È impressionante notare come la camorra massa presenti alcune caratteristiche simili alla c. ottocentesca: l'organizzazione di massa, il monopolio sugli affari illegali, vaghe aspirazioni sociali, la rappresentanza "politica" dei più violenti. Questo dato fa interrogare sulle cause che hanno permesso, a distanza di un secolo, il verificarsi di condizioni sociali e politiche entro cui si è riprodotto un fenomeno criminale che, con quelle caratteristiche, sembrava finito».

2. In principio fu Bardellino

Antonio Bardellino, nato a San Cipriano d'Aversa nel 1945, è unanimemente considerato il fondatore del clan dei casalesi⁹². Egli era espressione di quel nuovo modo imprenditoriale di concepire la camorra di cui si è detto, assai lontano, pertanto, dalla filosofia che Cutolo aveva dato alla sua Nuova Camorra Organizzata. Carmine Schiavone, durante un interrogatorio, si esprime in questi termini a proposito di Bardellino: «notai che Bardellino, che in precedenza aveva fatto il carrozziere, aveva migliorato notevolmente la sua condizione economica. Vestiva elegante, aveva auto di valore, maneggiava notevoli somme di denaro. Mi dissero che Bardellino era stato affiliato alla mafia siciliana, cioè a Cosa Nostra»⁹³.

Di Fiore, invece, ha descritto Bardellino in tal modo: «Antonio Bardellino non era fatto per dire sempre di sì ad un masto carrozziere che gli diceva cosa fare, con il miraggio lontano di potersi mettere in proprio, di poter diventare a sua volta titolare di un officina di paese, sudando il doppio e sperando di arrivare alla fine del mese con abbastanza soldi da poter andare avanti. No, non era

⁹² Originario di San Cipriano d'Aversa nel Casertano, fondatore del clan dei casalesi, è stato considerato un criminale con un coraggio ed una lealtà fuori dal comune. Sicario spietato e manager brillante, uomo d'azione e abile stratega, per anni è stato al vertice di una organizzazione che agiva nella zona dei "mazzonei", quella a cavallo tra le provincie di Napoli e Caserta. Nel 1977 compie il suo primo omicidio uccidendo Dante Pagano, un guappo colpevole di averlo minacciato con la pistola. Il delitto ne accresce il prestigio. Parlava poco e chiedeva molto. Offriva protezione e potere, assicurava soldi e prestigio a chiunque fosse dalla sua parte. Lui era la camorra, era la politica, era l'impresa. Aveva la forza delle armi, l'autonomia delle scelte programmatiche, la capacità finanziaria di realizzarle in prima persona. Antonio Bardellino è uno dei capi del cartello di Nuova Famiglia (N. F.) fondato alla fine degli anni 70 nato per contrastare la Nuova Camorra di Raffaele Cutolo. Bardellino comprese presto la necessità di abbandonare la strada della camorra parassitaria che vive soprattutto di estorsioni e lo fa investendo il suo carisma nelle relazioni con l'imprenditoria e la politica. Viene ritenuto il fondatore del clan dei Casalesi, boss temuto e rispettato (una delle poche figure criminali a non avere un soprannome) intorno al quale per quasi un decennio si mosse unita una federazione di famiglie (Schiavone, Bidognetti, Zagaria, Iovine) radicata in un territorio che andava dal Basso Lazio passando per l'agro aversano fino ad arrivare nel napoletano. Sulla figura di Antonio Bardellino si v. B. De Stefano, *La camorra dalla A alla Z*, Milano, 2016, p. 54 ss.

⁹³ Interrogatorio del pentito Carmine Schiavone del 28 maggio 1993.

quella la vita ambita da ragazzo, cresciuto per strada con un gruppetto di teste calde come lui»⁹⁴.

La carriera criminale di Bardellino ebbe inizio con piccoli furti, evolvendosi presto fino ad intercettare e rapinare camion carichi di merci e denaro provenienti dall'autostrada. Un suo stretto alleato nei primi anni fu Mario Iovine, originario dello stesso paese. Insieme, decisero di affiliarsi con le grandi famiglie camorristiche di Napoli. A trentaquattro anni, Bardellino commise il suo primo omicidio, uccidendo Dante Pagano in risposta a una minaccia armata. Questo episodio evidenziò la sua indipendenza e riluttanza a sottomettersi ad altri, e fu proprio questo omicidio a garantirgli l'ingresso nei ranghi superiori del crimine organizzato, specificatamente all'interno del Clan mafioso dei Nuvoletta.

La famiglia Nuvoletta, originaria di Marano e imparentata con i Maisto di Giugliano, aveva consolidato la propria influenza economica attraverso il commercio e l'esportazione di frutta, mantenendo nel contempo solidi legami in Sicilia. La loro tenuta a Poggio Vallesana divenne punto di riferimento per molti mafiosi siciliani confinati in Campania.

Tra il 1973 e il 1974, il contrabbando di sigarette straniere prosperò, con Napoli come fulcro logistico. In questo periodo, noti mafiosi palermitani come Stefano Bontate, Vincenzo Spadaro, Gaetano Riina e Salvatore Bagarella furono mandati in Campania, dove stabilirono connessioni con Michele Zaza e altri camorristi locali per facilitare il commercio di sigarette.

I fratelli Lorenzo, Ciro ed Angelo Nuvoletta svilupparono legami stretti con i Corleonesi, tra cui Riina, Brusca e Provenzano. Fu attraverso questa alleanza e l'affiliazione diretta con Cosa Nostra che riuscirono a mantenere una posizione defilata durante il conflitto con la Nuova Camorra Organizzata guidata da Raffaele Cutolo⁹⁵. A testimonianza di ciò, lo stesso Buscetta, sin dal verbale

⁹⁴ G. Di Fiore, *L'impero. Traffici, storia e segreti dell'occulta e potente mafia dei Casalesi*, cit., p. 27.

⁹⁵ G. Di Fiore, *L'impero. Traffici, storia e segreti dell'occulta e potente mafia dei Casalesi*, cit., p. 29.

istruttorio del 23 luglio 1984, relativo al maxiprocesso alla mafia siciliana, celebrato a Palermo nel 1987 così si esprime: «Faccio presente che anche nella Campania vi sono famiglie mafiose, trattasi di tre famiglie che fanno capo, rispettivamente, a Michele Zaza di Napoli, Antonio Bardellino e ai fratelli Nuvoletta, che fanno capo, credo, a Marano. Di queste tre famiglie il capomandamento, e cioè il rappresentante delle stesse in seno alla commissione di Palermo, è il più anziano dei fratelli Nuvoletta, i quali sono tutti mafiosi».

In seguito, come riportato dal verbale del primo agosto 1984, ritornando sul funzionamento della commissione e sul rapporto con le famiglie campane, Buscetta afferma: «tanto per farsi un'idea sulle dimensioni del traffico, basti dire che mentre in precedenza era considerato un grosso contrabbando quello in cinquecento casse di sigarette per volta, in seguito ogni nave contrabbandiera caricava non meno di trentacinque, quarantamila casse per ogni viaggio. Ne conseguì la necessità per Cosa Nostra, di far divenire uomini d'onore i maggiori contrabbandieri. [...] I Nuvoletta sono diventati mafiosi soprattutto in virtù dei loro vincoli di amicizia con i corleonesi, e prima di tutti con Luciano Liggio. Bardellino, invece, ignoro sulla base di quali rapporti e interessi sia entrato a far parte della mafia».

Antonio Bardellino comprese rapidamente che, per avanzare nelle sue aspirazioni criminali, era essenziale stringere alleanze con i Nuvoletta. Il motivo principale che lo spinse a orientarsi verso i Nuvoletta fu la loro diretta connessione con la mafia siciliana, che per Bardellino rappresentava accesso a rituali, onore, rispetto e prospettive economiche. Originariamente un carrozziere di San Cipriano d'Aversa e successivamente dedito alle rapine, Bardellino entrò così nel circuito degli affari mafiosi siciliani. La sua integrazione nell'organizzazione avvenne presso la masseria dei Nuvoletta a Poggio Vallesana, dove fu formalmente affiliato con l'assistenza dei suoi padrini, Saro Riccobono e Raffaele Ferrara. «Il rituale ricalcò quello in uso a Palermo. Il dito di Bardellino venne punto, e ne uscì del sangue. Tra le mani

bruciava l'immagine di Santa Maria Preziosa protettrice di Casal di Principe. Ad alta voce, il neo affiliato recitò la formula di giuramento di fedeltà a Cosa Nostra, impegnandosi ad aiutare “gli amici” a rispettarli e a non commettere mai “infamità” nei loro confronti»⁹⁶.

Il reclutamento in Cosa Nostra di Antonio Bardellino avviene verso la fine degli anni settanta, in rapporto alla necessità di stringere alleanze sul territorio campano (già controllato dai Nuvoletta) finalizzate all'eliminazione del “problema” rappresentato dalla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo⁹⁷.

Alla fine degli anni Settanta, Bardellino era già un referente di rilievo di Cosa Nostra in Campania. Ormai era lui a controllare gli sbarchi di sigarette di contrabbando sul litorale casertano. Bardellino fu tra i primi ad intuire la potenzialità del business eroina prima e cocaina poi. Dal traffico di sigarette ai guadagni miliardari della droga il salto fu breve⁹⁸.

Antonio Bardellino, riconoscendo l'opportunità di accrescere il suo capitale attraverso attività apparentemente legali, si concentrò sul settore della produzione di calcestruzzo, essenziale per gli appalti pubblici. Ogni impresa di costruzione richiedeva l'approvvigionamento di calcestruzzo da fornitori legali, data la necessità di utilizzare il materiale entro 90-120 minuti dalla preparazione. Fu in questo contesto che nel maggio del 1983 fondò la General Beton, con sede a Santa Maria la Fossa, nella provincia di Caserta.

Emergendo come figura prominente tra le organizzazioni camorristiche campane, Bardellino divenne il primo boss di origine casertana a guadagnarsi rispetto e considerazione presso i clan di Napoli. Persino Lorenzo Nuvoletta iniziò a rispettarlo e a temerlo segretamente, vedendo in lui una figura

⁹⁶ Interrogatorio del pentito Carmine Schiavone alla Procura di Napoli, 28 maggio 1993, riportato da G. Di Fiore, *L'impero. Traffici, storia e segreti dell'occulta e potente mafia dei Casalesi*, cit., p. 30.

⁹⁷ Cfr. M. Anselmo, M. Braucci, *Questa corte condanna. Spartacus, il processo al clan dei casalesi*, Roma, 2007, p. 30.

⁹⁸ Cfr. G. Di Fiore, *L'impero. Traffici, storia e segreti dell'occulta e potente mafia dei Casalesi*, cit., p. 34.

impulsiva e feroce, ma anche capace di mantenere alleanze. Le sue lotte contro i Cutoliani e le successive faide con i Nuvoletta portarono a violenti scontri che cementarono ulteriormente la sua ascesa. In meno di un decennio, la mafia casertana raggiunse un livello di potere tale da influenzare significativamente l'equilibrio criminale in Campania. Bardellino si affermò come un boss di statura internazionale, frequentemente in viaggio per il mondo e oggetto dell'attenzione dei media internazionali⁹⁹.

La Corte di Assise ha chiarito con precisione il profilo di Antonio Bardellino, descrivendolo come uno dei collaboratori più stretti di Lorenzo Nuvoletta. Bardellino è stato identificato, insieme a Nuvoletta e Michele Zaza, come parte integrante della "costola campana" di Cosa Nostra. Tale conclusione è stata unanimemente accettata a seguito delle evidenze emerse durante il primo maxi-processo alla mafia siciliana, tenutosi a Palermo nel 1987, il quale si basava sulle testimonianze fornite da Tommaso Buscetta al giudice Giovanni Falcone a partire dall'estate del 1984¹⁰⁰.

Inoltre, il "gruppo Bardellino" è stato riconosciuto dal tribunale come uno dei principali nuclei di opposizione ai Cutoliani. Questo è stato confermato anche dall'analisi delle modalità e del volume di vaglia assistenziali inviati a vari membri incarcerati del gruppo, particolarmente quelli inviati da Bardellino stesso, da suo nipote Salzillo Paride, nonché da Francesco Bidognetti e Schiavone Francesco di Luigi.

⁹⁹ G. Di Fiore, *L'impero. Traffici, storia e segreti dell'occulta e potente mafia dei Casalesi*, cit., p. 34.

¹⁰⁰ Così si esprime, infatti, Tommaso Buscetta sin dal verbale istruttorio del 23 luglio 1984: «faccio presente che anche nella Campania vi sono famiglie mafiose, trattasi di tre famiglie che fanno capo, rispettivamente, a Michele Zaza di Napoli, Antonio Bardellino ed ai fratelli Nuvoletta, che fanno capo, credo, a Marano. Di queste tre famiglie mafiose il 'capo-mandamento', e cioè il rappresentante delle stesse in seno alla Commissione di Palermo è il più anziano dei fratelli Nuvoletta, i quali sono tutti mafiosi. Della famiglia di Michele Zaza conosco soltanto Nunzio Barbarossa, compare di Pippo Calò, e Nunzio Guida; non conosco altri membri delle famiglie di Bardellino e Nuvoletta; e proseguendo: ad eccezione delle famiglie di Napoli, che rientrano nella giurisdizione della Commissione di Palermo, ogni Provincia è autonoma, anche se le decisioni adottate dalla Commissione di Palermo sono indicatrici di una linea di tendenza, adottata dalle altre Commissioni».

Nel processo di primo grado denominato Spartacus, il Tribunale ha etichettato Bardellino come il principale promotore dell'organizzazione criminale. Assieme a Mario Iovine, Bardellino ha svolto un ruolo di preminenza all'interno del gruppo, dirigendo e coordinando le attività dell'organizzazione anche durante i suoi periodi di latitanza. Di conseguenza, è stato riconosciuto come il capo indiscusso dell'associazione criminale, che operava in diversi ambiti, inclusi quelli imprenditoriali, con una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli affiliati.

È stato ulteriormente confermato che Bardellino manteneva una collaborazione stretta con i Nuvoletta di Marano, operando all'interno della Nuova Famiglia. Inoltre, diverse testimonianze hanno evidenziato l'esistenza di solidi legami tra Bardellino e importanti figure della mafia siciliana, come Stefano Bontate, particolarmente nel contesto del traffico di stupefacenti.

In particolare, secondo i giudici di appello, «Antonio Bardellino è stato per lungo tempo il capo indiscusso della organizzazione di stampo camorristico operante nel territorio casertano, particolarmente numerosa, attiva e fortemente contrapposta alla N.C.O. di Raffaele Cutolo; associazione, quella di Bardellino, federata nella Nuova Famiglia, (con buoni rapporti, tramite i Nuvoletta, con Cosa Nostra siciliana) , e che tra il 1983 ed il 1984 radica ancor di più il suo potere criminale in Campania, grazie al forte ‘ridimensionamento’ dei cutoliani, alla raggiunta ‘autonomia’ dal gruppo Nuvoletta ed alla intervenuta alleanza operativa con il gruppo del nolano, comandato da Carmine Alfieri»¹⁰¹.

¹⁰¹ Secondo i giudici, «in tale gruppo, come si è visto, già nella prima parte degli anni ‘80 emergono, con chiarezza, le personalità – e le capacità sia organizzative che ‘criminali’ – di altri soggetti (tutte figure ‘centrali’ nella presente istruttoria), tra cui Mario Iovine, lo stesso Paride Salzillo (nonostante, si ribadisce, la sua giovane età), Bidognetti Francesco, Basile Luigi, Schiavone Francesco di Nicola, Schiavone Carmine, Caterino Giuseppe, De Simone Dario, Zagaria Vincenzo e Quadrano Giuseppe . 29 Ciò consente a questa Corte, (al di là dei profili di ‘inclusione’ dei singoli affiliati, su cui si tornerà in seguito), di poter affermare che : - già il gruppo Bardellino aveva conquistato, indiscutibilmente, nel corso degli anni, un notevole potere di intimidazione, derivante da tutti gli eventi in precedenza descritti, con immediata riconoscibilità criminale dei suoi componenti di vertice ; - dunque, gli autori della ‘congiura interna’ che, come si esporrà in seguito, porterà alla eliminazione di Antonio Bardellino si impossessano, ovviamente, di tale metus (già derivante, di per sé, dal fatto obiettivo di aver avuto la ‘capacità’ di eliminare un simile personaggio) . Da tale ‘evento’ (che sarà

Antonio Bardellino si presume sia deceduto nel 1988, in Brasile, ucciso da Mario Iovine, che a sua volta fu assassinato tre anni dopo in Portogallo. L'incertezza riguardante la morte di Bardellino nasce dal fatto che il suo corpo non è mai stato ritrovato¹⁰².

Ad oggi, non esiste una narrazione univoca sulle circostanze della sua morte. Tuttavia, secondo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, registrate e ratificate dalla Cassazione nel 2010, Mario Iovine, presumibilmente incitato da Francesco 'Sandokan' Schiavone e Francesco Bidognetti, avrebbe assassinato Bardellino usando un oggetto contundente, seppellendo poi il suo corpo sotto la sabbia il 26 maggio 1988.

A raccontarlo, secondo quanto riportato nella sentenza della Cassazione, Carmine Schiavone, che lo avrebbe saputo *de relato*: «nel primo pomeriggio del 26 maggio – racconta Schiavone – in casa dell'avvocato Alfonso Ferraiolo (ad aspettare la telefonata dal Brasile di Mario Iovine ndr), era riunito il direttivo dei Casalesi: “Sandokan, il fratello Walter e il cugino Francesco

compiutamente analizzato nel capitolo 6) e dai successivi conflitti che attraverseranno nel corso del tempo la nuova 'dirigenza' del gruppo (quale, ad es., lo stesso omicidio di Vincenzo De Falco del febbraio '91) derivano, infatti, i circa 40 episodi di omicidio e tentato omicidio che sono stati dettagliatamente elencati nella 'scheda cronologica' riportata in precedenza (avvenuti tra il 1987 ed il 1995 e solo in parte oggetto del presente processo), episodi che, ancor più delle parole, testimoniano una inequivoca e costante 'tendenza' a risolvere i conflitti con l'uso delle armi, coesistente all'agire illecito – e camorristico- dei soggetti coinvolti».

¹⁰² La scomparsa del padrino di San Cipriano d'Aversa, che negli anni Ottanta aveva iniziato ad organizzare il clan di Casal di Principe, allevando quelli che poi sarebbero diventati i suoi futuri esponenti di maggior spicco, a cominciare da Francesco Sandokan Schiavone, che di Bardellino era stato l'autista, è stata sempre uno dei grandi misteri della camorra contemporanea. Diversi collaboratori di giustizia parlarono della morte di Bardellino. Tutti affermarono di averne conosciute le circostanze direttamente da Mario Iovine, o da persone a lui vicine ma non esiste al giorno d'oggi una versione coincidente con l'altra. Che fosse morto, don Antonio, come lo chiamavano i picciotti del Casertano, era quasi sicuro, ma resistevano zone d'ombra e dubbi alimentati anche da fonti molto qualificate. L'ex direttore dei Servizi segreti militari, Cesare Pucci, ad esempio, in commissione Antimafia, molti anni fa, aveva detto che non c'erano prove che fosse stato ammazzato e che finché non fosse stato trovato, bisognava considerarlo in vita. E così la pensava anche il primo pentito di Cosa nostra, Tommaso Buscetta che nel 1993, rispondendo a una domanda di un magistrato, aveva detto: “E chi lo ha deciso che Bardellino è morto?” Siffatte circostanze hanno alimentato, e tuttora alimentano la leggenda di una morte fasulla, una messinscena creata ad arte per permettere a Bardellino di lasciare il potere nelle mani delle altre cosche malavitose, in cambio della sopravvivenza dei suoi familiari. Questi, dopo la diffusione della notizia della morte del loro congiunto, lasciarono le loro abitazioni, e i propri paesi d'origine, per rifugiarsi a Formia, dove tuttora risiedono.

Schiavone, Vincenzo De Falco, Giuseppe Caterino, Raffaele Diana, Vincenzo Zagaria. Fu convocato anche Luigi Basile, che ebbe l'incarico di reperire i nipoti di Bardellino, Antonio e Paride Salzillo, per questioni di affari. Fu trovato solo il secondo, condotto in un'altra casa, dove s'era trasferito il gruppo. Fu fatto sedere su una sedia e fu strangolato da Sandokan e dal cugino Francesco di Luigi, mentre Raffaele Diana e Giuseppe Caterino, mantenevano braccia e gambe della vittima»¹⁰³.

Al di là della credibilità o meno dell'episodio, resta il fatto che la morte di Bardellino ha rappresentato un momento fondamentale per il clan dei casalesi.

2.1. Da Bardellino ai casalesi

Durante gli anni Ottanta, il nord Italia viveva un periodo di prosperità produttiva, mentre il sud, in particolare la Campania, era teatro di una violenta guerra camorristica. Questo periodo fu segnato da un elevato numero di omicidi, attentati con bombe e altri atti di violenza, caratterizzando un'era di massacro continuo. In questo contesto, i gruppi criminali subivano frequenti trasformazioni e riorganizzazioni, spesso a seguito di conflitti interni letali. Dopo aver eliminato i clan affiliati alla nuova camorra organizzata, il gruppo dei casalesi, guidati dall'ambizione e dal rancore verso i precedenti capi, iniziava a pianificare la propria ascesa.

¹⁰³ Cfr., sul punto, F. Furlan, *Camorra: quella morte di Bardellino decretata dallo Stato*, in *Corriere di Caserta*, 19 gennaio 2017, secondo cui «“Perché, Bardellino è morto?”», chiedeva quasi retoricamente Pasquale Pirolo nel corso di un'udienza di un processo stralcio al maxi-processo si legge nelle cronache. Un dubbio fatto quasi proprio da un giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nelle motivazioni del provvedimento a carico di otto imputati di 416 bis dove mise nero su bianco che la verità intorno alla morte di Bardellino potesse essere un'altra e, anzi, ipotizza: “Un accordo tra Iovine e Bardellino il quale, per scomparire, forte degli illeciti arricchimenti e sottraendosi all'ennesima sanguinosa contesa, avrebbe ceduto il comando, a patto che lo stesso diffondesse la notizia della sua uccisione e che fossero preservati gli appartenenti al suo nucleo familiare, ai quali effettivamente (e stranamente) fu consentito di allontanarsi senza alcuna vendetta, se non quella, tra gli stretti congiunti, consistita nell'uccisione di Paride Salzillo».

Antonio Bardellino, che aveva sfidato la famiglia Nuvoletta, legata alla mafia siciliana di Cosa Nostra, era emerso come il leader incontrastato nella provincia di Caserta e nell'area metropolitana di Napoli. Mentre i suoi affiliati gestivano operazioni sul campo, Bardellino si divideva tra il Brasile e Santo Domingo, occupandosi di un'attività di import-export di prodotti ittici, che serviva da copertura per il traffico di droga.

Tuttavia, Bardellino fu criticato per la gestione iniqua dei profitti e delle operazioni del clan. Questa insoddisfazione culminò nel suo assassinio per mano di Mario Iovine nella sua residenza a Santo Domingo. Il corpo di Bardellino non fu mai recuperato, rimanendo sepolto in una località ignota delle regioni tropicali¹⁰⁴.

Antonio Bardellino riponeva grande fiducia in Mario Iovine, non solo per la loro lunga conoscenza ma anche per la loro comune provenienza da San Cipriano d'Aversa. Era ben noto che Iovine occupasse la posizione di vice all'interno del clan, nonostante la sua nota dipendenza da droghe che comprometteva la sua lucidità e alterava il suo umore. Questa debolezza si rivelava un vantaggio per Bardellino, che consolidava la sua leadership sfruttando proprio queste fragilità di Iovine.

All'interno del clan, Bardellino si distingueva anche Francesco Schiavone, nato nel 1954, che mostrava precocemente il suo spirito intraprendente, finendo in carcere a soli diciotto anni per detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. Con lui, era coinvolto anche il fratello Walter.

Tra i membri del gruppo dei casalesi figuravano inoltre Francesco Bidognetti, nato nel 1951, e Michele Zagaria, nato nel 1958. Bardellino si affidava a questi giovani casalesi per comporre il nucleo principale dei suoi killer e guardaspalle più combattivi, individui svegli che si erano formati attraverso cruenti episodi di violenza nel corso del conflitto con i Cutoliani¹⁰⁵.

¹⁰⁴ M. Anselmo, M. Braucci, *Questa corte condanna. Spartacus, il processo al clan dei casalesi*, cit., p. 87.

¹⁰⁵ G. Di Fiore, *L'impero. Traffici, storia e segreti dell'occulta e potente mafia dei Casalesi*, cit., p. 59.

La genesi del clan dei casalesi è chiaramente tracciata nella sentenza di primo grado del processo Spartacus. La decisione della Corte di Napoli dettaglia inizialmente il contesto storico dell'organizzazione criminale che esercitava il controllo mediante pratiche illecite su un'estesa area della Campania, con estensioni nel basso Lazio, con fulcro nella provincia di Caserta, in particolare a Casal di Principe e zone limitrofe.

È fondamentale ricordare che fino al 1988, il dominio di questa regione era esercitato dal gruppo Bardellino, guidato da Antonio Bardellino e Mario Iovine. Questo gruppo era parte della cosiddetta "Nuova Famiglia" e manteneva legami con altri influenti capi clan, tra cui i Nuvoletta, attivi in altre aree della regione napoletana.

Il periodo che precede il processo Spartacus, pur non essendo il focus principale del procedimento, è essenziale per comprendere a fondo la natura dell'organizzazione criminale. Le sentenze definitive hanno chiarito non solo l'esistenza di tale associazione illecita, ma anche la struttura, i metodi operativi e l'estesa influenza del gruppo.

La formazione del clan dei casalesi è datata 1988, segnata dalla decisione di alcuni alti esponenti del gruppo Bardellino, che si ribellarono alla sua leadership, istituendo un nuovo sodalizio criminale. Tra i leader di questa nuova formazione figuravano Francesco Schiavone, Francesco Bidognetti e Mario Iovine¹⁰⁶.

La nascita del clan dei casalesi è accuratamente documentata nella sentenza del processo Spartacus. Il verdetto emesso dalla Corte di Napoli descrive il panorama storico di un'organizzazione criminale che dominava un'ampia zona della Campania, estendendosi anche nel basso Lazio, con il suo epicentro nella provincia di Caserta, specialmente nei dintorni di Casal di Principe.

È importante notare che fino al 1988, il controllo di questa area era nelle mani del gruppo Bardellino, sotto la guida di Antonio Bardellino e Mario Iovine.

¹⁰⁶ Cfr. M. Anselmo, M. Braucci, *Questa corte condanna. Spartacus, il processo al clan dei casalesi*, cit., p. 89.

Questa fazione faceva parte della cosiddetta "Nuova Famiglia" e aveva stretti collegamenti con altri rilevanti capi clan, come i Nuvoletta, che operavano in altre parti della regione napoletana.

Sebbene non fosse il fulcro del processo Spartacus, il periodo antecedente è fondamentale per una comprensione completa dell'entità criminale. Le sentenze finali hanno definitivamente delineato non solo l'esistenza dell'associazione illecita, ma anche la sua struttura, le metodologie operative e la sua vasta portata influenzale.

Il clan dei casalesi venne formalmente stabilito nel 1988, a seguito della decisione di alcuni leader di spicco del gruppo Bardellino di rompere con la sua guida e formare una nuova entità criminale. Tra i capi di questa nuova organizzazione figurano Francesco Schiavone, Francesco Bidognetti e Mario Iovine¹⁰⁷.

Nel corso del processo di appello, la Corte di Assise ha precisato che, sebbene il clan "Bardellino" (o l'associazione Nuova Famiglia) e il "clan dei casalesi" condividano obiettivi criminali simili, ossia la massimizzazione delittuosa attraverso il controllo territoriale per favorire un'accumulazione economica illecita a sostegno del gruppo, esiste una netta discontinuità nella leadership e nella gestione delle operazioni.

La guida è infatti passata in maniera violenta da Antonio Bardellino e i suoi affiliati più stretti a nuovi leader. Questi ultimi, pur facendo parte in precedenza dell'organizzazione, hanno emergere come nuovi vertici del gruppo criminale, stabilendo una rottura netta e non una successione pacifica o condivisa nella conduzione delle attività illecite¹⁰⁸.

Ciò, ad avviso dei giudici di appello, «impedisce di ritenere – sul piano storico e giuridico – il ‘clan dei casalesi’ quale una mera e semplice ‘prosecuzione’ del clan Bardellino, in quanto vi è stata innegabilmente una parziale ‘rottura’ di

¹⁰⁷ Cfr. M. Anselmo, M. Braucci, *Questa corte condanna. Spartacus, il processo al clan dei casalesi*, cit., p. 92.

¹⁰⁸ Cfr. M. Anselmo, M. Braucci, *Questa corte condanna. Spartacus, il processo al clan dei casalesi*, cit., p. 91.

uno degli elementi essenziali di riconoscibilità ed identità della fattispecie: l'*affectio societatis*, frantumata con una consistente 'fetta' di soggetti affiliati legati alla persona ed al carisma di Bardellino Antonio. Dunque vi è discontinuità storico-giuridica, sia pure in presenza di una parziale identità soggettiva e di programma delittuoso».

Ciò ha delle conseguenze ben precise sulle posizioni dei singoli associati, che risultino annoverati in entrambi i gruppi criminosi. Qui, a parere della Corte, va ricostruito, in aderenza ai dati probatori, «il "percorso" seguito da ogni singolo soggetto (cosa che ovviamente potrà farsi analizzando le singole posizioni), tuttavia va sinora evidenziato che, di certo, la medesimezza del disegno criminoso (tra la constatata appartenenza ai due gruppi) andrà esclusa in riferimento alle condotte che risultino espressamente finalizzate a determinare il 'nuovo' assetto del gruppo criminoso (non potendosi ritenere tale evento un 'naturale' dispiegarsi della propria attività partecipativa) ; viceversa, potrà riconoscersi la continuazione in tutte le ipotesi in cui l'attività in concreto svolta dal soggetto (nei due gruppi) sia rimasta sostanzialmente 'indifferente' ai mutamenti di vertice o sia da ritenersi esclusivo frutto di una 'naturale' progressione nella attribuzione di compiti e responsabilità. Infine, pur se il tema andrà ripreso nella analisi dei singoli episodi portati alla attenzione di questa Corte, va sin d'ora evidenziato che il contesto associativo, in cui sono poi maturati gli 'scontri' tra singoli o gruppi (trasformati in delitti di omicidio o tentato omicidio qui giudicati), esclude alla radice che possa trovare valido ingresso, nel percorso logico della decisione, la esimente della legittima difesa di cui all'articolo 52 c.p. (pur da taluno invocata in sede di discussione, in riferimento a specifici episodi)».

Nel corso del procedimento penale, la Corte è stata sollecitata a determinare la presenza di un gruppo criminale definito dall'accusa come "clan dei casalesi". I leader di tale gruppo non includono Antonio Bardellino, una precisazione che sottolinea una netta demarcazione temporale relativa alla loro ascesa,

coincidente con l'eliminazione di Bardellino e di suo nipote Salzillo Paride, avvenuta nel mese di maggio.

In conclusione, il "clan dei casalesi" è stato caratterizzato da un forte potere di intimidazione, sia interno che esterno, esercitato mediante un controllo quasi militare del territorio. Hanno dominato l'economia locale attraverso il monopolio in settori quali il mercato del calcestruzzo, i lavori pubblici, i sussidi agricoli e l'accesso facilitato al credito, accumulando risorse finanziarie significative. Questo controllo ha esteso la loro influenza sulla politica locale, determinando il consenso elettorale nella loro area di influenza. Il clan disponeva anche di un arsenale notevole e garantiva supporto finanziario costante ai suoi membri, inclusi pagamenti regolari di stipendi.

2.1.1. I boss della camorra: Francesco Schiavone e Mario Iovine

Nell'analizzare la formazione del clan dei casalesi, è essenziale menzionare due figure chiave oltre a Antonio Bardellino: Francesco Schiavone e Mario Iovine. Francesco Schiavone, nato il 3 marzo 1953 a Casal di Principe, divenne uno dei pilastri del clan, guadagnandosi il soprannome di "Sandokan" per la sua presunta somiglianza con l'attore della serie televisiva sull'eroe malesiano. Schiavone emerse come figura dominante nell'organizzazione criminale durante la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta¹⁰⁹.

Inizialmente, Schiavone si alleò con Bardellino e Iovine contro la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. Dopo la caduta di Cutolo, emerse una faida interna alla Nuova Famiglia, durante la quale Schiavone si distaccò da Bardellino, prendendo infine il controllo del clan dei casalesi dopo la morte di Mario Iovine il 6 marzo 1991.

Sotto la guida di Schiavone, il clan si trasformò in un'organizzazione criminale multifunzionale, specializzata in estorsioni che permettevano di accumulare

¹⁰⁹ Sulla figura di Schiavone si v. A. Ardituro, *Lo Stato non ha vinto: la camorra oltre i casalesi*, Roma-Bari, 2015, p. 66 ss.

capitali significativi, ottenere finanziamenti a condizioni vantaggiose e soffocare la concorrenza attraverso prezzi ridotti e tattiche intimidatorie.

La carriera criminale di Schiavone ebbe una svolta decisiva con il processo Spartacus. Il 5 dicembre 1995, fu emessa una ordinanza cautelare nei suoi confronti e fu arrestato l'11 luglio 1998 in un bunker nascosto sotto la sua vasta villa a Casal di Principe. Questo rifugio, un appartamento di cento metri quadrati privo di porte e finestre, dotato di cunicoli e grotte naturali per le vie di fuga, evidenziava la portata delle sue operazioni criminali e la sua predisposizione alla fuga: «illuminato da luci al neon e con pavimenti in maiolica bianca, munito di videocitofono, il bunker ha due accessi, non identificabili dall'esterno (le porte si aprivano facendo scorrere pareti di cemento armato sui binari). In caso di pericolo di perquisizioni il boss, attraverso una botola nascosta in sala da pranzo, raggiungeva una serie di cunicoli (undici), collegati tra loro, che rappresentavano l'ultimo rifugio, con alcune tende da campo montate»¹¹⁰.

Per catturare Francesco Schiavone, la Dia ha condotto appostamenti per un anno e sette mesi, penetrando infine nel suo nascondiglio demolendo un muro con una sega elettrica. L'interno del bunker era attrezzato con due frigoriferi pieni di provviste sufficienti per sei persone per circa dodici giorni, una parete dotata di un avanzato sistema stereo e un videoregistratore, oltre a un bagno equipaggiato con una vasca idromassaggio. Durante il periodo di latitanza, Schiavone ha avuto due figli con la moglie, Giuseppina Nappa.

Per quanto concerne Mario Iovine, nato nel 1953 a San Cipriano d'Aversa, fu assassinato il 6 marzo 1991 a Cascais. Iovine è stato per lungo tempo il fedele luogotenente di Antonio Bardellino, il fondatore del clan, e gli rimase leale durante la faida interna contro i Nuvoletta. Questo conflitto interno vide la vittoria di Iovine e Bardellino¹¹¹.

¹¹⁰ Biografia di Francesco Schiavone, in www.cinquantamila.it.

¹¹¹ Cfr. A. Ardituro, *Lo Stato non ha vinto: la camorra oltre i casalesi*, cit., p. 69 ss.

Il 26 maggio 1988, Mario Iovine orchestrò l'uccisione di Antonio Bardellino per vendicare la morte di suo fratello Domenico, soprannominato "Mimì", la cui uccisione era stata ordinata dallo stesso Bardellino. Iovine, con il sostegno di Francesco Schiavone e Vincenzo De Falco, riuscì ad ingannare Bardellino convincendolo di un'imminente arresto da parte dell'Interpol, persuadendolo così a spostarsi da Santo Domingo, dove viveva con la sua amante, al Brasile, precisamente in un villino a Búzios, una località nei dintorni di Rio de Janeiro. Lì Iovine compì l'omicidio, anche se il corpo di Bardellino non fu mai ritrovato.

Questo omicidio segnò un punto di svolta fondamentale nella storia della camorra. Al fianco di Iovine, figure come Francesco Schiavone, Francesco Bidognetti e Vincenzo De Falco, precedentemente semplici sottoposti di Bardellino, richiesero maggiore autorità e potere.

Nonostante Iovine assunse il ruolo di capo, si rivelò presto incapace di mantenere la coesione e il controllo, a causa della sua mancanza di carisma leaderistico. Questo portò a una faida all'inizio degli anni '90, principalmente con il clan di De Falco, che fu accusato di trattenere per sé i guadagni degli appalti pubblici, di cui era responsabile.

Il 13 dicembre 1990, Iovine convocò un incontro per discutere di queste tensioni, al quale tutti parteciparono tranne De Falco, che intuì il rischio di un agguato mortale. In risposta, De Falco decise di vendicarsi contattando i Carabinieri, i quali arrestarono tutti i partecipanti all'incontro, tranne Iovine, che riuscì a fuggire da una finestra¹¹².

Schiavone e Bidognetti capirono, però, che era stato proprio De ad avvisare i carabinieri, ragion per cui lo fecero ammazzare il 2 febbraio 1991 a Casal di Principe, mentre era alla guida della sua auto. De Falco venne investito da una raffica di mitra e morì sul colpo. L'omicidio determinò un vortice di vendette e numerosissimi morti.

¹¹² Cfr. A. Ardituro, *Lo Stato non ha vinto: la camorra oltre i casalesi*, cit., p. 66 ss.

Iovine stesso, poi, fu assassinato il 6 marzo 1991 con due colpi di revolver, uno gli trapassò l'occhio destro, l'altro lo colpì allo stomaco; il cadavere venne ritrovato dalla polizia portoghese a Cascais, a 30 km da Lisbona. Il mandante dell'omicidio fu Nunzio De Falco, per vendicare la morte del fratello Vincenzo. L'omicidio di Iovine diede poi vita ad una nuova guerra, quella tra Schiavone ed i De Falco, per assumere il ruolo di guida del clan: guerra che sarebbe stata vinta dal primo.

2.2. L'applicazione dell'art. 41 bis o.p. al clan dei Casalesi

«Il silenzio è stato il più forte alleato della cosca dei Casalesi. Il silenzio delle vittime, terrorizzate dalla furia assassina del clan del Casertano. Il silenzio delle istituzioni e della politica, a lungo protratto in taluni casi per evidenti collusioni, in altri per mera pavidità. Il silenzio delle imprese, scese a patti per ottenere reciproci vantaggi o brutalmente sottomesse dalle odiose imposizioni dei boss. Il silenzio, o sarebbe meglio dire la distrazione dei media, che hanno sottovalutato per anni la nascita, lo sviluppo e il potere della più forte holding camorrista mai esistita; un silenzio rotto soltanto saltuariamente dalle cronache, spesso confinate in ambito locale»¹¹³.

Il passaggio sintetizza efficacemente l'essenza del processo *Spartacus*, evidenziando come tale procedimento giudiziario abbia coinvolto non solo una vasta organizzazione criminale ma anche segmenti del panorama politico ed economico nazionale, i quali hanno assistito, talvolta con complicità o interesse, all'ascesa di una delle più influenti organizzazioni criminali a livello globale.

¹¹³ M. Anselmo, M. Braucci, *Questa corte condanna. Spartacus, il processo al clan dei casalesi*, cit., p. 5. Sull'iter giudiziario del processo *Spartacus*, ed in particolare, sul processo di primo grado, si v. anche G. Di Gennaro, A. La Spina, *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, Bologna, 2010, p. 10 ss.

La prima fase del processo Spartacus si è conclusa il 15 settembre 2005 con la sentenza della Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere. Il verdetto, estremamente dettagliato, consisteva in 3787 pagine distribuite in 50 volumi e le motivazioni sono state ufficializzate nel giugno dell'anno successivo. Il processo si è distinto per la sua ampiezza e complessità: sono stati ascoltati 508 testimoni, inclusi 25 collaboratori di giustizia. La Corte ha emesso 95 condanne, con 21 ergastoli, e ha assolto 21 imputati, la maggior parte dei quali erano politici locali e membri delle forze dell'ordine. Durante il corso del processo, dieci degli imputati sono deceduti, rendendo quindi impossibile procedere nei loro confronti. Tra i principali accusati nel processo Spartacus emergono figure come Francesco Schiavone, noto come Sandokan, Francesco Bidognetti, soprannominato Cicciotto e' Mezzanotte, e Antonio Iovine, conosciuto come 'o Ninno. Francesco Schiavone, ritenuto il capo più temuto del clan dei Casalesi e uno dei leader fondamentali della "Nuova Famiglia" — un'organizzazione criminale formata insieme ad Antonio Bardellino e Mario Iovine per contrastare la "Nuova Camorra Organizzata" di Raffaele Cutolo — è stato condannato all'ergastolo e si trova attualmente in detenzione¹¹⁴.

Anche Bidognetti e Iovine hanno ricevuto condanne all'ergastolo al termine del processo Spartacus. Tuttavia, nel maggio del 2014, Iovine ha scelto di collaborare con la giustizia, offrendo testimonianze decisive che hanno permesso di delineare ampiamente la struttura e le operazioni del clan dei Casalesi, inclusi i dettagli delle loro faide interne e le connessioni con il mondo politico. La Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere ha identificato Schiavone, Bidognetti e Iovine come i vertici del clan dei Casalesi, confermando senza dubbi l'esistenza e l'influenza di questa potente organizzazione criminale nel corso del processo.

L'intero processo non è costruito su una singola prova, ma su un tessuto probatorio sterminato, fatto di intercettazioni, pedinamenti, riscontri sul

¹¹⁴ Per una ricostruzione della guerra intestina tra la "Nuova famiglia" e la "Nuova Camorra organizzata" di Cutolo si v. F. Iadaluca, *La criminalità organizzata in Italia e la camorra in Campania*, Roma, 2008, p. 20 ss.

territorio, dichiarazioni testimoniali e quant'altro: tutti gli indizi conducono allo stesso punto: la presenza di una organizzazione mafiosa ben radicata sul territorio.

Nel giudicare il clan dei Casalesi, i magistrati della Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere non hanno esitato a qualificare l'organizzazione come mafiosa. Hanno riconosciuto il clan come entità fortemente radicata sul territorio, con un controllo dettagliato e pervasivo dello stesso, organizzata secondo una struttura paramilitare e gerarchica. Il clan è stato implicato in numerose attività illecite, tra cui il traffico di stupefacenti, e ha dimostrato una notevole capacità di infiltrarsi nell'economia legale per riciclare i proventi dei suoi crimini. Questo ha permesso loro di accumulare capitali significativi, fondamentali per sostenere e perpetuare l'organizzazione.

A seguito della sentenza di primo grado, si è celebrato il giudizio d'appello, conclusosi il 19 giugno 2008. Nell'occasione, la Corte d'Assise d'appello ha integralmente accolto le richieste del pubblico ministero di pronunciare ben sedici ergastoli: in particolare, è stato confermato il carcere a vita, tra gli altri, per Schiavone e Bidognetti, così come anche per Iovine e Michele Zagaria, all'epoca latitanti¹¹⁵.

L'attenzione per il processo di appello da parte dell'opinione pubblica è stata ben superiore a quella per il processo di primo grado: l'eco di *Gomorra*, infatti, nel corso del biennio successiva era diventata assai più intensa, e non solo la stampa italiana era giunta in massa nell'aula bunker di Poggioreale, ma anche quella straniera.

I Casalesi non erano abituati a così tanta pubblicità: «i nomi dei boss, delle loro aziende, i nomi dei loro delitti non passeranno solo sulla stampa locale, non avranno solo vita d'inchiostro nei documenti processuali. Verranno conosciuti, saranno resi noti, non saranno soltanto passaggi sul rullo continuo e

¹¹⁵ L'elenco degli altri condannati all'ergastolo in via definitiva annoverava: Giuseppe Caterino, Cipriano D'Alessandro, Enrico Martinelli, Sebastiano Panaro, Giuseppe Russo, Francesco Schiavone, Walter Schiavone, Luigi Venosa, Vincenzo Zagaria, Alfredo Zara, Raffaele Diana e Mario Caterino, tuttora latitante.

indifferente dell'informazione. E infatti il fastidio per l'attenzione, la loro assoluta ripugnanza di finire sotto i riflettori nazionali ha avuto dimostrazione e prova ieri nelle parole del capo del clan Francesco Schiavone Sandokan. Durante l'ultima udienza ha chiesto di poter rinunciare ad assistere perché "non sono una fiera in gabbia". Sa che quando allo show si toglie la faccia del capo, si perde almeno la metà dell'attrattiva mediatica e con questo l'efficacia della comunicazione»¹¹⁶.

Dal punto di vista giuridico, il processo di appello non ha introdotto sostanziali novità rispetto a quanto stabilito in primo grado, dato che le prove raccolte erano già considerate estremamente convincenti e gli imputati stessi erano consapevoli della difficoltà di ribaltare la sentenza di primo grado in appello.

Nonostante ciò, il processo di appello ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica in misura maggiore rispetto al primo grado, principalmente a causa delle discussioni sollevate dal libro "Gomorra" di Roberto Saviano. La presenza dello stesso Saviano, sotto scorta, durante la conferma delle condanne dalla Corte d'Assise d'appello, ha sottolineato ulteriormente l'importanza del processo.

Si è verificato quindi un importante cambio di percezione a livello culturale: l'opinione pubblica e le forze politiche hanno preso piena coscienza dell'importanza fondamentale di questi eventi giudiziari per il Paese, un rilievo comparabile solamente ai maxiprocessi per mafia condotti da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nei primi anni Novanta¹¹⁷.

Il processo *Spartacus* si è definitivamente concluso il 15 gennaio 2010¹¹⁸, con la sentenza della Corte di Cassazione, che ha rappresentato un momento

¹¹⁶ R. Saviano, *Il processo ai padroni di Gomorra. Domani le sentenze sui Casalesi*, in *La Repubblica*, 18 giugno 2008.

¹¹⁷ Cfr., in tal senso, V. Ceruso, P. Comito, B. De Stefano, *I nuovi padrini: camorra, 'ndrangheta e mafia: chi comanda oggi*, Milano, 2013, p. 58 ss.; B. De Stefano, *I boss della camorra. Una delle più potenti organizzazioni criminali del mondo raccontata attraverso la vita e le "imprese" dei suoi capi: dai "guappi" gentiluomini agli spietati boia di Scampia*, Milano, 2011, p. 110 s.

¹¹⁸ Va segnalato, invero, che quello che si è concluso nel 2010 è il processo *Spartacus* 1, così ribattezzato a seguito dell'apertura di un diverso e nuovo filone, cd. *Spartacus* 2, conclusosi a

fondamentale nella storia della Camorra. Questa decisione ha inflitto un colpo decisivo al clan dei Casalesi, eliminando effettivamente la sua leadership attraverso la conferma degli ergastoli per figure chiave come Iovine, Bidognetti, Schiavone e Zagaria.

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi presentati, confermando così le condanne già stabilite nei gradi precedenti del processo. Questo esito testimonia l'efficacia e la solidità dell'approccio giuridico adottato dai giudici di primo grado, che hanno elaborato una struttura processuale robusta, capace di

sua volta il 15 luglio 2015 con la sentenza della Cassazione. Cfr., in tal senso, B. Salvati, *Spartacus 2, la sentenza della Cassazione*, in *Il Mattino*, 17 luglio 2015: «dopo circa 20 anni dal blitz dell'ottobre del 1996, è terminata in Cassazione, la notte del 15 luglio scorso, l'ultima «coda» del maxi processo alla camorra dei Casalesi battezzato *Spartacus 2* nato da una inchiesta della Procura antimafia napoletana che sfociò in 86 arresti e un processo durato un ventennio, una sorte che accomuna diversi maxi-blitz contro il crimine organizzato. Un maxi-processo conclusosi con 18 condanne e 33 assoluzioni in primo grado dopo una requisitoria frazionata in sei parti pronunciata all'epoca dal pm Raffaele Cantone e dal suo collega Raffaele Falcone, il cui numero degli imputati è diminuito man mano per stralci, riti abbreviati e decessi. Dibattimenti che hanno portato anche a clamorose assoluzioni dei politici a quel tempo coinvolti (diversi anche i risarcimenti per ingiusta detenzione ottenuti dagli stessi) sulle dichiarazioni dell'ex gola profonda dei Casalesi, Carmine Schiavone (deceduto qualche mese fa) e del dichiarante Pasquale Pirolo. Un percorso giudiziario che va dal blitz del 1996, alla sentenza di primo grado del 2004, alla richiesta d'Appello del 2009, alla decisione di secondo grado del 2013, fino all'ultimo atto davanti ai giudici della sesta sezione della Corte di Cassazione che ha sentenziato sugli ultimi dieci imputati. Sette le condanne confermate mentre sono state annullate per prescrizione quelle a carico di Gaetano Musto e Antimo Perreca (quest'ultimo boss di Recale che era stato condannato a 5 anni in questo processo). Dovrà tornare di nuovo in Appello, invece, la posizione di Arcangelo Barbato, imputato dal cui nome il processo prendeva il nome. Gli ermellini hanno confermato le condanne, con il rigetto dei ricorsi, per Nicola Papa, Guido Zagaria, e quelle per Gaetano Corvino, Antonio Delli Paoli, Giuseppe Nobile, Giovanni Potenza e Mario Antonio Tavoletta per inammissibilità dei ricorsi. Le pene, per questi ultimi, molti già a piede libero in primo grado e quantificate tutte dai tre anni e mezzo a salire, erano state confermate nella rosa delle diciotto condanne. Un processo con un collegio difensivo iniziale di oltre cento avvocati: in Cassazione, sono stati impegnati i penalisti Renato Jappelli, Nicola Ucciero, Massimo Biffa, Vittorio Giaquinto, Giovanni Aricò, Giovanni Cantelli, Alessandro Diana e Raffaele Quaranta. Per la Direzione distrettuale antimafia, che raccolse le dichiarazioni dei pentiti Carmine Schiavone e Pasquale Pirolo, gli imputati avrebbero partecipato ad un'associazione di tipo mafiosa promossa prima da Antonio Bardellino e poi da personaggi come Antonio Iovine, Vincenzo De Falco, Francesco Schiavone «Sandokan» ed infine Francesco Bidognetti per controllare attività economiche, appalti, servizi pubblici. Il processo fu il seguito della prima inchiesta al clan dei Casalesi scattata nel dicembre del 1995: in questo caso i magistrati confezionarono accuse anche a politici, colletti bianchi e diverse divise (poliziotti, carabinieri e finanzieri). Il filone battezzato *Spartacus* è proseguito poi con la terza parte, negli anni successivi dove gli inquirenti hanno individuato altri destinatari di provvedimenti cautelari ritenuti nell'orbita dello stesso clan dei Casalesi. Inchieste frammentate in decine di processi che ancora pendono davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere relativamente ad alcuni stralci o posizioni.

sostenere gli attacchi nei successivi livelli di giudizio, lasciando inalterate le decisioni iniziali.

Come è stato osservato, «la sentenza fu una doccia gelata per il clan. Nel 2010 alcuni degli uomini di spicco del clan erano in carcere già da anni mentre altri erano ancora latitanti. Il processo *Spartacus* costrinse i boss a fare una scelta ben precisa. Coloro che si trovavano già in carcere dovevano decidere se continuare a tacere oppure passare dalla parte dello Stato. I latitanti, invece, continuarono a scappare ma anche per loro sarebbe arrivato, di lì a poco, l'arresto ed il carcere duro»¹¹⁹. L'attenzione dei media è emersa come un potente deterrente contro un clan che tradizionalmente evitava gesti clamorosi, preferendo concentrarsi su iniziative imprenditoriali e sull'infiltrazione nell'economia e nella politica, mantenendo un controllo discreto ma esteso del territorio.

Il processo Spartacus ha rappresentato una vittoria significativa per tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per raggiungere l'obiettivo desiderato: la conclusione del processo è particolarmente significativa per i magistrati, i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri operanti in uno degli ambienti più corrotti e complessi. Questi professionisti sono riusciti a mantenere la loro integrità in un contesto dove le connessioni personali e familiari spesso determinano il successo o il fallimento di una carriera, dove la lealtà familiare predomina su scelte e coscienza, e dove l'influenza dei clan permea ogni aspetto della vita quotidiana, dalle farmacie ai centri commerciali, dai team sportivi ai media, dalle cave ai ristoranti. In tali circostanze, svolgere correttamente il proprio lavoro assume un valore che va oltre l'etica professionale, trasformandosi in un vero e proprio atto di resistenza¹²⁰.

¹¹⁹ S. Lupo, *Spartacus. Il processo al clan dei Casalesi*, 29 novembre 2008, in www.mafieitaliane.it, 2008.

¹²⁰ In tal senso R. Saviano, *La Cassazione conferma 16 ergastoli a Gomorra: la rivincita della giustizia*, in *La Repubblica*, 16 gennaio 2010, il quale osserva in proposito che « Qui si va oltre le ore di lavoro, si sente che attraverso il proprio impegno si gioca il destino di un paese. Non bisogna mai dimenticare che non si tratta solo di imprenditori senza regole, furbi e di talento, ma soprattutto di uomini feroci e spietati. Spesso pensano di ammazzare per niente, come racconta il pentito Dario de Simone: "Walter Schiavone voleva ammazzare Zagaria perché

Il processo Spartacus ha inflitto un duro colpo al clan dei Casalesi, smantellando gran parte del suo apparato operativo e decisionale, ma non è riuscito a estinguere completamente le sue attività, che sembrano ancora fiorenti. La sentenza ha catturato notevolmente l'attenzione dell'opinione pubblica, mantenendo un alto livello di interesse anche negli anni successivi.

Nonostante il duro colpo, il clan sembra essersi già efficacemente riorganizzato, sfruttando i suoi profondi legami sul territorio. Questa trasformazione potrebbe rendere l'organizzazione più elusiva di fronte alle forze dell'ordine, che ora devono affrontare la sfida di identificare i nuovi leader criminali. Tuttavia, sarebbe improprio considerare il processo Spartacus una vittoria effimera. Tale visione sminuirebbe gli sforzi di coloro che hanno lavorato al caso e ignorerebbe sia la significativa quantità di beni sequestrati alla camorra sia l'impatto degli arresti dei membri chiave del clan, che hanno neutralizzato molte delle sue figure operative.

In questa prospettiva, Spartacus rimane uno dei processi più significativi nella storia giudiziaria italiana per due motivi fondamentali: primo, ha effettivamente neutralizzato la leadership di una delle organizzazioni criminali più pericolose del paese; secondo, ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sul grave problema della camorra, un merito non da poco, amplificato anche dall'impatto culturale di opere come "Gomorra" di Roberto Saviano.

E «auspicando che questo sogno non finisca come finì Spartaco giustiziato lungo la via Appia, strada dove oggi al posto delle croci dei ribelli si trovano per ironia della sorte gran parte dei negozi degli uomini del clan dei Casalesi. Vorremmo che questo processo non sia soltanto un sogno di riscossa ma una concreta possibilità di far emergere il meglio di questa terra che non ne può più del marcio che la governa»¹²¹. Se è vero che gli esiti di un processo così

avrebbe detto che Walter non sa sparare" oppure Di Bona, altro pentito: "Michele Zagaria con il kalashnikov aveva dato tanti di quei colpi alla testa di De Falco che schizzavano in alto e fuori dal finestrino dall'abitacolo della macchina pezzi del cuoio capelluto di De Falco"».

¹²¹ R. Saviano, *Il processo ai padroni di Gomorra. Domani le sentenze sui Casalesi*, cit. Il quale, ancora, osserva che «*Spartacus*: un nome che non è stato scelto a caso ma si riferisce proprio a Spartaco, il gladiatore tracio che nel 73 avanti Cristo insorse con un pugno di uomini

importante, come furono quelli di mafia, si possono cogliere soprattutto dopo anni, non si possono negare gli effetti positivi che esso ha avuto: la cultura dell'anticamorra, oggi, ha trovato una diffusione sconosciuta in passato. Il proliferare di associazioni e movimenti, il moto di ribellione di molti commercianti nei confronti della pratica più odiosa messa in atto dalla camorra, ossia il pizzo, sono solo alcuni degli esempi che testimoniano un cambiamento in atto ed una vitalità senza precedenti nella storia della Campania.

Come se *Spartacus* e *Gomorra* avessero avuto l'effetto di tirare fuori l'orgoglio di un popolo da sempre accusato di essere assuefatto ad un sistema criminale di comodo, e mai realmente interessato a combatterlo. Le carte processuali, tuttavia, hanno mostrato ben altro: la camorra non è ormai più un fenomeno territoriale, ma nazionale ed anzi anche transnazionale. Indubbiamente esso ha una forte ed insopprimibile radicazione territoriale, ma il processo ha dimostrato che è una pura illusione quella di credere che la camorra sia un fenomeno confinato all'interno di un territorio ben preciso, in quanto non si terrebbe conto delle ramificazioni e delle insinuazioni politiche ed economiche di tale organizzazione criminale all'interno di tutto il territorio nazionale¹²².

In concreto, dagli anni 2000 in poi, l'implementazione di arresti, sentenze di condanna e l'applicazione del regime del 41 bis hanno notevolmente indebolito le figure chiave del clan dei Casalesi come Schiavone e Bidognetti. Questo ha permesso l'emergere di due figure già condannate all'ergastolo ma ancora latitanti: Michele Zagaria e Antonio Iovine. Zagaria aveva il controllo delle

contro Roma, riuscendo, partendo dalla scuola gladiatoria di Capua, a raccogliere nella sua insurrezione schiavi, liberti, gladiatori d'ogni parte del meridione. Non era mai successo nella storia giudiziaria internazionale che un processo avesse il nome di un ribelle gladiatore, di un uomo che sfidò quella che nel mito del diritto mondiale è l'assoluta capitale e simbolo: Roma. *Spartacus* è stato chiamato questo processo, con l'idea che il diritto potesse liberare queste terre schiave del potere dei clan e dell'imprenditoria criminale. Con il sogno che un processo potesse divenire la sollevazione legale di un territorio laddove la vera insurrezione, la vera rivoluzione in questo territorio è la possibilità di agire legalmente, senza sotterfugi, alleanze, parenti, appalti truccati e aziende dopate dal mercato illegale. In questi momenti viene voglia di parlare, a rischio di esser presi per matti, romantici, o mistici, con chi è morto. Solo i morti, dice Platone, hanno visto la fine della guerra. Ma noi, che morti non siamo, non ci daremo pace, convinti che sia possibile combattere e sconfiggere l'economia criminale».

¹²² R. Saviano, *Il processo ai padroni di Gomorra. Domani le sentenze sui Casalesi*, cit.

operazioni del clan nel nord Italia e nell'Europa orientale, mentre Iovine gestiva le relazioni politiche a Roma. Il gruppo di Bidognetti subì un duro colpo, particolarmente dopo l'arresto di Giuseppe Setola, responsabile della strage di Castel Volturno, in cui furono uccise sette persone.

Il clan Schiavone continuava a essere attivo nonostante fosse indebolito dall'ascesa al potere di Giuseppe Costa. La persistente attività del clan fu evidenziata dall'arresto di Nicola Schiavone, figlio maggiore di Francesco, il 15 giugno 2010, considerato a capo del gruppo e responsabile di un triplice omicidio. Dopo di lui, Francesco Barbato, soprannominato 'o sbirro, fu arrestato e considerato nuovo reggente del clan. L'arresto di Antonio Iovine, il 17 novembre 2010, eliminò uno dei più influenti capi del clan, lasciando Michele Zagaria come unica figura di spicco. Dopo l'arresto di Iovine, la reggenza del clan fu affidata alla famiglia Iavarazzo di Villa Literno, imparentata con gli Schiavone. Il 7 dicembre 2011, durante una vasta operazione delle forze dell'ordine, Michele Zagaria fu catturato dopo 16 anni di latitanza, trovato in un bunker sotterraneo di un appartamento a Casapesenna. Ulteriori azioni contro il clan continuarono con l'"Operazione Spartacus Reset" il 10 marzo 2015, durante la quale furono arrestati 40 membri del clan Schiavone, inclusi i figli di Sandokan, Nicola e Carmine Schiavone¹²³.

Tra le diverse correnti che compongono l'organizzazione dei Casalesi, quella degli Schiavone appare come la più colpita da recenti avversità. Le indagini rivelano che questa fazione ha subito una notevole scissione guidata da Emilio Martinelli, che ha fondato un proprio gruppo a San Cipriano d'Aversa, marcando una netta separazione dagli Schiavone. Inoltre, i rapporti con la fazione dei Bidognetti, attualmente sotto la guida di Gianluca Bidognetti, figlio del capo storico Francesco Bidognetti, sono tesi e hanno contribuito a un ulteriore indebolimento degli Schiavone.

Per quanto riguarda la fazione capeggiata da Michele Zagaria, questa si è orientata principalmente verso investimenti nel settore economico legale,

¹²³ R. Saviano, *Il processo ai padroni di Gomorra. Domani le sentenze sui Casalesi*, cit

distanziandosi significativamente dalle operazioni di controllo armato del territorio che caratterizzavano precedentemente il clan¹²⁴.

La dinamica interna del clan dei Casalesi riflette le complessità e le evoluzioni che possono caratterizzare una grande organizzazione criminale nel tempo. Le scissioni, i conflitti interni e l'adattamento a nuove strategie economiche indicano non solo un tentativo di sopravvivenza di fronte a pressioni legali e investigative, ma anche una trasformazione che potrebbe influenzare la struttura del crimine organizzato in futuro.

CAPITOLO III

LA STRATEGIA PREMIALE E LA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA: RIFLESSI SUL CARCERE DURO

Sommario: 1. La genesi storica della strategia premiale; 2. Il ruolo dei c.d. pentiti; 3. L'evoluzione normativa; 4. Collaborazione con la giustizia e carcere duro; 5. I c.d. falsi pentiti; 5.1. Il caso di Sandokan Schiavone

1. La genesi storica della strategia premiale

¹²⁴ R. Saviano, *Il processo ai padroni di Gomorra. Domani le sentenze sui Casalesi*, cit

Dalla fine degli anni Sessanta, l'Italia ha affrontato un'escalation di nuove modalità criminose che, mediante atti di violenza rivolti contro individui, beni e la sicurezza pubblica, hanno generato un'intensa preoccupazione sociale e minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche¹²⁵.

Questa sequenza di eventi iniziò il 25 aprile 1969, con l'esplosione di due bombe alla Fiera di Milano e alla sua stazione ferroviaria, che ferirono 19 persone. Il terrorismo proseguì il 9 agosto con esplosioni simultanee su otto treni, principalmente nel nord Italia. Il culmine di questa ondata di violenza si ebbe il 12 dicembre con il tragico attentato alla Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, dove l'esplosione di un potente ordigno causò la morte di sedici persone e il ferimento di altre novanta. Lo stesso giorno, altre tre bombe scoppiarono a Roma, ferendo sedici individui, mentre un altro ordigno fu rinvenuto inesploso presso la Banca Commerciale di Milano. Gli eventi di Piazza Fontana e le giornate di dicembre 1969 segnarono l'avvio di un prolungato periodo di violenza che avrebbe profondamente influenzato la società italiana.

L'intensificarsi del terrorismo e dei sequestri di persona per estorsione richiese un intervento legislativo mirato a combattere la criminalità organizzata e il terrorismo, presupponendo l'esistenza di gruppi stabilmente dedicati a tali attività illecite¹²⁶.

L'entità e la natura coordinata dei crimini perpetrati richiesero significative misure sia investigative che processuali. Si stabilirono unità specializzate per le indagini e meccanismi di coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero. Inoltre, si rivelò necessario instaurare procedimenti giudiziari complessi, noti come "maxi-processi", che trattavano sia l'associazione degli imputati a reti criminali sia numerosi episodi criminali specifici. Si avvertì anche l'urgenza di introdurre una normativa speciale che inasprisse le pene per gli autori di tali

¹²⁵ L. Tescaroli, *Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia*, Soveria Mannelli, 2023, p. 14 ss.

¹²⁶ L. De Cataldo Neuburger, *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Padova, 1992, p. 13 s.

reati e, contemporaneamente, offrisse attenuanti speciali a coloro che, dissociandosi dai propri complici, collaborassero con le autorità.

Verso la fine degli anni Settanta, furono implementate disposizioni dettagliate sui delitti di terrorismo, prevedendo un regime premiale per gli imputati che cooperassero con la giustizia, e norme particolarmente severe per coloro che si rifiutavano di collaborare.

2. Il ruolo dei c.d. pentiti

Esaminando il profilo dell'efficienza delle normative relative ai pentiti e ai dissociati, è evidente la loro importanza fondamentale nella lotta al terrorismo interno in Italia. Questa considerazione si colloca all'interno di un ampio dibattito storiografico riguardante il declino dell'attività eversiva e l'influenza della risposta statale, sia repressiva sia incentivante, sulla crisi politica e di consenso del terrorismo¹²⁷. Sebbene si possa argomentare che tali normative regolano un fenomeno già in fase di risoluzione, resta innegabile che esse hanno giocato un ruolo fondamentale nel disgregare i gruppi terroristici. Questo è particolarmente evidente considerando la marcata riduzione degli attentati seguita all'adozione di tali misure. Il successo ottenuto ha spinto alla successiva applicazione di una strategia premiale, simile nella forma e nell'efficacia, anche contro la criminalità organizzata di matrice mafiosa, un fenomeno che si aggravava progressivamente fino a diventare una vera e propria emergenza.

Attualmente, dal punto di vista normativo, non emergono dubbi sulla validità delle norme incentivanti anche nei confronti dei reati terroristici di matrice moderna, caratterizzati da estremismo religioso o da altre forme apolitiche, soprattutto alla luce della definizione estesa di "finalità di terrorismo" vigente in diritto penale.

¹²⁷ E. Cottu, *Altre "soavi inquisizioni": le tecniche premiali di rinuncia alla pena nella lotta al terrorismo contemporaneo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1, 2017, p. 197.

Nonostante ciò, la natura peculiare del terrorismo contemporaneo solleva nuovi interrogativi, sia teorici sia pratici, sull'applicazione della tecnica premiale in termini di efficacia e legittimità. Queste misure sono state esaminate criticamente, in Italia e altrove, per quanto riguarda i principi fondamentali del diritto penale, il loro rapporto con la tradizione giuridica nazionale e la funzione delle sanzioni¹²⁸.

Tra le principali preoccupazioni vi è la presunta violazione del principio di proporzionalità, che dovrebbe garantire che la pena sia adeguata alla gravità del reato e al grado di colpevolezza dell'individuo, ma che sembra essere sovvertita in modo ingiustificabile sia oggettivamente sia soggettivamente attraverso l'applicazione di queste norme.

Si critica¹²⁹ anche una potenziale violazione del principio di uguaglianza, visto che il sistema premiale può risultare in un trattamento discriminatorio a seconda del ruolo criminale e dell'utilità informativa fornita dal collaboratore. Inoltre, sono state sollevate perplessità riguardo ai principi di legalità e tassatività delle pene, al rispetto dello Stato di diritto e, in un certo senso, anche al principio di solidarietà.

È stata sottolineata¹³⁰ l'alienità delle norme premiali rispetto alla struttura originaria del sistema codicistico, dato il loro marcato distacco dalle tradizionali forme di "ravvedimento" che caratterizzano l'impianto legislativo. Quest'ultimo, infatti, è tipicamente orientato a una funzione reintegrativa, dove la mitigazione o la rinuncia alla sanzione sono principalmente motivate da necessità di tutela inscritte nel contesto storico, trovando legittimazione anche in momenti successivi alla commissione del reato ma comunque collegati alla lesione originaria.

¹²⁸ E. Cottu, *Altre "soavi inquisizioni": le tecniche premiali di rinuncia alla pena nella lotta al terrorismo contemporaneo*, cit., p. 195.

¹²⁹ E. Musco, *La premialità nel diritto penale*, in AA.VV., *La legislazione premiale*. Atti del Convegno di studio in ricordo di Pietro Nuvolone svoltosi a Courmayeur, 18-20 aprile 1986, Milano, 1987, p. 126.

¹³⁰ A. Di Martino, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Milano, 1998, p. 30 ss.

In contrasto, il "ravvedimento" del collaborante, incentrato sull'apporto probatorio verso terzi, si colloca in una sfera eccentrica rispetto al danno causato, rivelando la sua inadeguatezza come atto di riparazione. Questa incongruenza con l'impianto codicistico appare ancor più evidente rispetto a un modello costituzionalmente orientato che intende valorizzare la premialità con una visione riduttiva dell'intervento penale.

Le misure premiali introducono anche una distorsione funzionale della sanzione, mettendo in luce una sproporzione rispetto al disvalore dell'atto e un contrasto con l'aspetto retributivo della pena, che risulta particolarmente incongruente in ambiti di criminalità grave. Inoltre, tali misure interagiscono con gli obiettivi più ampi della sanzione.

La legittimazione delle misure premiali è stata generalmente attribuita alla prevenzione generale. Sebbene questa base possa sembrare intuitivamente plausibile, il suo riconoscimento è solo parzialmente condivisibile¹³¹.

Infatti, l'effetto deterrente ottenuto attraverso il più facile smantellamento delle organizzazioni criminali è, in realtà, solo indiretto o mediato, mentre le promesse di riduzione della pena, quando confrontate direttamente con le sanzioni normativamente previste, tendono piuttosto a ridurre l'efficacia dissuasiva. Tali riduzioni trovano la loro vera giustificazione nella incapacità degli strumenti repressivi di raggiungere efficacemente i loro obiettivi attraverso mezzi ordinari; in questo contesto, indubbiamente, questi approcci più miti non riflettono né promuovono una funzione di prevenzione generale, ma piuttosto indicano una disfunzione di tale prevenzione.

Anche dal punto di vista della prevenzione generale positiva, si è osservato¹³² persuasivamente che tali eccezioni alla severità della pena minacciata possono

¹³¹ E. Cottu, *Altre "soavi inquisizioni": le tecniche premiali di rinuncia alla pena nella lotta al terrorismo contemporaneo*, cit., p. 196.

¹³² S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1997, p. 250 s.

causare confusione tra i membri della società, influenzando negativamente la validità e l'efficacia della norma sanzionatoria¹³³.

Più problematico appare il ruolo delle misure premiali rispetto alla prevenzione speciale, specialmente per quanto riguarda il loro impatto sulla finalità costituzionalmente riconosciuta della rieducazione del reo. Il vantaggio concessione al reo sembra disgiunto sia da logiche di ripristino o riparazione del danno causato sia da considerazioni orientate alla persona dell'autore del reato. La problematica si manifesta con particolare chiarezza nella fase esecutiva, dove il sistema differenziato introduce una discrepanza notevole. Nonostante il legislatore abbia evocato la nozione di "emenda" del reo come giustificazione per condizionare l'accesso ai benefici penitenziari alla sua collaborazione - a partire dalla lotta alla criminalità terroristica - emerge un chiaro conflitto, o quanto meno una tensione, con gli obiettivi rieducativi.

Infatti, la disponibilità a collaborare non riflette necessariamente una vera risocializzazione, potendo derivare semplicemente da un calcolo opportunistico; al contrario, la mancanza di collaborazione diventa un ostacolo insuperabile all'accesso a possibilità di reinserimento, anche quando il detenuto potrebbe sembrare altrimenti meritevole. Più in generale, risulta complessa la giustificazione rieducativa di una pratica che strumentalizza il reo per fini esterni. Un altro aspetto che ha sollevato preoccupazioni è il rischio che la tecnica premiale porti con sé un residuo inquisitoriale, promuovendo un modello di accertamento della responsabilità penale che è autoritario e coercitivo, seppur non violento nel metodo e talvolta complementare all'uso della coercizione: così, l'approccio inquisitorio si ammorbidisce, ma la sua essenza rimane inalterata, spingendo l'imputato a trasformarsi in uno strumento di prova¹³⁴.

¹³³ T. Padovani, *Il traffico delle indulgenze. "Premio" e "corrispettivo" nella dinamica della punibilità*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, cit., p. 59.

¹³⁴ E. Cottu, *Altre "soavi inquisizioni": le tecniche premiali di rinuncia alla pena nella lotta al terrorismo contemporaneo*, cit., p. 197.

In questa ottica, la logica premiale rischia di contaminare l'intero sistema penale, sia dal punto di vista sostanziale che processuale: il primo viene distorto per soddisfare esigenze di raccolta probatoria, mentre il secondo si concentra eccessivamente sulla co-implicazione, resa ancora più problematica dal fatto che è ottenuta mediante ricompensa. In termini più radicali, è stata denunciata¹³⁵ la pressione esercitata sul reo come manifestazione di un'etica discutibile dell'ordinamento, interpretando il pentimento forzato - indotto dalla minaccia di sanzioni - come una forma di violenza simbolica da parte dello stato, che si basa sull'alternativa tra consenso o repressione.

3. L'evoluzione normativa

Quando il legislatore ha introdotto la figura del collaboratore di giustizia per i reati legati alla criminalità organizzata, ha utilizzato come punto di riferimento le norme antiterroristiche già esistenti, rendendo pertanto rilevante un'analisi di tale legislazione. Prima di approfondire quella definita "legislazione d'emergenza", è opportuno considerare la normativa relativa al sequestro di persona a scopo di estorsione, poiché è stato in questo contesto che il legislatore ha sperimentato per la prima volta l'approccio premiale.

L'articolo 630 c.p., nella sua formulazione originale, stabiliva una pena di reclusione da otto a quindici anni e una multa da quattrocentomila a ottocentomila lire per chiunque sequestrasse una persona al fine di ottenere un ingiusto profitto per sé o per altri come prezzo per la liberazione. Un

¹³⁵ A. Prosperi, *L'esperienza della storia italiana, antica e recente* in *Speciale Quest. Giust.*, Settembre 2016, p. 24 s.: «il vocabolario della giustizia di allora ci pone davanti all'emergere di una strumentazione mentale remota, rimasta sepolta appena sotto la superficie della modernità italiana: quella delle convinzioni religiose e delle pratiche di evacuazione del male dei secoli medievali. Tale fu il caso della elaborazione di una legge per i pentiti e delle forme elaborate per misurare l'efficacia del pentimento, che portò di nuovo in auge termini e modi di pensare che erano nati nei secoli della storia moderna italiana negli spazi coperti dal tribunale ecclesiastico della penitenza e da quello sempre ecclesiastico dell'Inquisizione dell'eretica pravità».

aggravamento di pena era previsto nel caso in cui l'obiettivo fosse stato raggiunto¹³⁶.

La legge del 14 ottobre 1974 n. 497 ha modificato l'articolo 630 c.p. introducendo un regime premiale per l'agente o il concorrente che avesse agito in modo da permettere alla vittima di riacquistare la libertà senza il pagamento del riscatto, applicando in tal caso le pene previste per il delitto di sequestro di persona. Tale disposizione è stata ripresa e limitata ai soli concorrenti dal decreto legge 21/03/1978 n. 59, con la successiva legge 18/05/1978, che introdusse l'ulteriore requisito della dissociazione, e consolidata nella formulazione attuale con la legge 30/12/1980 n. 894.

Questa disposizione rappresenta un'eccezione particolare al ravvedimento operoso, premiando una contro-condotta che interviene sull'offesa già perpetrata, impedendone il protrarsi. Gli elementi essenziali di questa attenuante, che non si applica ai meri tentativi, sono la dissociazione dell'individuo dal crimine, il contributo alla liberazione della vittima, il fatto che la liberazione avvenga senza il pagamento del riscatto. Dopo aver delineato la legislazione premiale relativa al sequestro di persona per estorsione, è il momento di concentrarsi sulla normativa antiterrorismo e, successivamente, su quella antimafia. Gli anni '70 furono segnati da numerosi atti terroristici perpetrati da gruppi estremisti di destra e di sinistra, culminati nel rapimento dell'On. Aldo Moro. Questi eventi costrinsero il legislatore a introdurre misure urgenti sia di natura sostanziale che procedurale, rapidamente etichettate come "legislazione d'emergenza".

In risposta al sequestro di Moro, il governo emise il decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, che modificò l'articolo 630 c.p., specificando che il sequestro di persona potesse essere finalizzato a estorsione, terrorismo o eversione. Successivamente, un emendamento governativo portò alla distinzione tra le figure di sequestro, e la legge di conversione del 18 maggio 1978 n. 191 definì

¹³⁶ V. Maiello, *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Torino, 2015, p. 33 ss.

il nuovo articolo 289-bis c.p., dedicato esclusivamente ai sequestri per terrorismo o eversione, mantenendo l'articolo 630 c.p. per i casi di estorsione.

Anche in questo contesto, il legislatore mirò a incentivare la dissociazione e la collaborazione dei coinvolti attraverso l'introduzione di norme premiali. Le disposizioni premiali sono contenute negli articoli 4 e 5 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella legge n. 15/1980, e negli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 304/1982, nonché nell'articolo 1 della legge 34/1987¹³⁷.

Il d.l. 625/1979, convertito in legge il 6 febbraio 1980, "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica", aveva l'obiettivo duplice di rafforzare la risposta penale al terrorismo e di fornire un trattamento di favore a chi si distanziava dall'attività delittuosa. Questo comprendeva la configurazione di nuove categorie di reato, una nuova circostanza aggravante per le "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", nonché inasprimenti nelle procedure relative alla libertà personale degli accusati.

L'articolo 4 del d.l. prevede una circostanza attenuante per chi, dissociandosi dai complici, contribuisce a prevenire ulteriori conseguenze delittuose o assiste le autorità nella raccolta di prove decisive per l'identificazione o la cattura degli altri coinvolti. Questa attenuante si applica solo ai reati plurisoggettivi, e si estende a vari tipi di reati, ivi compresi quelli permanenti e abituali, nonché a tentativi e reati aggravati dall'evento.

L'articolo 5, poi, non punisce chi impedisce volontariamente un evento criminoso per finalità di terrorismo o di eversione e fornisce elementi probatori decisivi per la ricostruzione del fatto e per l'identificazione di eventuali complici.

La normativa contempla una speciale causa di estinzione della punibilità, che entra in vigore a seguito di eventi successivi alla commissione del reato. Questa disposizione è applicabile sia ai delitti perpetrati da un singolo autore

¹³⁷ R. Minna, *Crimini associati, norme penali e politica del diritto: aspetti storici, culturali, evoluzione normativa*, Milano, 2007, p. 44 ss.

sia a quelli realizzati da più soggetti, sia in forma di concorso necessario che eventuale.

Per quanto riguarda i delitti ai quali si applica l'articolo 5 del decreto legge n. 625/1979, la norma specifica un'esclusione: "Fuori dal caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale". Poiché l'articolo 56 del codice penale regola il delitto tentato, emergono due interpretazioni possibili per l'ambito di applicazione dell'articolo 5: potrebbe essere completamente esterno al contesto del delitto tentato o potrebbe includerlo.

La prima interpretazione, che esclude il delitto tentato dall'ambito di applicazione dell'articolo 5, si basa su un'interpretazione formale e restrittiva della clausola di riserva, suggerendo che escluda l'applicazione dell'articolo 5 ai casi descritti dall'articolo 56, comma 4 del codice penale. Tuttavia, questa interpretazione appare in contrasto con considerazioni di logica ed equità. Come osservato da parte della dottrina¹³⁸, si ignorerebbe il fatto che la frase "volontariamente impedisce l'evento", che integra la causa di non punibilità in articolo 5, è identica a quella usata nell'ultimo comma dell'articolo 56. Inoltre, questa lettura porterebbe a conclusioni paradossali: per i delitti in cui l'evento è condizione della consumazione, il suo impedimento volontario rientrerebbe nell'ambito dell'articolo 56 come circostanza attenuante; per i delitti in cui l'evento non è parte della consumazione, il suo impedimento volontario costituirebbe una causa di non punibilità.

Pertanto, si riformula la questione: la disposizione è limitata ai delitti tentati o ha un ambito più ampio? L'unica conclusione ammissibile è che l'articolo 5 del d.l. sia limitato ai delitti tentati e istituisca una causa speciale di non punibilità per i delitti a finalità di terrorismo o eversione, la cui essenza è data dalla condotta stessa che configura il recesso attivo.

È interessante notare che nell'articolo 5 del d.l. n. 625/1979 manca il riferimento alla "dissociazione", presente invece tra i requisiti dell'articolo 4

¹³⁸ G. Chelazzi, *La dissociazione dal terrorismo: (artt. 4 e 5 D.-L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15)*, Milano, 1981, p. 112 ss.

dello stesso decreto. Questa omissione è deliberata, in considerazione del fatto che la causa di non punibilità si basa sulla volontarietà del comportamento e sul conseguimento effettivo dell'impedimento dell'evento. Questo risultato, desiderato dal legislatore, ha portato a non richiedere ulteriori elementi soggettivi oltre alla volontarietà¹³⁹.

Perché la causa di estinzione della punibilità sia operativa, il colpevole deve fornire "elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto". Questo richiede non solo l'impedimento dell'evento, ma anche un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti. La necessità che questi elementi siano "determinanti" implica che siano essenziali per la ricostruzione del fatto e per l'identificazione dei concorrenti. Se le prove vengono fornite dopo che l'esito è stato già raggiunto indipendentemente, o se non aggiungono informazioni importanti già note, l'esimente non si applica.

Infine, la "ricostruzione del fatto" deve essere intesa in un senso ristretto, includendo gli atti diretti a commettere il reato fino all'impedimento dell'evento, coprendo le modalità esecutive, gli accordi tra i complici, e altri elementi rilevanti ai fini penali, come le circostanze aggravanti. Questa interpretazione è conforme alla logica del ravvedimento attivo, che sempre richiede il conseguimento effettivo del risultato per concedere la misura di favore.

Per contrastare il terrorismo e l'eversione, il legislatore ha adottato una strategia criminale che comprendeva incentivi per indebolire le organizzazioni armate. Questa strategia è stata implementata attraverso la legge del 29 maggio 1982 n. 304, intitolata "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale", che ha amplificato l'elemento premiale già presente nelle politiche criminali del periodo. L'articolo 1 di questa legge prevede la non punibilità per coloro che, avendo commesso delitti con finalità terroristiche, contribuiscano allo scioglimento dell'organizzazione terroristica o si ritirino da essa prima della

¹³⁹ G. Chelazzi, *La dissociazione dal terrorismo: (artt. 4 e 5 D.-L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15)*, cit., p. 117.

sentenza definitiva di condanna. Questo comprende il ritiro dall'accordo, la resa incondizionata o la consegna delle armi, accompagnati dalla fornitura di informazioni dettagliate sulla struttura e sull'organizzazione dell'associazione o della banda.

L'articolo 2 della legge n. 304/1982 offre benefici penali ai terroristi che si dissociano dalla loro organizzazione criminale ma non sono in grado di fornire il tipo di collaborazione richiesta dall'articolo 3. Questo articolo sostituisce l'ergastolo con la reclusione da quindici a ventuno anni e riduce le altre pene di un terzo, sempre che l'imputato, prima della sentenza definitiva di condanna, confessi pienamente i suoi crimini e contribuisca a mitigare le conseguenze dannose o pericolose dei suoi atti o a prevenire la commissione di reati collegati.

Il legislatore mira chiaramente a promuovere la dissociazione effettiva all'interno delle organizzazioni terroristiche ed eversive, accettando di rinunciare parzialmente al proprio potere punitivo per facilitare questo processo.

Si evidenzia¹⁴⁰ che il legislatore ha cercato di ancorare i benefici non solo a un comportamento soggettivo e morale, come la confessione completa, ma anche a un elemento oggettivo e utilitaristico, richiedendo azioni che contrastino attivamente con l'attività delinquenziale del gruppo di appartenenza. Ciò dovrebbe riflettere un autentico pentimento.

Tuttavia, si ritiene¹⁴¹ anche che in pratica è difficile per un dissociato influenzare significativamente l'attività criminale del suo ex gruppo, soprattutto perché spesso le azioni sono pianificate e realizzate da membri sconosciuti al pentito, limitando la sua capacità di prevenire ulteriori crimini.

Esaminando l'articolo 2 della legge n. 304/1982, si nota che incorpora comportamenti previsti dall'articolo 62 n. 6 c.p. e dall'articolo 4 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625. Queste norme considerano sia le azioni per eliminare le

¹⁴⁰ G.C. Caselli, *La questione pentiti*, in *Quaderni e giustizia*, 1981, p. 13.

¹⁴¹ *Ibidem*.

conseguenze dannose dei reati passati sia quelle per impedire future attività criminali, offrendo così ai terroristi pentiti un'ampia gamma di opzioni per dimostrare il loro ravvedimento attivo.

Inoltre, le modifiche apportate dall'articolo 2 rispetto alle normative precedenti semplificano i requisiti per l'attenuazione della pena, eliminando la necessità di spontaneità nell'azione e il requisito di riparazione integrale del danno attraverso il risarcimento, facilitando così l'applicazione dell'attenuante¹⁴².

Per combattere il terrorismo e l'eversione, il legislatore italiano ha implementato una politica criminale che incoraggia fortemente la dissociazione e la collaborazione attraverso incentivi legislativi, come dimostrato dalla legge del 29 maggio 1982 n. 304, nota come "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale". Questa legge ha rafforzato gli aspetti premiali della politica criminale dell'epoca.

L'articolo 1 di questa legge stabilisce che non sono punibili coloro che, dopo aver commesso reati a scopo terroristico, contribuiscono significativamente allo scioglimento di un'associazione o si ritirano attivamente dall'attività criminale prima di una sentenza definitiva, fornendo informazioni utili su struttura e organizzazione del gruppo.

L'articolo 2 offre benefici a chi si dissocia dall'organizzazione criminale e non è in grado di fornire la cooperazione descritta nell'articolo 3. Prevede la riduzione della pena per coloro che, prima della sentenza definitiva, confessano pienamente e contribuiscono a mitigare le conseguenze dannose dei loro crimini o a prevenire ulteriori reati.

Il cuore di questa normativa è l'incoraggiamento di una vera dissociazione dalle attività terroristiche ed eversive, anche se ciò comporta rinunciare in parte all'esercizio del potere punitivo dello stato. Il legislatore ha voluto collegare i benefici concessi non solo a una dimostrazione di intenti morali tramite una confessione completa, ma anche a un elemento oggettivo, richiedendo azioni

¹⁴² C. Ruga Riva, *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002, p. 74.

concrete che contrastino con l'attività criminale del gruppo, indicativo di un autentico pentimento.

L'articolo 3 introduce un'ulteriore attenuante per chi, prima della condanna definitiva, collabora attivamente con le autorità nella raccolta di prove decisive per identificare o catturare altri responsabili di reati, o comunque fornisce informazioni che aiutano nella ricostruzione accurata dei fatti. Tale norma è concepita come uno strumento per combattere il terrorismo, ampliando le possibilità di dissociazione e offrendo una politica più indulgente per coloro che assistono le indagini. Ciò è in linea con il precedente articolo 4 del decreto legge del 15 dicembre 1979 n. 625, che già introduceva attenuanti simili.

L'efficacia delle azioni richieste deve essere dimostrata, non basta l'intenzione; le azioni devono portare a risultati concreti come la prevenzione di futuri reati o l'attenuazione delle conseguenze di quelli passati. In questo contesto, l'articolo 2 specifica che le azioni devono essere efficaci, un concetto che ribadisce la necessità di un impatto tangibile per ottenere benefici legali¹⁴³.

In conclusione, per soddisfare i requisiti dell'articolo 2 della legge n. 304/1982, è sufficiente qualsiasi azione che si opponga efficacemente all'attività precedente del gruppo e che si manifesti attraverso la riduzione delle conseguenze dannose dei crimini o tramite azioni che ostacolano il raggiungimento degli scopi del gruppo.

Per affrontare la criminalità organizzata e la mafia, il legislatore italiano ha tratto ispirazione dall'esperienza nella lotta al terrorismo, benché la situazione presentasse caratteristiche assai più peculiari. In particolare, i primi pentiti di mafia erano spesso visti con sospetto, talvolta considerati mentalmente instabili, e c'era la necessità di garantire l'acquisizione di prove solide e resistenti a manipolazioni, oltre a proteggere i familiari dei collaboratori, spesso bersaglio di ritorsioni. La legislazione antimafia si è sviluppata gradualmente, con disposizioni che hanno introdotto un sistema di protezione e assistenza per i collaboratori di giustizia, migliorando il loro utilizzo nelle

¹⁴³ C. Ruga Riva, *Il premio per la collaborazione processuale*, cit., p. 77 ss.

indagini e nei processi, e definendo sanzioni appropriate. Questo approccio si è evoluto attraverso vari aggiustamenti legislativi, spesso in risposta alla violenza e ai crimini sanguinosi che hanno segnato il periodo tra la fine degli anni '70 e i primi anni '90.

Nonostante le normative esistenti sugli associati delittuosi, come quelle contenute negli articoli 416, 416-bis e 630 del codice penale, inizialmente il meccanismo premiale fu esteso soltanto all'associazione per il traffico di stupefacenti. Questa scelta rifletteva una certa prudenza nel limitare l'uso degli incentivi alla collaborazione ai reati percepiti come minacce dirette allo stato o dannosi per l'immagine internazionale dell'Italia.

Solo con il decreto legge del 13 maggio 1991, convertito nella legge del 12 luglio 1991, vennero introdotti incentivi specifici per la collaborazione nei reati di mafia. Questo cambiamento rispose all'esigenza, avvertita sin dagli anni '80, di implementare una normativa più efficace contro la criminalità organizzata, che andasse oltre il mero traffico di droga¹⁴⁴.

La richiesta di una regolamentazione formale della collaborazione prevedeva dettagliate riduzioni di pena, misure di protezione e criteri per la valutazione delle testimonianze. L'obiettivo era espandere la collaborazione all'interno delle organizzazioni mafiose e utilizzare più efficacemente le testimonianze nei processi. Anche i risultati ottenuti dai primi pentiti di mafia, come evidenziato nel maxiprocesso di Palermo, sottolineavano l'urgenza di una tale normativa. Tuttavia, la proposta di estendere i benefici già applicati ai terroristi ai pentiti di mafia incontrava resistenze, dovute a una diffidenza radicata nei confronti di questi ultimi, spesso visti come mosso da motivazioni utilitaristiche o vendicative, a differenza dei pentiti di terrorismo, che collaboravano spesso per convinzione della fallacia delle loro azioni passate. La preoccupazione che l'estensione dei benefici ai pentiti di mafia potesse portare a false testimonianze

¹⁴⁴ A. Centonze, G. Tinebra, R. Alfonso, *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, Milano, 2011, p. 59 ss.

e danneggiare innocenti era palpabile, un timore alimentato da casi di errore giudiziario, come quello che coinvolse Tortora.

Il summenzionato dibattito sull'opportunità della legislazione premiale si è trascinato per oltre un decennio, causando uno stallo legislativo che ha aggravato il rischio per i collaboratori e le loro famiglie. Tuttavia, alcune misure di protezione erano state introdotte già prima, come la legge 486/1988, che delegava all'Alto Commissariato per la lotta contro la delinquenza mafiosa il compito di adottare misure per garantire la sicurezza delle persone a rischio a causa della loro collaborazione.

Solo negli anni '91-'94 furono finalmente introdotte disposizioni comprensive riguardanti la collaborazione dei pentiti di mafia, sebbene sotto la pressione dell'urgenza e spesso senza un'adeguata riflessione o coordinamento¹⁴⁵.

È paradossale notare che, nonostante la presenza di fenomeni mafiosi ben radicati in Italia sin dall'epoca preunitaria, il legislatore abbia dovuto ricorrere a decreti d'urgenza negli anni '90, trattando un problema così antico come se fosse una novità. La lotta contro la mafia aveva ricevuto riconoscimento legislativo già nel 1965 con la legge n. 575 e ulteriormente con l'introduzione nel codice penale del reato di associazione mafiosa con la legge La Torre del 1982, intitolata al deputato ucciso dalla mafia che aveva proposto senza successo tali misure anni prima¹⁴⁶. Sebbene la legislazione antimafia avesse preceduto quella antiterrorismo, il codice penale offriva già la possibilità di essere modificato e integrato per includere nuove misure premiali e migliorare le norme sul concorso di persone nei reati.

Il decreto legge del 15 gennaio 1991, successivamente convertito nella legge del 15 marzo 1991, ha introdotto una regolamentazione organica per la protezione dei collaboratori di giustizia, contribuendo significativamente a rafforzare la sicurezza e l'assistenza dei pentiti. Questa evoluzione normativa

¹⁴⁵ A. Centonze, G. Tinebra, R. Alfonso, *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, cit., p. 71 ss.

¹⁴⁶ R. Minna, *Crimini associati, norme penali e politica del diritto: aspetti storici, culturali, evoluzione normativa*, cit., p. 53 ss.

ha beneficiato anche del contributo di figure chiave come Giovanni Falcone, all'epoca direttore generale degli affari penali.

Con il decreto legge del 13 maggio 1991, poi convertito nella legge del 12 luglio 1991, è stata stabilita per la prima volta una normativa premiale specifica per coloro che si dissociavano dalle organizzazioni mafiose. Tuttavia, è stato solo dopo tragici eventi come la strage di Capaci e quella di via D'Amelio che il decreto legge di giugno 1992 ha introdotto inasprimenti significativi per gli imputati di associazione mafiosa e ulteriori benefici per i collaboratori¹⁴⁷.

Altri provvedimenti rilevanti, adottate prima della legge del 13 febbraio 2001, sono il decreto legislativo del 29 marzo 1993 e il decreto ministeriale del 24 novembre 1994, che hanno definito procedure dettagliate per la protezione dei collaboratori e la gestione dei programmi di protezione.

In particolare, il decreto legge n. 152/1991 ha introdotto una disposizione premiale che premiava la collaborazione con la giustizia nei delitti di mafia, rispecchiando il trattamento legislativo dato ai crimini di terrorismo. Questa normativa prevedeva aggravanti per i reati commessi utilizzando le strutture mafiose e, parallelamente, attenuanti significative per coloro che si dissociavano e contribuivano attivamente alle indagini¹⁴⁸.

L'articolo 8 del suddetto decreto legge specificava che per i delitti legati all'articolo 416-bis del codice penale, la pena dell'ergastolo poteva essere sostituita con la reclusione da dodici a venti anni se l'imputato si dissociava attivamente, contribuendo a prevenire ulteriori conseguenze delittuose e assistendo le autorità nella raccolta di prove decisive.

Questo approccio legislativo mirava a rompere il codice di omertà tipico delle organizzazioni mafiose, incentivando i membri a collaborare con lo stato. Nonostante la volontà di attuare rapidamente queste misure attraverso decreti

¹⁴⁷ R. Minna, *Crimini associati, norme penali e politica del diritto: aspetti storici, culturali, evoluzione normativa*, cit., p. 61 ss.

¹⁴⁸ A. Centonze, G. Tinebra, R. Alfonso, *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, cit., p. 88 ss.

d'urgenza, si sono sollevate critiche sulla coerenza e l'efficacia a lungo termine di queste politiche, spesso formulate sotto la pressione di eventi drammatici e non come parte di una strategia legislativa ben pianificata.

Il decreto legge n. 152 del 1991 rappresenta un'evoluzione significativa. Questo decreto ha semplificato il modello precedente di collaborazione processuale, concentrando la condotta collaborativa in una singola forma, rispetto alle due alternative precedentemente previste dall'art. 4 del d.l. n. 625 del 1979. L'art. 8 del d.l. n. 152/1991 riconosce rilevante la collaborazione che impedisce efficacemente ulteriori sviluppi delittuosi, coprendo reati come quelli a consumazione anticipata, permanenti, abituali, aggravati dall'evento e tentati¹⁴⁹.

L'attenuante prevista da questo decreto non si applica a tutti i reati, ma solo a quelli specificati, quali i delitti di mafia definiti dall'art. 416-bis del codice penale, e a quelli che supportano le attività mafiose. Un cambiamento notevole riguarda il destinatario del beneficio, specificato come l'imputato, a differenza delle formule più generali usate precedentemente che includevano il concorrente o chiunque avesse contribuito. Questo ha implicazioni significative, poiché limita l'applicabilità del beneficio agli individui che hanno già ricevuto un rinvio a giudizio, escludendo quelli che contribuiscono in fasi investigative preliminari.

L'elemento della "dissociazione" è fondamentale per accedere all'attenuante, indicando un distacco esplicito e concreto dall'organizzazione criminale. Problemi interpretativi emergono, tuttavia, quando la dissociazione deve essere applicata ai delitti finalizzati a facilitare le attività mafiose da parte di soggetti esterni all'organizzazione. In questi casi, la dissociazione implica un ritiro dal coinvolgimento criminoso, anche se non si è membri formali della mafia.

Un ulteriore punto da considerare è il requisito degli "elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati",

¹⁴⁹ F. De Leo, *Le nuove strategie di contrasto nei confronti della criminalità mafiosa - La collaborazione di giustizia: bilanci e prospettive*, in *Questione Giustizia*, 3, 2002, p. 644-666.

una formula che non necessita espressamente di prove formali, adattandosi a una fase processuale preliminare. Questi elementi decisivi devono fornire informazioni essenziali che, in assenza delle quali, non sarebbero possibili una completa comprensione degli eventi o l'apprensione dei responsabili. Questo approccio concede un certo margine di flessibilità nel valutare il contributo del collaboratore, riconoscendo l'utilità delle informazioni fornite anche se non immediatamente impiegate dalle autorità¹⁵⁰.

Il decreto legge n. 101/2013, art. 7, stabilisce che i testimoni di giustizia possono essere assunti in una pubblica amministrazione, rispettando la loro qualifica e le competenze acquisite, nei limiti dei posti disponibili, seguendo accordi tra il Ministero dell'Interno e le amministrazioni coinvolte.

La legge n. 6/2018, emanata seguendo le indicazioni della Commissione Antimafia, mira a potenziare e personalizzare le misure di sicurezza, tutela fisica, assistenza, supporto economico e reintegrazione sociale e lavorativa dei testimoni di giustizia. Tale tutela è ampliata includendo anche individui che possano trovarsi in pericolo a causa delle loro relazioni con i testimoni, come dipendenti o amici. La legge impone inoltre la presentazione di un rapporto semestrale da parte del Governo e prevede la pubblicazione di dati aggiornati sul sito del Ministero dell'Interno.

4. Collaborazione con la giustizia e carcere duro

Il regime di incentivazione alla collaborazione giudiziaria in Italia non si esaurisce nella mera applicazione di considerevoli riduzioni punitive al momento dell'aggiudicazione della sanzione penale; esso infatti si protrae, con marcato valore strategico, anche nella fase esecutiva della detenzione. Specifiche disposizioni legislative, mirate a promuovere la collaborazione

¹⁵⁰ F.P. Giordano, G. Tinebra, *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni. Il regime di protezione*, in *Diritto penale e processo*, 5, 2001, p. 560-571.

anche a seguito di sentenze definitive, sono state introdotte con il decreto legge n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, e con il decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992. Questo corpus normativo si sviluppa su due livelli distinti. Da un lato, impone una restrizione nell'erogazione dei benefici penitenziari e un aggravamento delle condizioni detentive per coloro che sono incarcerati per reati attribuibili alla criminalità organizzata, salvo che non decidano di cooperare con le autorità giudiziarie; dall'altro, amplifica i vantaggi sotto forma di benefici penitenziari per i collaboratori¹⁵¹.

Tale orientamento politico premiale ha trovato applicazione anche nel regime penitenziario, in particolare attraverso l'eliminazione del regime penitenziario speciale peggiorativo precedentemente riservato agli imputati o condannati per reati di mafia, a meno che questi non si impegnino in una collaborazione attiva con la giustizia.

In generale, l'ordinamento penitenziario, all'articolo 4-bis, vieta la concessione di benefici penitenziari ai condannati che mantengono legami con la criminalità organizzata, con una presunzione assoluta per coloro che sono condannati per reati di mafia, mentre per altri reati legati alla criminalità organizzata non mafiosa la connessione deve essere dimostrata o confutata attraverso informazioni acquisite dalla questura.

L'introduzione di un regime differenziato è stata resa possibile dall'articolo 10 della legge n. 663 del 1986, che ha integrato l'articolo 41-bis nell'ordinamento penitenziario, successivamente modificato dall'articolo 19 del decreto legge n. 306 del 1992. Questo prevede la possibilità per il Ministro della giustizia di sospendere l'applicazione delle norme ordinarie di trattamento detentivo "in casi eccezionali di rivolta o di altri gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica", estendendo tale restrizione anche ai reati di criminalità organizzata. Le limitazioni imposte riguardano aspetti significativi della vita detentiva, quali le

¹⁵¹ U. Curi, *Dal diritto penale al diritto premiale: un colpo al cuore dello Stato*, in *Politica ed economia*, 3, 1984, pp. 5-6

interazioni sociali, le attività all'aperto, le modalità di comunicazione con l'esterno, l'accesso a materiale informativo e le visite familiari.

Con il decreto legge del 13 maggio 1991 n. 152, successivamente convertito nella legge del 12 luglio 1991 n. 203, è stato aggiunto all'ordinamento penitenziario l'articolo 58-ter. Questa disposizione stabilisce che le restrizioni alla concessione di benefici, come l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione, non si applicano a coloro che, anche successivamente alla condanna, hanno contribuito a prevenire ulteriori conseguenze delittuose o hanno assistito in modo concreto l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori di reati¹⁵².

L'articolo 58-ter del decreto legge attribuisce al Tribunale di sorveglianza il mandato di verificare l'esistenza di una cooperazione effettiva con la giustizia, prendendo decisioni basate su informazioni pertinenti e dopo aver consultato il Pubblico Ministero competente per i crimini collegati alla collaborazione.

L'articolo 15 del decreto legge n. 306 del 1992 ha modificato l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, stabilendo che i benefici penitenziari possono essere accordati a condannati per mafia, sequestro di persona e traffico di droga che cooperano con la giustizia, come previsto dall'articolo 58-ter.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 357 del 27 luglio 1994, ha identificato una lacuna costituzionale nell'articolo 4-bis, laddove non permetteva la concessione di benefici ai condannati il cui limitato ruolo non consentisse una collaborazione efficace con la giustizia, a patto che fosse comprovata l'assenza di legami attuali con la criminalità organizzata. Questa interpretazione è stata ulteriormente confermata dalla sentenza n. 68 del 22 febbraio 1995, che ha ampliato l'eleggibilità ai benefici anche a coloro i cui fatti e responsabilità fossero stati pienamente accertati e dunque non suscettibili di ulteriore collaborazione utile.

¹⁵² .P. Giordano, G. Tinebra, *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni. Il regime di protezione*, cit., p. 564.

Le modifiche normative introdotte dagli articoli 13-bis e 13-ter, aggiunti dal decreto legge n. 306 del 1992 e convertito nella legge n. 356 del 1992, hanno innovato le modalità di detenzione per i collaboratori, diversificando la gestione penitenziaria in base alla loro situazione giuridica. Per i detenuti già condannati, il procuratore generale può, per motivi urgenti, disporre una custodia in un luogo diverso dal normale istituto di detenzione. Per coloro sotto misure alternative, si possono autorizzare modalità esecutive speciali, escluse dalla liberazione anticipata.

Un aspetto controverso di questa normativa è il ruolo del Capo della polizia nell'attivazione della procedura protettiva per i collaboratori, il quale può innescare paradossi procedurali qualora le indagini siano gestite dal procuratore generale, che deve poi richiedere l'attivazione della tutela attraverso il Capo della polizia. Questa disposizione ha sollevato critiche per la potenziale paralisi del sistema se il Capo della polizia non inoltra la richiesta di protezione, nonostante i gravi e urgenti motivi di sicurezza presenti¹⁵³.

Il meccanismo legislativo delineato dall'articolo 58-ter del decreto legge attribuisce al Tribunale di Sorveglianza il compito di verificare l'effettiva collaborazione dei detenuti, basandosi sulle informazioni raccolte e sulla consulenza del Pubblico Ministero coinvolto nei reati oggetto di collaborazione.

L'articolo 15 del decreto legge n. 306/92 ha modificato l'articolo 4-bis della legge n. 354/75, stabilendo che i benefici penitenziari possono essere concessi ai detenuti per mafia, sequestro di persona e traffico di droga, a condizione che questi collaborino con la giustizia conformemente all'articolo 58-ter.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 357 del 27 luglio 1994, ha evidenziato una carenza nell'articolo 4-bis per non aver previsto la concessione di benefici anche nei casi in cui il ruolo marginale del condannato impedisca una collaborazione effettiva, purché si escludano attuali legami con la

¹⁵³ M.S. Cataleta, *L'inefficacia della normativa sui collaboratori di giustizia nella vicenda di Lea Garofalo*, in *Cultura e diritti*, 1, 2021, p. 77-95.

criminalità organizzata. Ulteriori pronunciamenti della Corte¹⁵⁴ hanno esteso i benefici ai detenuti che, nonostante un'irrevocabile sentenza di condanna, non possono collaborare utilmente, ma da cui si è accertata l'assenza di collegamenti con organizzazioni criminali. L'introduzione degli articoli 13-bis e 13-ter attraverso il decreto legge n. 306/92, convertito nella legge n. 356/92, ha riformulato le condizioni di detenzione per i collaboratori. In particolare, l'articolo 13-bis prevede che i detenuti possano essere custoditi in luoghi diversi dagli istituti penitenziari ordinari per motivi di sicurezza, mentre l'articolo 13-ter permette l'applicazione di misure alternative alla detenzione anche in deroga alle norme esistenti, basandosi sul parere dell'autorità che ha approvato il programma di protezione.

La procedura di sorveglianza integrata dall'articolo 13-ter richiede un passaggio obbligato attraverso l'autorità responsabile del programma di protezione, che deve acquisire informazioni dal Pubblico Ministero prima che il Tribunale di Sorveglianza possa prendere una decisione.

Questa struttura procedurale, pur essendo un avanzamento nella protezione dei collaboratori, ha suscitato critiche per la sua complessità e per il potere eccessivo conferito al Capo della Polizia nel processo decisionale, creando potenziali disuguaglianze tra i collaboratori a seconda del loro inserimento nel programma di protezione speciale¹⁵⁵.

L'articolo 58-ter o.p. si erge come cardine sia per la concessione che per la revoca delle misure alternative alla detenzione, attribuendo alla collaborazione con gli organi di giustizia un ruolo determinante. Questo dispositivo legislativo sposta il fulcro della valutazione della pericolosità del recluso, dalla valutazione comportamentale individualizzata a una valutazione incentrata sulla collaborazione prestata, e, di conseguenza, svincola il rilascio delle misure alternative da una rigorosa osservanza del comportamento del detenuto, per ancorarlo a un indice di pericolosità presuntiva, derivante da elementi

¹⁵⁴ A. Dino, *Mafiosi, politici e pentiti*, in *Studi sulla questione criminale*, 3, 2007, p. 83-101.

¹⁵⁵ G. Fiandaca, *Una rilettura degli scritti di Giovanni Falcone nel decennale della strage di Capaci*, in *Il Foro italiano*, 10, 2002, p. 201-207

probatori estranei ai canoni valutativi tradizionali. Questa tendenza normativa verso un sistema premiale basato sulla collaborazione evidenzia una divergenza marcata dalla funzione rieducativa della pena. Le misure alternative, che dovrebbero primariamente facilitare il reinserimento del condannato attraverso il riconoscimento dei progressi personali nel percorso di rieducazione, vengono ora applicate sulla base di una attenuazione di pericolosità supposta, che si disancora dai principi cardine del riscatto personale¹⁵⁶.

L'articolo 58-ter o.p. configura la collaborazione efficace come unica via per neutralizzare la presunzione di non concedibilità a misure di liberalizzazione prefigurata dall'articolo 4-bis per i condannati per crimini di particolare gravità, come quelli di matrice mafiosa. Inoltre, si considera un'altra figura di collaborazione, definita "oggettivamente irrilevante", che emerge quando, nonostante la condanna, si riconoscono al detenuto le attenuanti generiche ai sensi degli articoli 62 comma 6, 114 o 116 c.p., seguenti a un giudizio di merito che ne attestino una partecipazione marginale o incidentale alla fattispecie criminosa.

Nell'ipotesi di collaborazione in senso stretto e di collaborazione irrilevante, rispetto alle quali assumono rilevanza «comportamenti attivi e operosi, variamente posti in essere nella fase di cognizione o anche dopo la condanna»¹⁵⁷, l'accertamento funzionale all'accesso ai benefici penitenziari presuppone una valutazione di natura ricognitiva, rispettivamente, della «significatività e della rilevanza della collaborazione già offerta in fase di cognizione o perfezionata *in executivis*, al fine di verificare l'integrazione dei requisiti indicati dall'art. 58-ter Ord. pen.»¹⁵⁸, o della già avvenuta applicazione di una delle circostanze attenuanti - risarcimento del danno avvenuto anche dopo la sentenza di condanna ex art. 62 n. 6 c.p.,

¹⁵⁶ A. Dino, *Mafiosi, politici e pentiti*, cit., p. 87.

¹⁵⁷ A. Ricci, *"Collaborazione impossibile" e sistema penitenziario. L'ammissibilità di misure premiali ed alternative per i non collaboranti condannati per delitto "ostativo"*, Padova, 2013, p. 5 ss.

¹⁵⁸ A. Bernasconi, *Indissolubile il legame tra collaborazione con la giustizia e benefici penitenziari?*, in *Cassazione penale*, 1997, p. 3574

partecipazione criminosa di minima rilevanza *ex art. 114 c.p.*, evento diverso più grave di quello voluto *ex art. 116 comma 2 c.p.* – che sono espressione di una inferiore e diminuita pericolosità sociale del soggetto, al cospetto di una collaborazione offerta che si manifesti oggettivamente del tutto irrilevante. Nelle situazioni di collaborazione considerate oggettivamente irrilevanti o quando la collaborazione è inesigibile e impossibile, come specificato dall’art. 4-bis comma 1-bis dell’ordinamento penitenziario, l’assegnazione dei benefici penitenziari dipende non solo dalla valutazione di meritevolezza del condannato ma anche dalla necessità di dimostrare preliminarmente l'assenza di legami attuali con entità criminali, sia esse di matrice terroristica, eversiva o organizzata.

Per quanto riguarda i soggetti condannati o soggetti a misure di sicurezza per i reati specificati nell’art. 4-bis comma 1-ter dell’ordinamento penitenziario, l’attribuzione dei benefici previsti dal comma 1 può avvenire senza la necessità di stabilire una qualsiasi forma di collaborazione con la giustizia. Questi possono essere concessi esclusivamente sulla base di una valutazione che confermi l’assenza di prove che suggeriscano l'esistenza di connessioni con ambienti criminali.

In altri termini, per l’esclusione delle misure è richiesta, «conformemente ai principi del nostro sistema processuale»¹⁵⁹, la prova positiva, da parte del pubblico ministero, dell’esistenza dei collegamenti con la criminalità.

Nel 2022, secondo la relazione annuale presentata al Parlamento dal Ministro Nordio, il numero di detenuti soggetti al regime di detenzione speciale, noto come “41-bis”, è diminuito rispetto all'anno precedente. Alla data del 31 ottobre 2022, i detenuti in questo regime erano 728, includendo 12 donne, 7 internati e un detenuto sotto la disciplina dell’art. 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 45. Tra questi, 242 sono affiliati alla camorra, 232 a cosa nostra e 195 all’*ndrangheta*. Seguono 20 membri della Sacra corona unita, 3 della *stidda*, 32 di altre organizzazioni mafiose e 4 accusati di terrorismo, sia interno che

¹⁵⁹ Cfr. P. Corvi, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, cit., p. 64.

internazionale. Questo rappresenta una riduzione dal totale di 750 detenuti registrati nel 2021, con un picco di 760¹⁶⁰.

Durante l'anno sono state registrate 16 nuove applicazioni del regime "41-bis", 84 proroghe, e due detenuti sono stati ridotti di classificazione per aver iniziato a collaborare con la giustizia. Inoltre, 26 persone precedentemente sotto questo regime sono state rilasciate. La media d'età dei detenuti è aumentata, passando da 56 anni nel 2021 a 58 anni nel 2022, con 340 detenuti sopra i 60 anni, pari a circa il 46.7% del totale, un aumento significativo rispetto al 40% dell'anno precedente.

5. I c.d. falsi pentiti

«Senza un intervento legislativo che preveda effetti favorevoli per il “pentito”, il fenomeno della collaborazione con la giustizia degli imputati è destinato ad esaurirsi in breve tempo. Se è questo che si vuole e se si ritiene che, di fronte ad una criminalità organizzata dilagante e sempre più minacciosa, lo strumento del pentitismo non rappresenti un utile mezzo di indagini istruttorie, occorre che lo si dica chiaramente affinché, per lo meno, non si ingenerino illusioni o aspettative in coloro che, sia pure per mero tornaconto personale, avevano ritenuto ingenuamente che il loro contributo all'accertamento di gravissimi crimini sarebbe stato apprezzato, prima o poi, dal Paese»¹⁶¹.

Le riflessioni espresse da Giovanni Falcone nel corso del convegno tenutosi a Courmayeur nell'aprile del 1986, intitolato "La legislazione premiale", continuano a rivestire una notevole attualità alla luce delle disposizioni attuali concernenti collaboratori e testimoni di giustizia. Il suo contributo ha delineato un percorso legislativo significativo.

¹⁶⁰

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/anno_giudiziario2023_relazione_amministrazione2022.pdf

¹⁶¹ <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/mafia-limportanza-dei-pentiti-spiegata-da-giovanni-falcone>,

L'assassinio del giudice Rosario Livatino il 21 settembre 1990 ha funto da catalizzatore per l'adozione, nel gennaio 1991, del primo corpo normativo organico volto alla protezione e al supporto dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. Tale legislazione ha conferito una struttura giuridica formale all'istituto, istituendo un “programma speciale di protezione” che tutela e sostiene economicamente coloro che decidono di collaborare, insieme ai loro familiari, facilitandone il reinserimento sociale e la reintegrazione lavorativa attraverso la possibilità di modificare le proprie generalità per salvaguardare la loro privacy.

Nonostante queste misure, a più di trent'anni dalle stragi che hanno scosso il paese, sembra che si stia assistendo a un preoccupante regresso. Oggi è palpabile come l'efficacia di questo fondamentale strumento sia stata progressivamente erosa e indebolita dalle stesse istituzioni che dovrebbero promuoverne l'utilizzo.

Il contributo essenziale dei collaboratori di giustizia è stato decisivo per disvelare le dinamiche interne e le operazioni di organizzazioni criminali quali Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. Senza le loro testimonianze, rimarrebbero ignoti molti dettagli sulle stragi e sui crimini perpetrati, così come sugli intrecci tra il mondo criminale, la politica e l'economia¹⁶².

Queste rivelazioni sono fondamentali anche per comprendere l'evoluzione di un sistema criminale sempre più sofisticato. La revisione delle normative riguardanti i pentiti è stata per lungo tempo una priorità per le alte sfere di Cosa Nostra, tanto da figurare tra le richieste avanzate per tentare di porre fine alle stragi degli anni Novanta.

Le testimonianze di un noto collaboratore di giustizia, Salvatore Cancemi, precedentemente parte dell'élite criminale, scomparso nel 2011 e primo a denunciare i legami diretti tra la politica e i vertici di Cosa Nostra, sono state di grande importanza. Tra le sue affermazioni, emergono le estreme misure

¹⁶² A. Bolzoni, *Uomini soli. Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino*, Roma, 2017, p. 56 ss.

proposte da uno dei capi storici dell'organizzazione, che suggeriva di eliminare i collaboratori di giustizia e i loro familiari fino al ventesimo grado di parentela, evidenziando la brutalità e la determinazione nel mantenere il controllo e l'omertà all'interno dell'organizzazione¹⁶³.

La violenta reazione contro i collaboratori di giustizia si è manifestata inizialmente con una serie di rapimenti, assassinii e attentati, mirando spesso a colpire i loro familiari come nel caso di Francesco Marino Mannoia, Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno. Emblematico il rapimento e successiva uccisione di Giuseppe Di Matteo, figlio di un collaboratore, e l'omicidio camuffato da suicidio del padre di Gioacchino La Barbera.

Parallelamente, si è assistito a una vigorosa campagna di delegittimazione da parte di esponenti politici nei confronti dei collaboratori, in particolare quando questi menzionavano nomi di rilievo. Di fronte a tali denunce, si sono innescate modifiche legislative atte a inasprire i requisiti per l'accesso al programma di protezione e per la concessione di benefici penitenziari. La riforma 2001, in particolare, ha introdotto accertamenti più severi e ha fissato un termine di 180 giorni dalla dichiarazione di volontà di collaborare per la presentazione delle informazioni, termine non previsto per i testimoni di giustizia.

In passato si sono verificati casi di collaboratori non genuini, c.d. falsi pentiti. Tuttavia, come sosteneva Giovanni Falcone, la presenza di tali figure non giustifica l'abbandono da parte dello Stato di un meccanismo che rimane decisivo nella battaglia contro la criminalità organizzata. Ancora Falcone sottolineava che «lo strumento del pentitismo, sia pure tra luci ed ombre, ha fornito finalmente una chiave di lettura dall'interno della criminalità organizzata, aprendo importanti brecce nel muro dell'omertà, finora ritenuto impenetrabile [...] Si sostiene talora che lo Stato, attraverso le dichiarazioni dei "pentiti", viene strumentalizzato da costoro per la consumazione di sottili vendette personali, ma si dimentica che uno degli specifici compiti statuali è

¹⁶³ A. Bolzoni, *Uomini soli. Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino*, cit., p. 77 s.

quello di sostituire alla vendetta la giustizia, impedendo che i cittadini ricorrano alla violenza. Inoltre, il fatto che, per la prima volta, autorevoli membri di organizzazioni criminali, che hanno sempre ritenuto disonorevole il ricorso all'autorità statale, abbiano deciso di affidare allo Stato, implicitamente riconoscendone l'autorità, l'appagamento della loro sete di vendetta, lungi dal far gridare allo scandalo, dovrebbe far ritenere positivo questo fenomeno quale chiara espressione del declinare della tradizionale omertà»¹⁶⁴.

Giovanni Falcone evidenziava il valore inestimabile delle testimonianze dei collaboratori di giustizia, come nel caso di Buscetta nel noto maxiprocesso, che prima di lui avevano permesso solo una comprensione marginale della mafia. Con Buscetta, la giustizia iniziò a penetrare più profondamente nelle dinamiche mafiose, ottenendo una panoramica dettagliata e comprensiva. Egli fornì, infatti, una chiave di lettura imprescindibile, introducendo un nuovo linguaggio e codice che hanno arricchito il metodo investigativo e la valutazione dell'affidabilità delle testimonianze. È stata rimarcata¹⁶⁵ la consapevolezza di Falcone sull'importanza di un metodo accurato per verificare i racconti dei pentiti, enfatizzando l'essenzialità di salvaguardare la loro attendibilità.

Falcone propose anche che le misure di protezione fossero gestite da entità separate dalle forze investigatrici, suggerendo la creazione di un organismo indipendente, ispirato ad analoghi enti internazionali, per precludere conflitti di interesse e rischi per l'integrità delle prove raccolte. In questo modo, si cercava di eliminare ogni forma di discrezionalità che potesse compromettere l'imparzialità nel trattamento dei collaboratori di giustizia, preservando l'integrità e l'efficacia del sistema normativo dedicato alla loro tutela e incentivazione. Tuttavia, oggi il quadro di protezione e tutela mostra significative lacune che potrebbero minare la sua efficacia, disincentivando i

¹⁶⁴ <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/mafia-limportanza-dei-pentiti-spiegata-da-giovanni-falcone>

¹⁶⁵ L. Tescaroli, *Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia*, cit., p. 78 ss.

capi mafiosi dal percorrere la strada della dissociazione dall'organizzazione criminale. Il rapporto della Commissione antimafia¹⁶⁶, arricchito dalle testimonianze di oltre sessanta tra collaboratori e testimoni di giustizia, denuncia senza mezzi termini le carenze del Servizio centrale di protezione.

Le problematiche riscontrate sono molteplici: dalla mancanza di informazioni chiare sui diritti e doveri derivanti dallo status di collaboratore o testimone di giustizia, alle inadeguate soluzioni abitative, spesso condivise con famiglie di altri protetti, che possono compromettere la sicurezza. Si segnalano altresì insufficienze nelle misure di salvaguardia della sicurezza personale, sia nei luoghi protetti che di origine, condizioni di isolamento sociale, insufficienza del supporto economico e delle opportunità di reinserimento lavorativo, oltre a lungaggini burocratiche e mancanze nell'assistenza per le diverse necessità quotidiane. Inoltre, si affrontano le difficoltà legate all'uso di documenti di identità sostitutivi e all'attuazione del cambio di generalità.

Uno dei punti più critici riguarda proprio il cambio di generalità fornito ai collaboratori di giustizia per facilitarne il reinserimento sociale e proteggerli, assieme ai loro familiari, da vendette spesso tragiche. Tuttavia, su queste nuove generalità vengono trasferite anche le informazioni del casellario giudiziario e del centro di elaborazione dati del Ministero dell'Interno, creando nuovi problemi per i collaboratori reinseriti.

Il trasferimento dei dati personali e giudiziari alle nuove generalità del collaboratore di giustizia ostacola effettivamente l'obiettivo del loro reinserimento sociale. Tale ostacolo emerge chiaramente nel contesto lavorativo, dove la prassi comune richiede ai datori di lavoro di esaminare i certificati del casellario giudiziario prima di procedere all'assunzione. In molti casi, collaboratori di giustizia, liberati e reintegrati nella società, si sono trovati costretti a declinare opportunità lavorative per evitare la divulgazione dei loro precedenti penali. Tale divulgazione, infatti, rivelerebbe non solo la loro

¹⁶⁶https://leg15.camera.it/_bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazione/tematica/25/sc hedabase.asp

identità autentica ma anche il loro passato criminale, mettendo a rischio la loro sicurezza e quella dei loro familiari.

Inoltre, alcuni criminali, persino da dietro le sbarre, non abbandonano i loro propositi vendicativi verso chi li ha traditi, pianificando ritorsioni al momento del rilascio. Questa persistente minaccia pone interrogativi significativi sulla disponibilità di eventuali datori di lavoro, sia nel settore privato che pubblico, ad assumere ex criminali noti, nonostante abbiano collaborato con la giustizia e scontato le loro pene¹⁶⁷.

In aggiunta, l'attuale normativa non garantisce l'anonimato dei collaboratori se fermati per controlli di routine dalla polizia. L'accesso immediato alle banche dati del Ministero dell'Interno può rivelare tutti i precedenti del soggetto, esponendo così la sua identità e il suo passato criminale. Situazioni del genere possono portare a una mobilitazione di forze di polizia e alla possibile esposizione pubblica del collaboratore, con conseguenze destabilizzanti sia per lui sia per chi lo circonda, compromettendo gravemente la loro sicurezza e l'efficacia delle misure di protezione previste.

Recentemente Filippo Barreca, uno dei primi collaboratori di giustizia della storia della 'Ndrangheta, ha affermato che «la modifica della legge 82/91 e l'introduzione del decreto 161/2004 hanno gettato una lunga ombra sulle vite dei collaboratori di giustizia. Nel 1995, ho subito un cambio di generalità che mi ha permesso di intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni. Ho ricevuto un finanziamento significativo. Ma nel 2009, il Ministero dell'Interno ha cambiato il mio status imprenditoriale e ha divulgato il mio vero nome, causando il blocco dei miei lavori. Questa situazione è stata devastante per me e la mia famiglia. La pubblicazione del mio vero nome ha compromesso la nostra sicurezza e bloccato i nostri progetti imprenditoriali. Ho dovuto affrontare numerose sfide e ostacoli a causa di questa divulgazione. Lo Stato deve innanzitutto rivedere la legislazione relativa ai collaboratori di

¹⁶⁷ L. Tescaroli, *Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia*, cit., p. 82 ss.

giustizia per garantire una maggiore protezione. Dovrebbe anche fornire un adeguato sostegno a coloro che rischiano la propria vita per aiutare a debellare la criminalità organizzata»¹⁶⁸. La dottrina¹⁶⁹ sostiene la necessità di una riflessione critica mirata a eliminare le perdite di informazioni che compromettono l'efficacia delle nuove identità assegnate ai collaboratori di giustizia. Si avverte l'esigenza di un riequilibrio delle priorità per garantire un distacco totale dal passato a coloro che, scegliendo di abbandonare una vita di criminalità, hanno spesso pagato un prezzo elevato, incluso l'assassinio dei propri cari.

Ulteriormente, la riforma dell'ergastolo ostativo ha introdotto nuove problematiche relative al pentitismo. La Corte Costituzionale ha recentemente ammorbidito le condizioni per i condannati mafiosi che scelgono di non collaborare con la giustizia, creando nuove aperture premiali. Queste modifiche sono state precisate nel decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, convertito in legge il 30 dicembre dello stesso anno, che, pur imponendo dei limiti, ha introdotto nuove possibilità per la semilibertà di detenuti precedentemente soggetti a restrizioni più severe.

Tescaroli¹⁷⁰, in uno studio dedicato al tema, fa riferimento al caso di un noto condannato all'ergastolo, recentemente ammesso al regime di semilibertà, che ha ripreso ruoli di comando all'interno della sua organizzazione criminale. Questa situazione pone in luce un dilemma etico, poiché i detenuti che non collaborano possono essere costretti a partecipare alle attività criminali o affrontare minacce di morte. Inoltre, mentre ai collaboratori di giustizia viene richiesto di dichiarare dettagliatamente i propri beni, ai detenuti non collaborativi non si applicano gli stessi obblighi stringenti, se non quelli generali di risarcimento e riparazione verso le vittime. Questo squilibrio

¹⁶⁸ G. Bongiovanni, *Così lo Stato-Mafia uccide la legge sui collaboratori di giustizia*, in www.antimafiaduemila.com, 6 novembre 2023.

¹⁶⁹ L. Tescaroli, *Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia*, cit., p. 91.

¹⁷⁰ L. Tescaroli, *Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia*, cit., p. 93.

evidenza come la collaborazione con la giustizia possa non essere economicamente vantaggiosa, portando a un possibile declino nell'efficacia del sistema di collaborazione penale.

Nel 1990, in un'intervista concessa a Michele Santoro durante il programma televisivo "Samarccanda", Falcone lodava le virtù del programma di protezione testimoni degli Stati Uniti, noto come WITSEC, istituito nel 1971. Questo programma si è dimostrato pionieristico nella protezione e garanzia dei testimoni che vi aderiscono volontariamente.

Negli anni '90, il WITSEC ha contribuito significativamente a svelare le attività criminali di numerosi mafiosi, culminando nelle condanne di figure emblematiche come John Gotti, capo della famiglia Gambino. La testimonianza decisiva venne da Sammy "The Bull" Gravano, un tempo suo stretto collaboratore e presunto successore, il cui tradimento del giuramento mafioso segnò un momento fondamentale nella lotta contro la mafia negli USA¹⁷¹.

Il caso di Gravano, che fornì testimonianze fondamentali non solo contro Gotti ma contro l'intera organizzazione criminale, è emblematico. In cambio delle sue informazioni, ricevette non solo una riduzione significativa della pena ma anche l'immunità per crimini commessi fino a quel momento, sottolineando il potenziale di un collaboratore di alto livello nel disarticolare le reti criminali.

Negli Stati Uniti, i testimoni collaboratori sono supportati e protetti per tutto il corso del processo e durante la detenzione. Una volta rilasciati, ottengono una nuova identità, un nuovo alloggio, percorsi professionali reinventati e una storia medica riscritta. Hanno la possibilità di scegliere tra diverse località di residenza e, se necessario, possono essere trasferiti all'estero. Ricevono un nuovo passaporto e la tutela costante dell'U.S. Marshals.

In aggiunta, le autorità forniscono un sostegno finanziario iniziale, assistenza nella ricerca di impiego e supporto psicologico, quest'ultimo non adeguatamente implementato in Italia. Il sistema statunitense prevede misure

¹⁷¹ G. Bongiovanni, *Così lo Stato-Mafia uccide la legge sui collaboratori di giustizia*, cit.

severe per prevenire recidive e, in caso di reati, il procedimento si svolge sotto un'identità coperta, mantenendo l'anonimato del collaboratore.

Queste misure, se adottate in Italia, potrebbero cambiare radicalmente il panorama per figure come i boss mafiosi, offrendo loro reali incentivi per collaborare con la giustizia, assicurando protezione e garantendo diritti fondamentali. I sistemi criminali, incluso il cosiddetto Stato-mafia, riconoscono i collaboratori di giustizia come fondamentali nel disarticolare la mafia e il potere ad essa connesso.

L'indebolimento di questo strumento essenziale, come evidenziato dalla narrazione del declassamento dei collaboratori di giustizia, indica una persistente influenza di accordi opachi tra lo stato e il crimine organizzato. Questa dinamica rallenta significativamente i progressi nella lotta alla mafia, nonostante le affermazioni di vittoria sul crimine organizzato, come dimostrato dalle attività lucrose del traffico di droghe gestito principalmente dalla 'Ndrangheta.

La situazione attuale rispecchia i desideri dei capimafia delineati nel noto "papiello"¹⁷² di Totò Riina, mostrando una lotta al crimine organizzato che non viene prioritizzata nei programmi politici dei governi successivi.

Tommaso Buscetta, con lucidità disarmante durante un'intervista nel 1999, aveva espresso una convinzione amara: "La mafia ha vinto"¹⁷³. Aveva osservato che, nonostante Cosa Nostra avesse scontato un prezzo, stava ricevendo in cambio considerevoli benefici, tra cui la discussione sull'abolizione dell'ergastolo ostativo, modifiche al codice penale, e un dibattito critico sull'articolo 41-bis, noto come "carcere duro". Aggiungeva inoltre che il discredito dei collaboratori di giustizia era un ulteriore vantaggio per l'organizzazione criminale.

Previsioni che, a suo dire, confermavano la complicità o almeno l'incoerenza di un sistema incapace di reagire efficacemente. La realtà attuale sembra

¹⁷² L. Baldo, A. Pettinari, *Processo trattativa, dalle parole di Riina al papello*, in www.antimafiaduemila.com, 11 gennaio 2018.

¹⁷³ S. Lodato, *La mafia ha vinto. Intervista con Tommaso Buscetta*, Milano, 2017.

confermare le sue affermazioni, con la Commissione parlamentare antimafia che tenta di riscrivere la storia delle stragi e le leggi sui collaboratori di giustizia che vengono indebolite da connivenze tra stato e organizzazioni mafiose. Se questa tendenza verso la penalizzazione dei collaboratori di giustizia dovesse continuare, come evidenziato, sarà necessario ammettere che la lotta contro la mafia non è solo in stallo o problematica, ma destinata a fallire.

5.1. Il caso di Sandokan Schiavone

Come Cosa Nostra e la 'Ndrangheta, anche la Camorra vanta una storia lunga che risale alla seconda metà del XIX secolo. Il fenomeno della collaborazione giudiziaria ha segnato profondamente questa organizzazione criminale in tre distinti momenti storici: il primo nel 1907 in seguito al noto processo Cuocolo; il secondo tra il 1982 e il 1985; e il terzo dal 1991 al 2003, periodo durante il quale la collaborazione si estese a quasi tutte le famiglie camorristiche.

Focalizzandosi sul primo periodo, si registra nel 1906 l'omicidio del giovane camorrista Gennaro Cuocolo, membro di ciò che all'epoca era noto come "La bella società riformata". Dopo mesi di indagini, la polizia convinse un altro affiliato, Gennaro Abbatemaggio, a collaborare con gli inquirenti. Nonostante Abbatemaggio in seguito abbia ritrattato le proprie dichiarazioni, affermando che erano state il frutto della sua immaginazione, questo episodio rappresentò una significativa rottura con la tradizionale omertà che aveva fino ad allora caratterizzato l'organizzazione camorristica¹⁷⁴.

Durante gli anni Ottanta, vi furono numerose testimonianze di collaborazioni con la giustizia, in particolare provenienti dalla Nuova Camorra Organizzata (NCO), sotto la guida di Raffaele Cutolo. Questi eventi evidenziano un periodo

¹⁷⁴ G.C. Casella, A. Ingroia, *Rigore della prova e "metodo Falcone"*, in *Questione Giustizia*, 4, 2001, pp. 703-710.

di significativa trasformazione nella lotta contro la criminalità organizzata in Italia.

Nel corso degli anni Ottanta, oltre un centinaio di affiliati alla Nuova Camorra Organizzata (NCO) optarono per la collaborazione con la giustizia, spinti da motivazioni che evidenziano significative divergenze rispetto ad altre realtà criminali come, ad esempio, la 'ndrangheta. Tre sono i principali fattori che meritano una disamina approfondita.

In primo luogo, la stratificazione territoriale della NCO si rivelò un doppio taglio: se da un lato espandeva l'influenza dell'organizzazione, dall'altro favoriva l'isolamento delle sue stesse articolazioni periferiche, minando così la coesione interna e la comunicazione con il nucleo centrale.

In secondo luogo, l'approccio espansionistico adottato da Cutolo portò a un controllo territoriale disomogeneo e inefficace. Questa gestione erratica contribuì a erodere l'identità e la lealtà interna, elementi essenziali per la solidità e la perennità di qualsiasi aggregazione criminale¹⁷⁵.

In terzo luogo, la vulnerabilità dell'organizzazione fu accentuata dalla scelta di Cutolo di arruolare individui di basso profilo criminale e privi di una reale fedeltà verso la NCO, specialmente durante il conflitto con la "nuova famiglia" nella guerra di camorra. Questi affiliati, spesso privi delle competenze e dell'attaccamento necessari, minarono ulteriormente la struttura dell'organizzazione¹⁷⁶.

Infine, tra i primi anni Novanta e il 2003, circa 250 membri della Camorra decisero di collaborare con le autorità giudiziarie, offrendo un contributo decisivo alle indagini e all'azione repressiva dello Stato contro la criminalità organizzata. Nel biennio 1991-1992, contestualmente all'introduzione di una nuova legislazione riguardante i collaboratori di giustizia, si verificò un'ampia diffusione del fenomeno della collaborazione con le autorità giudiziarie, che

¹⁷⁵ R. Orlandi, *Collaborazioni premiate nell'esperienza italiana*, in *La Giustizia Penale*, 4, 2019, pp. 244-256.

¹⁷⁶ G. Neri, *Il fenomeno del pentitismo nella prospettiva criminologica integrata*, in *Temì romana*, 1-2, 2014, pp. 29-34.

pervase l'intera organizzazione della Camorra, abbracciando tutte le sue articolazioni territoriali e familiari senza eccezioni.

Anche la cosiddetta "nuova famiglia", che era riuscita a resistere alle onde di collaborazioni degli anni Ottanta, subì un irreversibile processo di disgregazione. Un simile destino colpì il clan dei Casalesi di Casal di Principe, il quale subì una grave scissione nel 1993 quando Carmine Schiavone, cugino del noto capo clan Francesco Schiavone, soprannominato Sandokan, decise di collaborare con la giustizia. Questa tendenza ha portato alla frammentazione caratteristica dell'organizzazione criminale campana e ha reso i collaboratori di giustizia provenienti dalla Camorra i più numerosi tra quelli delle quattro principali organizzazioni mafiose italiane¹⁷⁷.

L'ex procuratore aggiunto di Napoli e responsabile della Direzione Distrettuale Antimafia, Franco Roberti, ha rilevato come le indagini condotte abbiano frequentemente generato collaborazioni con la giustizia, pur non raggiungendo sempre livelli di elevata rilevanza. L'incremento delle collaborazioni registrato è principalmente attribuibile agli arresti effettuati nelle aree più critiche, quali la periferia nord di Napoli e la regione casertana. Questi successi sono stati facilitati dall'impiego delle intercettazioni, strumento giudicato indispensabile nell'ambito delle operazioni di contrasto alla criminalità organizzata.

Per quanto riguarda la propensione alla collaborazione, il magistrato sottolinea una maggiore inclinazione al pentimento da parte dei membri della Camorra rispetto ai loro omologhi siciliani o calabresi. Questa tendenza è attribuita a una caratteristica intrinseca dell'individuo affiliato alla Camorra, ossia una naturale disposizione a esprimersi e un desiderio di ostentazione, tratti meno prevalenti in organizzazioni quali Cosa Nostra o la 'Ndrangheta¹⁷⁸.

La Procura di Napoli ha recentemente cessato la collaborazione con l'ex leader della camorra Francesco 'Sandokan' Schiavone, iniziata qualche mese prima, a causa dell'insufficiente utilità delle sue dichiarazioni. Di conseguenza,

¹⁷⁷ G. Neri, *Il fenomeno del pentitismo nella prospettiva criminologica integrata*, cit., p. 31.

¹⁷⁸ F. Capece Latro, *Il sangue non si lava. Il clan dei Casalesi raccontato da Domenico Bidognetti*, Roma, 2017, pp. 31 ss.

Schiavone è stato ricondotto al regime di carcere duro previsto dall'articolo 41 bis.

Francesco Schiavone, come si è visto, ha avuto un ruolo fondamentale nei vertici criminali degli anni '80 e '90, supervisionando le operazioni del clan e succedendo ai capi precedenti. Molto si è appreso su quel periodo attraverso le testimonianze dei collaboratori di giustizia, le indagini giudiziarie, le operazioni delle forze dell'ordine e la reazione delle comunità locali, particolarmente colpite dalle attività di una delle più potenti organizzazioni criminali d'Europa. Tuttavia, permangono aree non completamente esplorate, specialmente in relazione alle interazioni tra i clan e certi settori nebulosi che includono elementi della massoneria, della politica e dell'imprenditoria, sia a livello locale che nazionale. Questi legami hanno facilitato il reinvestimento dei notevoli proventi illeciti dell'organizzazione e la sua espansione. Le informazioni che Schiavone avrebbe potuto fornire riguardo ai meccanismi di tali complicità e i settori economici interessati sarebbero state preziose per prevenire futuri rischi di connivenze simili.

L'organizzazione guidata da Schiavone è stata smantellata grazie all'azione coordinata delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e del tessuto comunitario locale; tuttavia, ciò non implica l'eradicazione definitiva della criminalità né l'impossibilità di una sua futura replicazione nelle modalità operative e nelle interazioni con la società civile. È essenziale acquisire conoscenza preventiva per intercettare e contrastare tempestivamente eventuali nuove manifestazioni di criminalità organizzata e i fenomeni di riciclaggio di alto livello che continuano a svilupparsi, non solo nel contesto locale¹⁷⁹.

In tale contesto, la collaborazione di Schiavone avrebbe potuto offrire dettagli assai importanti per comprendere meglio e agire efficacemente contro questi fenomeni. La sua cooperazione avrebbe rappresentato un contributo significativo alla comunità, profondamente leso dalle attività illecite del suo

¹⁷⁹ R. Saviano, *Schiavone ha deciso di abdicare, ma le cose importanti (forse) non le svelerà*, in www.corriere.it, 29 marzo 2024.

clan. Una tale azione da parte sua avrebbe potuto costituire un gesto redentivo. Le ragioni dietro il suo apparente ravvedimento, tuttavia, non sembrano essere state motivate da un sincero desiderio di riparazione, ma piuttosto da un tentativo di evitare il regime penitenziario del 41 bis o di proteggere i propri discendenti da specifici pericoli.

Parallelamente agli eventi giudiziari, si registra un'attiva partecipazione della comunità nell'esplicitare il proprio giudizio sui comportamenti di coloro che per anni hanno esercitato il controllo criminale. Emblematica è stata la reazione del figlio di Francesco Schiavone, Emanuele, durante una visita al padre in carcere, durante la quale ha esplicitamente criticato la scelta del padre di collaborare, accusandolo di essere motivo di derisione e vergogna. Questo episodio riflette il modo in cui il pentimento espone le paure e le debolezze di individui precedentemente percepiti come invincibili, segnando una sorta di "caduta degli dèi". Nella comunità, alcuni speravano che la collaborazione dell'ex boss portasse a rivelazioni importanti, mentre altri continuavano a nutrire un'ammirazione quasi mitica verso queste figure. È fondamentale non sottovalutare il rischio di emulazione, specialmente tra le nuove generazioni. L'accusa del figlio, che dipinge il padre come indebolito e inaffidabile, evidenzia il crollo di un mito. Nonostante non si sia concretizzato un vero pentimento, rimane l'ombra del tradimento.

Questo episodio rappresenta un duro colpo anche per coloro che aspirano a riorganizzare le strutture criminali, dimostrando che persino i leader possono cedere. Tale realizzazione contribuisce ad allargare il divario con un passato dominato da dinamiche criminali, in un contesto sociale ormai trasformato. Il pentimento avrebbe potuto offrire ulteriori dettagli, ma la disfatta dei clan era già stata sigillata attraverso l'opera delle autorità giudiziarie, delle forze dell'ordine, degli amministratori integri e della cittadinanza che, chiaramente, non desidera un ritorno al passato.

Questo cambiamento di atteggiamento è stato evidente quando, in risposta a tentativi di reintrodurre la paura e l'intimidazione, circa tremila persone¹⁸⁰ hanno manifestato il loro rifiuto, partecipando a una manifestazione di protesta con striscioni che proclamavano il loro disgusto per la presenza criminale, un gesto che in passato non sarebbe stato scontato. Questa partecipazione rappresenta un significativo segnale di rinnovamento sociale.

Nell'ambito della vicenda Schiavone, un gesto apparentemente semplice come un bacio riveste un significato profondo. Questo gesto, compiuto da Emanuele Libero Schiavone – il cui nome "Libero" deriva dalle circostanze della sua concezione durante il periodo di latitanza del padre – verso il genitore durante una visita in carcere, simboleggia non affetto, ma un patto di silenzio. Il figlio deposita un bacio sul vetro divisorio, ma il padre, Francesco Schiavone, noto come Sandokan, non ricambia, segnalando così la non accettazione di questo silente accordo.

Il mancato scambio del bacio, che avrebbe legato il figlio al patto di omertà, lo espone invece al rischio di ritorsioni, a seguito della violazione di tale patto da parte del padre.

Le circostanze per Emanuele e il fratello Ivanhoe, così chiamato per l'ammirazione del padre verso le opere di Walter Scott, diventano ancora più precarie. Dopo l'ingresso del padre nel programma di collaborazione, i due si rifugiano a Napoli, non ritenendosi più sicuri nella provincia di Caserta. Vengono considerati come già condannati a morte, poiché Bidognetti ha ordinato la loro eliminazione¹⁸¹. La situazione degenera ulteriormente quando una sparatoria a casa Schiavone, presumibilmente orchestrata dalla fazione bidognettiana, costringe Emanuele a pensare alla vendetta. Tuttavia, il suo arresto subentrante, forse, gli salva la vita, dimostrando ancora una volta come per i figli dei capi clan, l'esistenza sia costantemente oscillante tra la

¹⁸⁰ R. Saviano, *Le bugie di Francesco «Sandokan» Schiavone per salvare il clan: l'inganno e il bacio*, in www.corriere.it, 5 luglio 2024.

¹⁸¹ R. Saviano, *Le bugie di Francesco «Sandokan» Schiavone per salvare il clan: l'inganno e il bacio*, cit.

prospettiva della prigione e quella della morte. Emanuele, a poco più di trent'anni, ha già trascorso dodici anni dietro le sbarre, testimoniando la dura realtà di chi nasce all'ombra di figure così controversie.

Emanuele Libero Schiavone, di fronte al danno reputazionale derivante dalla collaborazione apparentemente inefficace del fratello Nicola, è ritornato a Casal di Principe con l'intento di ristabilire l'autorità familiare compromessa. A conferma della fragilità della collaborazione di Nicola Schiavone, vi è un'intercettazione in cui Emanuele afferma che il pentimento di Sandokan, a differenza di quello di Nicola, avrebbe irrimediabilmente minato la leadership del loro nucleo familiare.

Le collaborazioni di figure criminali di spicco, soprattutto in periodi di recessione economica, rappresentano una risorsa inaspettata per le autorità. I mafiosi sono consapevoli che, tra le molteplici informazioni in loro possesso, basti divulgarne una frazione per accelerare significativamente le indagini e ottimizzare l'impiego delle risorse statali. Tuttavia, non è mai stato necessario che i collaboratori rivelassero l'esistenza o la localizzazione dei beni occultati del clan, che sembrerebbero quasi appartenere a un racconto fantastico. Nonostante siano stati scoperti beni come automobili di lusso, gioielli, orologi pregiati e immobili di prestigio, mai sono stati rinvenuti i capitali economici nascosti in luoghi come il Liechtenstein, il Lussemburgo, la Svizzera, San Marino, Andorra, Malta e Cipro.

Spesso, i collaboratori di giustizia percepiscono un'indennità dallo Stato, nonostante abbiano accesso a ingenti somme di denaro che non possono utilizzare senza perdere lo status di collaboratore di giustizia. Questo paradigma di vita, incentrato sulla preservazione del potere e delle ricchezze, rappresenta una condizione esistenziale paradossale e alienante¹⁸².

Schiavone è stato ricondotto alla detenzione, presumibilmente influenzato da quanto suggerito da Emanuele: ovvero, l'incoerenza di cercare la

¹⁸² R. Saviano, *Le bugie di Francesco «Sandokan» Schiavone per salvare il clan: l'inganno e il bacio*, cit.

collaborazione dopo quasi tre decenni di prigionia. Tradizionalmente, ogni anno trascorso in silenzio è stato interpretato come un anno di onore mantenuto, un baluardo a difesa delle proprietà e del potere accumulato. Tuttavia, il dubbio emerge: ci si chiede se avrebbe forse dovuto optare per la collaborazione in una fase iniziale della sua detenzione. Probabilmente Schiavone aveva intenzione di rilasciare dichiarazioni di minore impatto, senza turbare l'equilibrio del clan, ma anche un semplice discorso può erodere l'autorità di un capo. Le normative che regolano la mafia stanno subendo trasformazioni, anche ispirate da legislazioni esterne come la legge RICO degli Stati Uniti, la quale ha iniziato a influenzare la percezione e le prassi relative al codice di omertà. La legge RICO prevede che se un membro di un'organizzazione criminale è condannato per un reato, gli altri membri possono essere giudicati colpevoli dello stesso reato, semplicemente dimostrando un'associazione all'organizzazione. Questo principio mira a disarticolare l'intera struttura criminale.

Nonostante in Italia una legge del genere sarebbe considerata anticostituzionale, le dinamiche introdotte dalla legge RICO hanno portato a un aumento dei pentiti anche all'interno delle organizzazioni mafiose, particolarmente quando questa legge è stata applicata anche ai gruppi rivali. Ad esempio, se un membro di una famiglia riceve una condanna all'ergastolo, la stessa pena potrebbe estendersi ai membri di un altro clan, se il procuratore dimostra un legame tra le due fazioni, non solo per associazione ma anche in termini di conflitto. Di conseguenza, la collaborazione può diventare un mezzo per preservare il clan, senza necessariamente implicare la perdita di influenza. Anche se la legge RICO non è applicabile in Italia, i suoi effetti si manifestano attraverso le dinamiche di osmosi tra le diverse organizzazioni mafiose¹⁸³.

Ne è stata trovata traccia «nell'inchiesta Infinito sulla 'ndrangheta a Milano portata avanti dalle Procure di Milano e Reggio Calabria con i magistrati

¹⁸³ R. Saviano, *Le bugie di Francesco «Sandokan» Schiavone per salvare il clan: l'inganno e il bacio*, cit.

Pignatone e Boccassini. Si tratta di una delle inchieste più importanti della storia criminale d'Europa. Ebbene, in quell'inchiesta emerse una dote (ovvero un grado) al vertice della 'ndrangheta, la dote Conte Ugolino. Per la prima volta quella dote lasciava intendere che, per salvare il clan, puoi arrivare a mangiare ai tuoi figli, ovvero venderli, farli ammazzare o arrestare pur di conservare il potere. Ti è dato il potere di sacrificare tutti perché la tua autorevolezza di boss è così alta che se sacrifichi qualcuno sarà per il bene di tutti. La dote Conte Ugolino significa che puoi tradire e rimanere al vertice, puoi continuare a stare nell'organizzazione se scegli un certo tipo di pentimento. Tutto questo sta anche modificando i rapporti tra le famiglie. In passato tra tutte le organizzazioni criminali, anche quelle che si scannavano tra loro, viveva una regola che in qualche modo tutelava la categoria; lo chiamavano onore, ma io mi rifiuto di utilizzare questa categoria per descrivere questa forma di consorteria criminale tra rivali»¹⁸⁴. Oggi non esiste più questo elemento di regola che coordini le loro attività, oggi l'unica regola è: tutti contro tutti e con ogni mezzo possibile.

Tra le misure legislative volte a garantire l'attendibilità delle collaborazioni, il legislatore ha introdotto specifiche disposizioni per affrontare le situazioni in cui le attenuanti riconosciute in caso di collaborazione si rivelino ingiustificate a causa di dichiarazioni non veritiere. In tali circostanze, è prevista la possibilità di una revisione in *malam partem* della sentenza, qualora emerga che il collaboratore non è stato sincero.

L'articolo 16 septies, comma 1, del decreto legge numero 8 del 1991 stabilisce che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello competente deve richiedere la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti, previste dal codice penale o da disposizioni speciali in materia di collaborazione per i delitti indicati nell'articolo 9, comma 2, sono state applicate in seguito a dichiarazioni false o reticenti. Questa disposizione legislativa non possiede solo

¹⁸⁴ R. Saviano, *Le bugie di Francesco «Sandokan» Schiavone per salvare il clan: l'inganno e il bacio*, cit.

una funzione sanzionatoria ma anche deterrente, consapevolizzando il collaboratore sulle gravi conseguenze a cui può andare incontro qualora la sua inattendibilità venga scoperta in qualsiasi momento, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza¹⁸⁵. Tuttavia, è stato osservato che il termine per l'assunzione delle dichiarazioni accusatorie da parte del collaboratore, senza alcuna possibilità di proroga, può risultare eccessivamente rigido. Questa rigidità può rappresentare un problema, specialmente considerando l'elevato carico di lavoro che grava sulle Procure della Repubblica, mettendo a rischio l'efficacia del processo di collaborazione e la tempestività delle indagini.

La revisione giudiziaria può estendersi non solo alle circostanze attenuanti, ma anche ai benefici penitenziari concessi ex art. 16 nonies del decreto legge n. 8 del 1991. In tali situazioni, il Procuratore Generale, nel richiedere la revisione della sentenza, deve notificare tale richiesta sia al Tribunale di Sorveglianza sia al Magistrato di Sorveglianza competenti, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, per gli adeguati provvedimenti consequenziali.

Qualora le irregolarità di cui al comma 1 emergano prima che la sentenza diventi irrevocabile, i documenti attestanti tali irregolarità vengono inviati al pubblico ministero. Quest'ultimo, entro trenta giorni dal ricevimento, può sollecitare la restituzione degli atti per proporre un'impugnazione circoscritta alle porzioni della decisione che riguardano l'applicazione delle circostanze attenuanti precedentemente menzionate¹⁸⁶.

La condizione essenziale per una revisione in peius è che le attenuanti siano state applicate basandosi su dichiarazioni del collaboratore risultate false o reticenti. Per quanto riguarda la falsità delle dichiarazioni, è necessario che il collaboratore abbia volontariamente fornito informazioni non veritiere; deve quindi essere dimostrata non solo la falsità, ma anche la malafede del reo. Relativamente alla reticenza, questa deve essere anch'essa intenzionale. Inoltre,

¹⁸⁵ F.P. Giordano, G. Tinebra, *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni. Il regime di protezione*, cit., pp. 560-571.

¹⁸⁶ A. Tencati, *Le mendaci informazioni dei collaboratori della giustizia fonti di responsabilità penali*, in *Rivista penale*, 4, 1993, pp. 403-408.

il collaboratore è tenuto a rispondere veridicamente durante gli interrogatori e a rivelare spontaneamente fatti di maggiore rilevanza e allarme sociale, indipendentemente dalle domande specifiche poste durante la delazione. Un collaboratore si considera reticente non solo quando omette di divulgare informazioni esplicitamente richieste, ma anche quando non menziona fatti di evidente importanza, i quali non possono essere ragionevolmente dimenticati senza colpa.

L'articolo in questione è applicabile anche nel caso in cui il soggetto che ha usufruito delle circostanze attenuanti commetta, entro un decennio dal passaggio in giudicato della sentenza, un reato per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, a condizione che tale reato sia indicativo di un'attiva persistenza nel contesto criminale. Questa disposizione è oggetto di significative critiche da parte della dottrina¹⁸⁷, che evidenzia l'incoerenza di tale previsione con il principio del giudicato, specialmente considerando l'esistenza di un analogo istituto nel diritto sostanziale, quale la recidiva.

La norma in esame rivela una chiara intenzione preventiva: non mira solamente a garantire la veridicità e l'integralità delle dichiarazioni, ma anche a prevenire una possibile recidiva criminale del reo. Parte della dottrina¹⁸⁸ precisa che la commissione di ulteriori crimini sollevi dubbi sulla reale interruzione dei legami con l'ambiente criminale del collaboratore, mettendo così in discussione la sua credibilità. Tale interpretazione mantiene la coerenza con gli obiettivi del decreto legge n. 8 del 1991, volti a consolidare l'affidabilità dei collaboratori di giustizia¹⁸⁹.

Eppure, nonostante tutto, il caso eclatante di Schiavone (ancora tutto da accertare, ovviamente) mette in luce tutte le ambiguità della collaborazione con la giustizia. La figura del pentito, del resto, rappresenta un elemento di

¹⁸⁷ D. Manzione, *Una normativa "d'emergenza" per la lotta alla criminalità organizzata e la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa (d.l. 152/91 e l. 203/91): uno sguardo d'insieme*, in *Legislazione penale*, 1992, p. 853.

¹⁸⁸ Ivi, p. 855.

¹⁸⁹ A. Bernasconi, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Milano, 1995, p. 189.

notevole complessità nel panorama giuridico. La decisione di collaborare comporta un radicale cambiamento nel *modus vivendi* dell'individuo, che inevitabilmente altera anche la vita delle persone a lui vicine, dalla consorte fino ai membri del clan di appartenenza, esponendoli a potenziali ritorsioni. Il fenomeno del pentitismo si rivela fondamentale nella lotta contro la mafia, la camorra e la 'ndrangheta, strutture criminali insidiose e silenziose, ma non è privo di difficoltà. La normativa relativa ai pentiti ha sempre cercato di valorizzare il principio secondo cui solamente attraverso una collaborazione tempestiva e autentica il soggetto può accedere a misure di protezione e beneficiare di circostanze attenuanti. Inoltre, è stata regolamentata l'attribuzione di benefici penitenziari, che possono essere concessi solo dopo l'espiazione di una porzione significativa della pena. Questi adeguamenti normativi mirano a garantire l'integrità e l'efficacia del sistema di collaborazione giudiziaria.

La verifica della genuinità della collaborazione si attua attraverso l'implementazione di specifiche misure. In primo luogo, il collaboratore viene mantenuto in isolamento fino alla completa esposizione delle informazioni in suo possesso. Inoltre, è tenuto a fornire, entro un termine perentorio di sei mesi, un dettagliato resoconto di fatti, reati, circostanze e individui coinvolti nelle sue dichiarazioni. La legislazione prevede anche la possibilità di revocare le misure di tutela e assistenza al collaboratore qualora questo si dimostri indegno, nonché la revisione dei procedimenti in cui siano state applicate riduzioni di pena basate su collaborazioni false, incomplete o reticenti.

La modifica o revoca di tali misure può essere richiesta dall'autorità proponente o, a seconda che il soggetto sia inserito in un programma di protezione o soggetto a misura protettiva, dal Servizio centrale di protezione o dal prefetto. Prima di procedere con queste azioni, la commissione competente è tenuta a svolgere un'attività istruttoria che può includere l'acquisizione del parere dell'autorità proponente le misure e, a seconda dei casi, del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello o del Procuratore Nazionale Antimafia.

Nel valutare tali decisioni, la commissione dovrà considerare vari aspetti, tra cui la condotta del collaboratore, il rispetto degli impegni presi e la rilevanza e gravità del pericolo a cui può essere esposto.

Il legislatore ha introdotto significative restrizioni volte a dissuadere l'adesione alla collaborazione con la giustizia motivata unicamente dai benefici legali. Una delle misure più rilevanti prevede che la revoca della custodia cautelare o la sua sostituzione con misure meno severe non possano essere disposte meramente sulla base della collaborazione avviata dal detenuto. Tale decisione giudiziaria deve essere condizionata dall'assenza di indizi che suggeriscano connessioni attuali del collaboratore con ambienti di criminalità organizzata. Inoltre, non è più permessa la detenzione in regime extracarcerario e l'accesso ai benefici penitenziari è condizionato all'espiazione di almeno un quarto della pena inflitta, o di almeno dieci anni nel caso di condanne all'ergastolo¹⁹⁰.

Il collaboratore è inoltre tenuto a dichiarare formalmente, al termine delle sue deposizioni, di non essere a conoscenza di ulteriori informazioni processualmente rilevanti, altrimenti si rischia la revoca delle misure speciali di protezione. La critica principale a questa normativa è stata quella di prefigurare un quadro normativo troppo severo, che potrebbe scoraggiare la collaborazione dei pentiti. Tale severità legislativa, secondo gli osservatori, ha contribuito a un calo significativo nel numero di collaboratori di giustizia negli anni successivi all'introduzione della legge 45/2001.

In definitiva, Il fenomeno del pentitismo, pur essendo stato inizialmente un potente strumento di lotta contro la criminalità organizzata, presenta oggi criticità significative, soprattutto per il rischio di falsi pentiti. Questi individui, spinti non da un sincero intento collaborativo ma da motivazioni personali, possono indurre vendette e ritorsioni, distorcendo la giustizia e causando danni a innocenti, in contraddizione con i principi di giustizia, diritti e doveri sanciti nella Carta Costituzionale dello Stato.

¹⁹⁰ F.P. Giordano, G. Tinebra, *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni. Il regime di protezione*, cit., p. 571.

La disciplina attuale, affrontando il problema dei numerosi facili pentiti e dei testimoni di giustizia, mostra lacune evidenti. La ricerca di benefici legalmente garantiti ha generato confusione e complicato il compito di distinguere tra chi effettivamente possiede conoscenze rilevanti e chi, invece, pretende vantaggi ingiustificati. Persiste, inoltre, il rischio che nei racconti dei collaboratori si inseriscano elementi di vendetta personale, spesso legati a vecchie indagini o a relazioni con persone vicine all'individuo, complicando ulteriormente il contesto giudiziario e minando l'integrità del processo di collaborazione con la giustizia.

Il fenomeno del pentitismo, specie nei casi di falsi collaboratori, si è manifestato con particolare gravità nel corso degli anni. Si è assistito ad un'intensa attività di denunce, esposti e inchieste spesso orientate, che hanno appesantito il lavoro dei Pubblici Ministeri. Aggravante di questa situazione è stata la possibile connivenza tra alcuni membri della magistratura e le parti coinvolte nelle denunce¹⁹¹.

Questa intricata rete di relazioni ha compromesso l'integrità del sistema giudiziario, generando sprechi di tempo, risorse finanziarie e stress significativo per le parti coinvolte, con ripercussioni negative per l'intera collettività, risultando in una narrazione degli eventi poco edificante.

Il problema si complica ulteriormente con la comparsa di collaboratori di giustizia, la cui affidabilità è spesso dubbia. Essi si presentano come detentori di informazioni chiave, eppure le loro dichiarazioni sono frequentemente contraddittorie e soggette a revisioni, minando così la credibilità del processo di collaborazione. L'uso di false informazioni e comunicazioni anonime si rivela talvolta un stratagemma per ottenere indebitamente la libertà. In alcuni casi, tali informazioni sono state fornite con il tacito consenso, se non sotto la regia, di esponenti delle istituzioni.

¹⁹¹ F.P. Giordano, G. Tinebra, *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni. Il regime di protezione*, cit., p. 574.

Queste dinamiche sollevano questioni riguardanti depistaggi, favoritismi e gestione inappropriata delle procedure di pentitismo, che talvolta sfociano in veri e propri errori giudiziari.

Conclusioni

Persistono diverse correnti contrarie agli allentamenti progressivi nella severità detentiva riservata ai membri della criminalità organizzata, sebbene le recenti indicazioni della Corte Costituzionale vadano in tal senso. Si teme un possibile indebolimento nella lotta contro le mafie: in particolare, la maggior parte delle procure antimafia, tradizionalmente restie a diminuire l'importanza primaria attribuita all'obiettivo di eradicare la criminalità mafiosa, e alcuni segmenti estremisti dell'antimafia politico-sociale, vedono nel carcere duro un simbolo quasi sacro, consacrato dal sacrificio di numerosi magistrati e altre vittime del terrorismo mafioso.

Pur rispettando le basi morali e le emozioni che alimentano questa visione quasi religiosa, è essenziale che un giurista, sia teorico che pratico, aderisca a una concezione laica del diritto. In questo quadro, la moralità giuridica vincolante dovrebbe riflettere un equilibrio dei valori costituzionali il più equilibrato possibile. Inoltre, all'interno dell'ordine giudiziario, una varietà di approcci può rivelarsi utile se confinata entro i limiti di un pluralismo moderato

e ragionevole, mentre un pluralismo che porta a contrapposizioni estreme può risultare dannoso e disorientante per i cittadini.

In questo contesto è ancora decisivo il ruolo dei pentiti. Non si può sostenere l'argomento secondo cui i pubblici ministeri e la polizia giudiziaria abbiano cessato di condurre indagini efficaci a seguito dell'introduzione dei collaboratori di giustizia. Al contrario, le informazioni fornite dai collaboratori spesso catalizzano investigazioni più dettagliate, essenziali per decifrare, ad esempio, i movimenti di capitali in indagini bancarie. È altresì impreciso affermare che la presenza di numerosi pentiti nei processi renda gli avvocati incapaci di agire; sebbene possano sorgere difficoltà oggettive nel difendere imputati con accuse particolarmente gravi, questo non implica che la difesa sia impossibilitata a svolgere il proprio ruolo.

Si contesta anche l'idea, talvolta espressa dall'Unione delle Camere Penali, che la presenza di pentiti impedisca agli avvocati di esercitare efficacemente il loro mandato. Riguardo l'articolo 192 del Codice di Procedura Penale, che prevede la validità del riscontro incrociato, modificare tale normativa potrebbe seriamente compromettere la conduzione dei processi contro la mafia.

Non si nega che l'uso di tali strumenti investigativi richieda un'alta professionalità e che vi siano stati episodi problematici, come nel caso di collaboratori sotto protezione che hanno commesso crimini gravi. Tali comportamenti sono inaccettabili, così come lo è il rifiuto di un collaboratore di rispondere alle domande dopo aver optato per la collaborazione. Tali episodi, tuttavia, non devono invalidare l'utilità globale del sistema di collaborazione nel contesto giuridico e investigativo.

Bibliografia

G. Amendola, *Tra carcere duro e pene fisse: il doppio binario del sistema penale autoritario*, in *Archivio penale*, 2023.

S. Anastasia, V. Calderone, L. Manconi, *Abolire il "carcere duro". Legittimità e limiti del 41-bis alla luce della sua applicazione*, in *Criminalia*, 2016.

M. Anselmo, M. Braucci, *Questa corte condanna. Spartacus, il processo al clan dei casalesi*, Roma, 2007.

S. Ardita, M. Pavarini, *Il "carcere duro" tra efficacia e legittimità*, in *Criminalia*, 2007.

A. Ardituro, *Lo Stato non ha vinto: la camorra oltre i casalesi*, Roma-Bari, 2015.

L. Baldo, A. Pettinari, *Processo trattativa, dalle parole di Riina al papello*, in www.antimafiaduemila.com, 11 gennaio 2018.

F. Barbagallo, *Il potere della camorra*, Torino, 1999.

F. Barbagallo, *Storia della camorra*, Roma-Bari, 2010.

A. Bernasconi, *Indissolubile il legame tra collaborazione con la giustizia e benefici penitenziari?*, in *Cassazione penale*, 1997.

P. Bevilacqua, *Breve storia dell'Italia meridionale: dall'Ottocento a oggi*, Roma, 2005.

B. Bocchini, *Modi e tempi dei controlli sul "carcere duro"*, in *Giurisprudenza italiana*, 11, 2004.

A. Bolzoni, *Uomini soli. Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino*, Roma, 2017.

G. Bongiovanni, *Così lo Stato-Mafia uccide la legge sui collaboratori di giustizia*, in www.antimafiaduemila.com, 6 novembre 2023.

M. Bortolato, *L'art. "41-bis": chi e come. Brevi note sul regime differenziato dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario: oggetto, destinatari, contenuti*, in *Questione giustizia*, 27 febbraio 2023.

M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2010.

G.C. Caselli, *La questione pentiti*, in *Quaderni e giustizia*, 1981.

M.S. Cataleta, *L'inefficacia della normativa sui collaboratori di giustizia nella vicenda di Lea Garofalo*, in *Cultura e diritti*, 1, 2021.

A. Centonze, G. Tinebra, R. Alfonso, *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, Milano, 2011.

V. Ceruso, P. Comito, B. De Stefano, *I nuovi padrini: camorra, 'ndrangheta e mafia: chi comanda oggi*, Milano, 2013.

L. Cesaris, *Commento all'art. 41 bis*, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2015.

G. Chelazzi, *La dissociazione dal terrorismo: (artt. 4 e 5 D.-L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15)*, Milano, 1981.

G. Chiola, *Il sistema carcerario italiano*, Milano, 2020.

R. Cornelli, *Una breve riflessione sull'applicazione del 41bis ad Alfredo Cospito*, in *Sistema penale*, 15 marzo 2023.

P. Corvi, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Padova, 2010.

P. Corvi, *La Corte costituzionale riafferma il diritto di difesa dei soggetti sottoposti al regime detentivo previsto dall' art. 41 bis o.p.*, in *Diritto penale e processo*, 10, 2013.

E. Cottu, *Altre “soavi inquisizioni”: le tecniche premiali di rinuncia alla pena nella lotta al terrorismo contemporaneo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1, 2017.

U. Curi, *Dal diritto penale al diritto premiale: un colpo al cuore dello Stato*, in *Politica ed economia*, 3, 1984.

L. De Cataldo Neuburger, *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Padova, 1992.

F. De Leo, *Le nuove strategie di contrasto nei confronti della criminalità mafiosa - La collaborazione di giustizia: bilanci e prospettive*, in *Questione Giustizia*, 3, 2002.

A. Della Bella, *Il “carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali*, Milano, 2016.

A. Della Bella, *Carcere duro [art. 41 bis]*, in *Diritto online*, 2018.

A. Della Bella, *Carcere e 41 bis: tra poteri del Ministro della Giustizia e opportunità di affermare la riserva di giurisdizione. Note a margine del caso Cospito e di una recente decisione della Cassazione*, in *Sistema penale*, 20 marzo 2023.

B. De Stefano, *I boss della camorra. Una delle più potenti organizzazioni criminali del mondo raccontata attraverso la vita e le “imprese” dei suoi capi: dai “guappi” gentiluomini agli spietati boia di Scampia*, Milano, 2011.

B. De Stefano, *La camorra dalla A alla Z*, Milano, 2016.

G. Di Fiore, *L'impero. Traffici, storia e segreti dell'occulta e potente mafia dei Casalesi*, Bologna, 2008.

G. Di Gennaro, A. La Spina, *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, Bologna, 2010.

A. Di Martino, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Milano, 1998.

A. Dino, *Mafiosi, politici e pentiti*, in *Studi sulla questione criminale*, 3, 2007.

G. Esposito, *Carcere e Costituzione: i settant'anni dell'utopia rieducativa*, in *Altalex*, 1° giugno 2018.

M. Esposito, *Uomini di camorra: la costruzione sociale dell'identità deviante*, Milano, 2004.

G. Fiandaca, *Una rilettura degli scritti di Giovanni Falcone nel decennale della strage di Capaci*, in *Il Foro italiano*, 10, 2002.

G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale, parte generale*, 2014.

C. Fiore, *Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica*, in *Studi storici*, 29/2, 1988.

F. Fiorentin, *Appunti in tema di riforma degli artt. 4 bis e 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354*, in *Giust. Pen.*, 3, 2003.

C. Fiorio, *Il carcere "duro" tra giurisdizione ed amministrazione: ancora un intervento della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3, 2010.

C. Fiorio, *L'isola che non c'è: 'area riservata' e art. 41 bis o.p.*, in *Giur. it.*, 2014.

F. Furlan, *Camorra: quella morte di Bardellino decretata dallo Stato*, in *Corriere di Caserta*, 19 gennaio 2017.

A. Gallina, *Il 41 bis e il diritto alla speranza: tra declinazione collettiva e declinazione individuale*, in *Questione giustizia*, 2020.

G.L. Gatta, *Estremismo ideologico dal carcere e 41 bis: dalla Cassazione nuovi spunti di riflessione sul caso Cospito*, in *Sistema penale*, 6 aprile 2023.

F.P. Giordano, G. Tinebra, *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni. Il regime di protezione*, in *Diritto penale e processo*, 5, 2001.

F. Giunta, *Opinioni a confronto. Il "carcere duro" tra efficacia e legittimità. Nota introduttiva*, in *Discrimen*, 2009.

F. Giunta, S. Ardita, M. Pavarini, *Il "carcere duro" tra efficacia e legittimità*, in *Criminalia*, 2007.

F. Iadeluca, *La criminalità organizzata in Italia e la camorra in Campania*, Roma, 2008.

E. Kalica, *Note dal regime detentivo speciale: il carcere duro e la realtà del 41 bis*, in *Antigone*, 2, 2017.

F. Ligato, *La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che non escludeva i difensori dal novero dei corrispondenti di persone sottoposte al 41-bis per i quali è previsto il "visto" dell'autorità*, in *Sistema penale*, 2022.

C. Linguella, *Il Regno delle due Sicilie: storia di un regno maltrattato*, Napoli, 2013.

S. Lodato, *La mafia ha vinto. Intervista con Tommaso Buscetta*, Milano, 2017.

S. Lupo, *Spartacus. Il processo al clan dei Casalesi*, 29 novembre 2008, in www.mafieitaliane.it, 2008.

V. Macrì, *Art.41 bis 2° comma O.P. - Seminario di studi*, 2-3 luglio 2007, in www.csm.it, 2008.

V. Maiello, *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Torino, 2015.

V. Manca, *41-bis: la videosorveglianza continua non viola i diritti fondamentali del detenuto, se ritenuto altamente pericoloso*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 11 ottobre 2018.

V. Manca, *Il DAP riorganizza il 41-bis o.p.: un difficile bilanciamento tra prevenzione sociale, omogeneità di trattamento ed umanità della pena. Brevi note a margine della circolare DAP n. 3676/616 del 2 ottobre 2017*, in *Dir. pen. cont.*, 6 novembre 2017.

V. Manca, *Regime ostativo ai benefici penitenziari*, Milano, 2020.

V. Manca, S. Bulighin, *Il difficile equilibrio nel giudizio di bilanciamento tra contrapposte esigenze di rango costituzionale: la disciplina dei colloqui visivi per i detenuti in regime di "carcere duro"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 2023.

V. Manes, V. Napoleoni, *Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di carcere duro: nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali*, in *Dir. pen. cont.*, 3 luglio 2013.

M. Marmo, *Quale ordine pubblico. Notizie e opinioni a Napoli tra il luglio '60 e la legge Pica*, in P. Macry (a cura di), *Quando crolla lo Stato. Studi sull'Italia preunitaria*, Napoli, 2003.

A. Martufi, *Il "carcere duro" tra prevenzione e diritti: verso un nuovo statuto garantistico?*, in *Diritto penale e processo*, 2, 2019.

A. Menghini, *Internati e 41-bis ord. penit.: tra duplicazione di pena e principio rieducativo*, in *Giurisprudenza italiana*, 3, 2022.

R. Minna, *Crimini associati, norme penali e politica del diritto: aspetti storici, culturali, evoluzione normativa*, Milano, 2007.

S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1997.

E. Musco, *La premialità nel diritto penale*, in AA.VV., *La legislazione premiale. Atti del Convegno di studio in ricordo di Pietro Nuvolone svoltosi a Courmayeur, 18-20 aprile 1986*, Milano, 1987.

T. Padovani, *Il traffico delle indulgenze. "Premio" e "corrispettivo" nella dinamica della punibilità*, in AA.VV., *La legislazione premiale. Atti del Convegno di studio in ricordo di Pietro Nuvolone svoltosi a Courmayeur, 18-20 aprile 1986*, Milano, 1987.

M. Palma, *Il regime del 41 bis visto da Strasburgo e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura*, in F. Corleone, A. Pugiotto, (a cura di), *Volti e maschere della pena*, Napoli, 2013.

L. Parlato, *Privo di ragionevole giustificazione, incongruo e inutile: censurato dalla Consulta il divieto di cuocere cibi previsto per i detenuti sottoposti al regime del "carcere duro"*, in *Processo penale e Giustizia*, 2, 2019.

M. Pelissero, *Il percorso sospeso: la posta in gioco "radicale" dell'ergastolo ostativo*, in *Diritto penale e processo*, 8, 2021.

A. Prosperi, *L'esperienza della storia italiana, antica e recente* in *Speciale Quest. Giust.*, Settembre 2016.

A. Pugiotto, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in www.penalecontemporaneo.it, 2014.

M. Rampioni, *Il carcere «duro»: una condanna alla solitudine*, in *Processo penale e giustizia*, 4, 2021.

A. Ricci, *“Collaborazione impossibile” e sistema penitenziario. L'ammissibilità di misure premiali ed alternative per i non collaboranti condannati per delitto “ostativo”*, Padova, 2013.

S. Romice, *Brevi note sull'art. 41 bis O.P.*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 12, 2017.

C. Ruga Riva, *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002.

M. Ruotolo, *Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis*, in *Consulta online*, 2013.

I. Sales, *Camorra*, in *Enciclopedia italiana*, V, Appendice, 1991.

B. Salvati, *Spartacus 2, la sentenza della Cassazione*, in *Il Mattino*, 17 luglio 2015.

R. Saviano, *Il processo ai padroni di Gomorra. Domani le sentenze sui Casalesi*, in *La Repubblica*, 18 giugno 2008.

R. Saviano, *La Cassazione conferma 16 ergastoli a Gomorra: la rivincita della giustizia*, in *La Repubblica*, 16 gennaio 2010.

R. Saviano, *Schiavone ha deciso di abdicare, ma le cose importanti (forse) non le svelerà*, in www.corriere.it, 29 marzo 2024.

R. Saviano, *Le bugie di Francesco «Sandokan» Schiavone per salvare il clan: l'inganno e il bacio*, in www.corriere.it, 5 luglio 2024.

S. Sturniolo, *Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es". Cade il divieto di "cuocere cibi" per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis ord. pen. Riflessioni a seguito della sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale*, in dirittifondamentali.it, 1, 2019.

L. Tescaroli, *Le verità accertate sulle stragi di Capaci e di via Mariano D'Amelio*, in *Questione giustizia*, 2019.

L. Tescaroli, *Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia*, Soveria Mannelli, 2023.

L. Trombetta, *Il carcere 'duro' e i diritti negati*, in *Antigone*, 3, 2013.

